

# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 26 del 17/08/2017

**Oggetto:** SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME. RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ( D.LGS. 67/2000)

L'anno , addi **diciassette** , del mese di **agosto** , alle ore **17,55** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	Si	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	Si
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	Si	CENATIEMPO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	Si	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	Si		
DE SIANO VALERIA	Si		
FERRANDINO PAOLO	No		
BALESTRIERI PASQUALE	Si		
TROFA MASSIMO	No		

Totale Presenti 15    Totale Assenti 2

Il Presidente pone in discussione il secondo argomento posto all'ordine del giorno:  
Sentenze esecutive di condanna al pagamento di somme. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento che con voti favorevoli 9 contrari 6 viene approvato

Pertanto

### II CONSIGLIO COMUNALE

➤ Vista la relazione prot. n. 20958 del 04.07.2017 che segue:

“L'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) annovera al primo comma, lettera a), i debiti derivanti da sentenze esecutive tra i debiti dell'Ente locale che devono essere assoggettati alla particolare procedura di

*riconoscimento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, prevista per i debiti fuori bilancio.*

*La predetta disposizione normativa è stata e continua ad essere oggetto di controverse interpretazioni e critiche da parte sia degli operatori di diritto che degli enti locali stessi per il fatto di assoggettare ad una lunga e complessa procedura di legittimazione una fattispecie di atti, le sentenze esecutive, già di per sé legittimi essendo atti di autorità giudiziaria.*

*Ciò non di meno, stante il disposto normativo in materia di pagamenti di debiti derivanti da sentenze esecutive, per tale categoria di pagamenti non può ritenersi sufficiente il ricorso alla normale procedura di assunzione degli impegni di spesa.*

*Al riguardo, infatti, proprio di recente, la Corte dei Conti, in sede consultiva, ha confermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. E. L., perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale.*

*Tuttavia la Corte ritiene che tali debiti, rispetto alle ordinarie procedure contabili di spesa, non possono essere considerati come appartenenti al normale sistema di bilancio. Gli stessi, pertanto, devono essere ricondotti al sistema attraverso, appunto, la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario.*

*In altre parole, anche se i debiti da sentenza hanno già di per sé una propria legittimità, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, è comunque necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale perché esso svolge una funzione di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio.*

*Ne consegue che se da una parte l'Ente può procedere al pagamento di detti debiti prima della deliberazione consiliare in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico conseguenti all'avvio di procedure esecutive in danno dell'Ente stesso, d'altra parte, anche qualora l'Ente abbia appunto provveduto al pagamento di detti debiti, deve sempre procedere al riconoscimento degli stessi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), T.U. E. L..*

*Alla luce di quanto sopra esposto, occorre pertanto provvedere, secondo il disposto del menzionato articolo, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati a seguito del pronunciamento delle sentenze esecutive di cui all'allegato prospetto sub A), le quali riguardano la condanna dell'Ente al risarcimento di danni per lesioni fisiche a seguito di caduta a causa di buche e/o deformazioni del manto stradale, tombini mal posizionati, oppure per danni ad autoveicoli a seguito di sostanze oleose presente sulla carreggiata, e/o a causa di buche, di pilomat, caduta pigne etc., e la condanna al pagamento delle somme indicate nelle stesse sentenze in favore dei ricorrenti, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.*

*Si precisa, infine, che le somme di cui all'elenco A) sopra indicato risultano in parte già impegnate sui cap. nn. 1835, 1838 del bilancio del corrente esercizio finanziario.*

*Gli atti transattivi debitamente sottoscritti nell'anno 2017, non inclusi nel numerus clausus del tassativo elenco dell'art. 194 del TUEL DLgs 267/2000 saranno trasmessi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti Campania ai sensi della Circolare 2757 del 20.10.2011."*

- *Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;*
- *Visto l'art. 194, 1° comma, lettera a), del D.lgs. n. 267 del 18/8/00 che sottopone al riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Comunale i debiti derivanti da sentenze esecutive;*
- *Visto l'art. 134 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;*
- *Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 140 del 23.05.2007;*
- *Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2009;*

- > con voti favorevoli 9 contrari 6 [Trani Gianluca, Mattera Giustina, De Siano Domenico, Mazzella Antonio, Cenatiempo Ciro, Sorrentino Antuono]. Si dà atto che per il punto n. 12 del riconoscimento debiti fuori bilancio (sentenza), si assenta il consigliere Antonio Mazzella.

#### DELIBERA

- 1) di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive di cui allegato sub A);
- 2) Importo totale di euro 74.750,75 è da impegnare alla missione 01 – Programma 11 – Titolo 1;
- 3) di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, con separata votazione voti favorevoli 9 contrari 6 [Trani Gianluca, Mattera Giustina, De Siano Domenico, Mazzella Antonio, Cenatiempo Ciro, Sorrentino Antuono]. Si dà atto che per il punto n. 12 del riconoscimento debiti fuori bilancio (sentenza), si assenta il consigliere Antonio Mazzella.

Prodotto da  
PUBBLICITÀ



**Verbale n. 21 del 02/08/2017**  
**Comune di Ischia**  
**Collegio dei Revisori**

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di agosto alle ore 12.00 si è adunato presso gli Uffici del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori nominato con atto consiliare n. 31 del 09.12.2016 con la presenza dei Sig.ri:

dott. Maiorano Luigi ..... Presidente  
dott. Canzano Giuseppe ..... Revisore  
dott. Cadolini Pietro ..... Revisore

Il Presidente dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Vista le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta all'organo di revisione relative al riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ex art. 194 comma 1 lett. A) del D.Lgs. n° 267/2000, per risarcimento danni da sinistri ed altre;

Richiamata la delibera consiliare n° 15 del 20/04/2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visto l'art.175 del D.Lgs.267/2000 che prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima relativa all'entrata che nella parte seconda relativa alle spese;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità del Comune;

Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Tenuto conto

della trasmissione della documentazione da parte del responsabile;

delle comunicazione del Responsabile del Servizio Contenzioso che ha richiesto il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive per risarcimento danni da sinistri ed altri, per la somma complessiva di € 74.750,75, di cui € 37.072,08 per spese, di seguito dettagliata per singola sentenza;

- Sentenza Gdp n. 2184/16: Buono Teresa /Comune di Ischia  
Totale euro 1.708,40  
Di cui euro 620,06 spese
  
- Sentenza Gdp n. 2432/16: Di Costanzo Ida /Comune di Ischia  
Totale euro 2.071,38  
Di cui euro 1.071,38 spese



- Sentenza Gdp n. 2432/16: Capuano Angela /Comune di Ischia  
Totale euro 7.750,82  
Di cui euro 2.489,11 spese
- Sentenza Gdp n. 1545/16: Lauro Michele /Comune di Ischia  
Totale euro 1.849,98  
Di cui euro 949,98 spese
- Sentenza Gdp n. 122/17: Verde Placida n.q. /Comune di Ischia  
Totale euro 2.056,80  
Di cui euro 1.056,80 spese
- Sentenza Gdp n. 225/17: Cervera Rosa /Comune di Ischia  
Totale euro 4.988,83  
Di cui euro 2.410,07 spese

---

- Sentenza Gdp n. 204/17: Itri Eva /Comune di Ischia  
Totale euro 4.796,71  
Di cui euro 2.424,04 spese
- Sentenza C.A. NA n. 4409/16: Sommella Luca /Comune di Ischia  
Totale euro 13.960,70  
Di cui euro 8.220,70 spese
- Sentenza Gdp n. 972/16: Sasso Oreste e Rea Immacolata /Comune di Ischia  
Totale euro 13.518,46  
Di cui euro 4.706,39 spese
- Sentenza Corte Appello NA n. 1140/17: avv. Biagio Di Meglio n.q. /Comune di Ischia  
Totale euro 2.623,04  
Di cui euro 2.623,04 spese
- Sentenza Gdp n. 1796/17: Pescheria Costa s.a.s. di Costa Ciro /Comune di Ischia  
Totale euro 12.692,54  
Di cui euro 6.610,02 spese
- Sentenza Gdp n. 1188/12: Polito Anna /Comune di Ischia  
Totale euro 2.374,00  
Di cui euro 1.274,00 spese
- Sentenza Gdp n. 508/17: De Angelis Fabio /Comune di Ischia  
Totale euro 1.408,53  
Di cui euro 936,53 spese

---

- Sentenza Gdp n. 663/16: Minutolo Giovanni /Comune di Ischia  
Totale euro 2.995,56  
Di cui euro 1.679,96 spese

del parere favorevole del responsabile del servizio contenzioso in ordine alla regolarità tecnica;

del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti adottati, giacchè debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti ex art. 194 comma 1, lett. a) ed all'unanimità dei presenti

**esprime parere favorevole**

**osserva**

**che per siffatti debiti fuori bilancio a mente dell'art. 194, lettera A del TUEL, l'Ente ha l'obbligo del riconoscimento e del relativo pagamento, fermo restando il gravoso addebito per spese e competenze, che sottrae liquidità.**

**Si prescrive all'Ente di evitare contenziosi laddove possibile al fine di una prudente ed oculata gestione finanziaria.**

**Il presente parere dovrà essere trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei Conti Campania.**

Il Collegio chiude la riunione alle ore 13.10 e dispone la trasmissione di copia del presente verbale ai soggetti interessati, indicati nella nota di trasmissione.


Ischia, li 02/08/2017

Il Collegio

dott. Maiorano Luigi ..... Presidente

dott. Canzano Giuseppe ..... Revisore

dott. Cadolini Pietro ..... Revisore



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Luigi Maiorano, the middle one for Giuseppe Canzano, and the bottom one for Pietro Cadolini. The signatures are written in a cursive style.





ALLEGATO A)

n.ordine	SENTENZE E D.I. ESECUTIVI	DATA NOTIFICA	CREDITORE	STATO DEL GIUDIZIO	SORTA CAPITALE	INTERESSI LIQUIDATI IN SENTENZA	RIVALUTAZIONE LIQUIDATI IN SENTENZA	spese CTU	SPESE e COMPETENZE di giudizio liquidate in sentenza edo D.I. comprensive di cpa e iva	Spese precatto	TOTALE LORDO €
1	sent. GdP n. 2184/16	28/11/2016	Buono Teresa		1.088,34	6,49		132,81	480,76		1.708,40
2	sent. GdP n. 2432/16	22/12/2016	Di Costanzo Ica		1.000,00				1.071,38		2071,38
3	sent. G.d.P. n. 2432/16	22/12/2016	Capuano Angela		5.216,71	66,71			2.422,40		7.705,82
4	sent. GdP n. 1545/16	19/01/2017	Lauro Michele		900,00	9,30			940,68		1.849,98
5	sent. GdP n. 122/17	25/01/2017	Verde Placida n.q.		1.000,00				1.056,80		2056,8
6	sent. G.d.P. n. 225/17	07/02/2017	Cervera Rosa		2.578,76	19,70		480,00	1.910,37		4.988,83
7	sent. G.d.P.N. 204/17	09/02/2017	Iuti Eva		2.372,67	13,23		376,00	2.034,81		4.796,71
9	sent. C.A. NA N. 4409/16	13/02/2017	Sommella Luca		5.740,00	1.547,64			6.673,06		13.960,70
10	sent. G.d.P.N. 972/16	06/03/2017	Sasso Oreste e Rea Immacolata		8.812,07	642,24		800,00	3.264,15		13.518,46
11	sent. Corte Appello NA. N. 1140/2017	29/03/2017	avv. Biagio Di Meglio n.q.						2.623,04		2.623,04
12	sent. GdP n. 1796/17	12/04/2017	Peschiera Costa s.a.s. di Costa Ciro		6.082,52	427,36			6.182,66		12.692,54
13	sent. GdP n. 1188/12	21/04/2017	Polito Anna		1.100,00	202,62			1.071,38		2.374,00
14	sent. GdP n. 508/17	09/06/2017	De Angelis Fazio		472,00	0,85			935,68		1.408,53
15	sent GdPr. 663/16	16/06/2017	Miruloto Giovanni		1.315,60	120,84			1.559,12		2.995,56
			<b>Totale €.</b>		<b>37.678,67</b>	<b>3.056,98</b>	<b>-</b>	<b>1.788,81</b>	<b>32.226,29</b>	<b>-</b>	<b>74.750,75</b>



Transazioni da trasmettere ai sensi della circolare n. 2757 del 20.10.2011 della Procura Reg. Corte dei Conti

Creditore	Data di sottoscrizione	Importo transatto €.	Numero rate	Note
Flaminia Garden s.r.l.	25.01.2017	780.000,00	3	Già trasmesso alla Corte dei Conti
Lo Piccolo Fabiana	25.01.2017	180.000,00	4	
Fallimento MA.FRA. s.r.l.	01.03.2017	736.751,66	3	
Consorzio ASMEZ	23.02.2017	70.776,10	3	
Mancusi Michele	05.06.2017	1.000,00	1	
Ventre Anna	06.06.2017	4.000,00	2	
Barrile Andrea	06.06.2017	2.000,00	2	
Di Costanzo Luigi	23.06.2017	1.200,00	1	



COMUNE DI ISCHIA
02. AGO. 2017
Prot. N. 26737

SPETT.LE COMUNE DI ISCHIA

C.A.

SINDACO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETARIO

RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO-  
FINANZIARI

ISCHIA, 02/08/2017

OGGETTO: PROTOCOLLO DEL VERBALE N. 21 PARERE RELATIVO A DEBITI  
FUORI BILANCIO.

SI TRASMETTE QUANTO IN OGGETTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. M. ...', is written in a cursive style.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

IL FUNZIONARIO

.....

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

.....

*Plato*

---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile del Servizio  
Dot. Antonio Bernasconi

li .....

---

---





- con voti favorevoli 9 contrari 6 [Trani Gianluca, Mattera Giustina, De Siano Domenico, Mazzella Antonio, Cenatiempo Ciro, Sorrentino Antuono]. Si dà atto che per il punto n. 12 del riconoscimento debiti fuori bilancio (sentenza), si assenta il consigliere Antonio Mazzella.

#### DELIBERA


- 1) di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive di cui allegato sub A);
- 2) Importo totale di euro 74.750,75 è da impegnare alla missione 01 – Programma 11 – Titolo 1;
- 3) di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, con separata votazione voti favorevoli 9 contrari 6 [Trani Gianluca, Mattera Giustina, De Siano Domenico, Mazzella Antonio, Cenatiempo Ciro, Sorrentino Antuono]. Si dà atto che per il punto n. 12 del riconoscimento debiti fuori bilancio (sentenza), si assenta il consigliere Antonio Mazzella.

Stampa illeggibile

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

MATTERA OTTORINO



Il VICE SEGRETARIO GENE

MONTUORI RAFFAELE




Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

~~25 AGO. 2017~~

Il Responsabile

II

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Raffaele Montuori



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

II

COMUNE DI ISCHIA	
28 NOV 2016	
Prot. N.	33969

12 DIC 2016  
*Ilolo*  
*Contenzioso*  
 N. 2136/16 SENT.  
 N. 1132/16 R.G.  
 N. 6325 Cron.  
 N. 26/09/16 Rep.  
 Ischia

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DOTT. SALVATORE CARRO, HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE  
 SENTENZA

NEL PROCESSO ISCRITTO AL N. 1132 R.G. AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2016,  
 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI,

TRA

BUONO TERESA, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. NICASIO  
 BUONO DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

ATTRICE,

E

COMUNE DI ISCHIA IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN  
 ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. CLAUDIA ZANGHI DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN  
 VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

CONVENUTO.

CONCLUSIONI

COME DA VERBALE D'UDIENZA E NOTE CONCLUSIVE DEPOSITATE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

PRELIMINARMENTE VA RILEVATO CHE LA DOMANDA DELL'ATTRICE NON È AFFETTA DA NULLITÀ PERCHÉ IL SUO CONTENUTO È SUFFICIENTE A CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO, ESSENDO STATO INDICATO OGNI PARTICOLARE A CIÒ NECESSARIO. SEMPRE PRELIMINARMENTE, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO, SI RITIENE CONDIVISIBILE L'ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE CHE, CON SENTENZA DEL 19/12/2006, HA AFFERMATO CHE «LA COMPETENZA DEI GIUDICI DI PACE SUBISCE IN BASE ALL'ARTICOLO 7 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE UNA LIMITAZIONE RADICALE SOLO CON RIGUARDO AI BENI IMMOBILI E NON ALLE AZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO RISPETTO ALLE QUALI SI APPLICANO DUE DIVERSI LIMITI DI VALORE, QUELLO GENERALE DI EURO 2.582,28 E QUELLO SPECIALE DI EURO 15.483,71 SE I DANNI SONO PROVOCATI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI. A TALE PACIFICA INTERPRETAZIONE (CFR. CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III N. 11170 DEL 11 LUGLIO 2003 SECONDO CUI "IN CASO DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NON CAGIONATI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O DI NATANTI PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE IL VALORE DELLA CAUSA NON DEVE SUPERARE I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO, PARI A LIRE CINQUE MILIONI") CONDUCE IN PRIMO LUOGO IL TESTO DELLA NORMA CHE ISTITUISCE UNA COMPETENZA GENERALE PER LE CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI, E QUINDI ANCHE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CHE COMPORTANO POTENZIALMENTE LA CONDANNA DEL DANNEGGIANTE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI RISARCIMENTO. IN SECONDO LUOGO, PER QUANTO RIGUARDA LA RATIO SOTTOSTANTE A TALE RIPARTO DI COMPETENZA, LA NORMA HA VOLUTO RIPRODURRE UNO STORICO LIMITE FUNZIONALE ALLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE (QUELLO RELATIVO AI BENI IMMOBILI) E FISSARE PER LE CAUSE RISARCITORIE CONNESSE ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI UN LIMITE DI VALORE PIÙ ELEVATO. QUEST'ULTIMA OPZIONE LEGISLATIVA SI GIUSTIFICA CON L'OBIETTIVO DELLA DEFLAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI PRESSO I GIUDICI CIVILI ORDINARI E SI BASA SUL PRESUPPOSTO DI UNA FREQUENTE SERIALITÀ DELLE QUESTIONI TRATTATE NEI PROCEDIMENTI DI RISARCIMENTO DA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE LI RENDE MAGGIORMENTE COMPATIBILI CON IL RITO PREVISTO PER LE CAUSE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE. QUESTE CONSIDERAZIONI EMERGONO CHIARAMENTE DAI LAVORI PREPARATORI DELLE RIFORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEI GIUDICI CIVILI E DAL SISTEMA COMPLESSIVO DEL CODICE RIFORMATO». PER QUANTO RIGUARDA, POI, LA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO ENTE, SI OSSERVA CHE, SECONDO UN'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE RIMASTO PER LUNGO TEMPO INCONTRASTATO, IN ORDINE AI DANNI SUBITI DALL'UTENTE PER OMESSA O INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA IL REFERENTE NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SAREBBE COSTITUITO - NON DALL'ART. 2051 COD. CIV., CHE SANCISCE UNA PRESUNZIONE INAPPLICABILE NEI CONFRONTI DELLA P.A., CON RIFERIMENTO AI BENI DEMANIALI, LADDOVE ESSI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI - MA DALL'ART. 2049 COD. CIV., CHE IMPONE, NELL'OSSERVANZA DELLA NORMA PRIMARIA DEL NEMINEM LAEDERE, OVVERO DEL FAR SÌ CHE LA STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO NON INTEGRI PER L'UTENTE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO. DETTA RESPONSABILITÀ, PERTANTO, SAREBBE CONFIGURABILE A CONDIZIONE CHE VENGA PROVATA DA PARTE DEL DANNEGGIATO L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE INSIDIOSA CARATTERIZZATA DAL DOPIO E CONCORRENTE REQUISITO DELLA NON VISIBILITÀ OGGETTIVA DEL PERICOLO E DELLA NON PREVEDIBILITÀ SUIETTIVA DELLO STESSO (CD. "INSIDIA E TRABOCCHETTO") - (CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 15707 DEL 08/11/2002; CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 2057 DEL 13/02/2002; CFR., CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 16179 DEL 21/12/2001; ANCORA, CASS. N. 7082 DEL 1997; CASS. CIV. N. 7742 DEL 1997, CASS. CIV. N. 5989 DEL 1988; CASS. CIV. N. 3991 DEL 1999). NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO PROPOSTE DELLE VARIANTI A TALE IMPOSTAZIONE. SECONDO UNA PRIMA DIFFERENTE RICOSTRUZIONE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO SU STRADA PUBBLICA



SOGGETTA AD USO INDIFFERENZIATO E GENERALE DEI CONSOCIATI, LA P.A. RISPONDEREBBE AI SENSI DELL'ART. 2051 COD. CIV. DEI DANNI CONSEGUENTI A CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STESSA. INFATTI, L'APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA (O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) POSTA DALLA NORMA RICHIAMATA SAREBBE GIUSTIFICATA DA UN POTERE DI SIGNORIA SUL BENE PUBBLICO IN OGNI CASO SUSSISTENTE IN CAPO ALLA PA, VISTO CHE LA STESSA VANTEREBBE POTERI DI GESTIONE, DISPONIBILITÀ E CONTROLLO SUL DEMANIO TALI DA ASSIMILARLA AD UN NORMALE CUSTODE EX ART. 2051 C.C. (PER TUTTE, CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 3651 DEL 20/2/2006). IN PARTICOLARE, DALLA PROPRIETÀ PUBBLICA DELLE STRADE, DISCENDEREbbe NON SOLO L'OBBLIGO DELL'ENTE PROPRIETARIO ALLA MANUTENZIONE, COME STABILITO DALL'ART. 5 DEL R.D. 15 NOVEMBRE 1923 N. 2056, MA ANCHE QUELLO DELLA CUSTODIA, CON CONSEGUENTE OPERATIVITÀ, NEI CONFRONTI DELL'ENTE STESSO, DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C.: RITENERE NON APPLICABILE ALLA P.A. ANCHE PER I BENI DEMANIALI LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA, MA SOLO QUELLA EX ART. 2043 C.C., COSTITUIREBBE UN INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA P.A. E, DI RIFLESSO, UN INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PER GLI UTENTI, IL DANNEGGIATO, ALLORA, NON SAREBBE PIÙ ONERATO DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DEL DANNO IN CONSEGUENZA DELL'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE QUALIFICABILE COME INSIDIA O TRABOCCHETTO, DOVENDO ESCLUSIVAMENTE PROVARE - COME AVVIENE DI REGOLA PER LE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA UNA COSA IN CUSTODIA - L'EVENTO DANNOSO E L'ESISTENZA DEL RAPPORTO EZIOLOGICO TRA LA COSA E L'EVENTO SUDDETTO. (CFR. CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 19653 DEL 1/10/2004; CASS. 22/4/1988, N. 4070; CASS. 20/11/1998, N. 11749; CASS. 21/5/1996, N. 4673;). SECONDO UN ULTERIORE ORIENTAMENTO "INTERMEDIO", POI, L'ART. 2051 C.C. POTREBBE TROVARE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO A QUEI BENI DEMANIALI CHE NON SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, MA VENGA UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA IN SITUAZIONI TALI DA RENDERE POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO ED UNA VIGILANZA IDONEA AD IMPEDIRE L'INSORGENZA DI CAUSE DI PERICOLO (CASS. 30 OTTOBRE 1984 N. 5567), OVVERO, ANCORA, QUALORA SI TRATTI DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI CHE PER LA LORO LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE CONSENTANO UNA ADEGUATA ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STESSA (CASS. 5/8/2005, N. 15675; CASS. N. 11446 DEL 2003; CASS. 1/12/2004, N. 22592; CASS. 15/1/2003, N. 488; CASS. 13/1/2003, N. 298; CASS. 23/7/2009, N. 11446). PIÙ RECENTEMENTE, IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 156/99, LA CORTE DI CASSAZIONE (SENT. 5208/07) HA CONDIVISIBILMENTE AFFERMATO CHE «IL FATTORE DECISIVO PER L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 2051 C.C. DEVE INDIVIDUARSI NELLA POSSIBILITÀ O MENO DI ESERCITARE UN POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SUI BENI DEMANIALI, CON LA CONSEGUENZA CHE L'IMPOSSIBILITÀ DI SIFATTO POTERE NON PUÒ RICOLLEGARSI PURAMENTE E SEMPLICEMENTE ALLA NOTEVOLE ESTENSIONE DEL BENE E ALL'USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, CONSIDERATI MERI INDICI DI TALE IMPOSSIBILITÀ, MA ALL'ESITO DI UNA COMPLESSA INDAGINE CONDOTTA DAL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CASO SINGOLO, CHE TENGA IN DEBITO CONTO INNANZITUTTO GLI INDICI SUDDETTI. CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DEMANIO STRADALE, POI, LA NECESSITÀ CHE LA CONFIGURABILITÀ DELLA POSSIBILITÀ IN CONCRETO DELLA CUSTODIA DEBBA ESSERE INDAGATA NON SOLTANTO CON RIGUARDO ALL'ESTENSIONE DELLA STRADA, MA ANCHE ALLE SUE CARATTERISTICHE, ALLA POSIZIONE, ALLE DOTAZIONI, AI SISTEMI DI ASSISTENZA CHE LO CONNOTANO, AGLI STRUMENTI CHE IL PROGRESSO TECNOLOGICO APPRESTA, IN QUANTO TALI CARATTERISTICHE ACQUISTANO RILIEVO CONDIZIONANTE ANCHE DELLE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI, RILEVANDO ANCORA, QUANTO ALLE STRADE COMUNALI, COME FIGURA SINTOMATICA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO EFFETTIVO CONTROLLO, LA CIRCOSTANZA CHE LE STESSA SI TROVINO ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO» (V. CASS. N. 3651/2006; N. 15384/2006). PERTANTO, DEVE AFFERMARSI CHE LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA È REGOLATA DALL'ART. 2051 C.C. SIA CONSIDERANDO LA PROPRIETÀ DEL BENE SIA CONSIDERANDO CHE L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INCOMBE SUGLI ENTI PROPRIETARI INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ESTENSIONE E DALL'USO GENERALE E DIRETTO CHE NE FACCIANO I CITTADINI. IN CONSEGUENZA, LADDOVE VENGA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'EVENTO E LA COSA, L'ENTE PROPRIETARIO HA LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA SUA RESPONSABILITÀ DANDO DIMOSTRAZIONE, SE VE NE SONO I PRESUPPOSTI, DEL CASO FORTUITO PREVISTO DALLO STESSO ART. 2051 C.C. OVVERO DI DARE PROVA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE (E, DUNQUE, COMPRENSIVE ANCHE DELL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE - NON POTENDO ESSERE POSTE A BASE DELLA DECISIONE PRESUNZIONI APODITTICHE E COME TALI CON RICONDUCIBILI ALL'ART. 2729 C.C.) PER EVITARE L'INSORGENZA O LA SUSSISTENZA DEL PERICOLO. INFATTI «L'ESTENSIONE PARTICOLARMENTE AMPIA DEL SISTEMA VIARIO E L'USO DA PARTE DEI CITTADINI, QUANDO RICORRANO CONGIUNTAMENTE, RILEVANO SOLTANTO COME CIRCOSTANZE LE QUALI - IN RAGIONE DELL'INCIDENZA CHE ABBIANO POTUTO AVERE SULL'ESPLETAMENTO DELLA VIGILANZA CONNESSA ALLA RELAZIONE DI CUSTODIA DEL BENE ED AVUTO RIGUARDO ALLE PECULIARITÀ DELL'EVENTO - POSSONO ASSUMERE RILIEVO SULLA BASE



DI UNA SPECIFICA E ADEGUATA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CASO FORTUITO E, QUINDI, DELL'ONERE CHE LA P.A. (O IL GESTORE) DEVE ASSOLVERE PER SOTTRARSI ALLA RESPONSABILITÀ, UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATA L'ESISTENZA DEL NESSO CAUSALE» (CASS. 1 OTTOBRE 2004, N. 19653). L'OBBLIGO DI CUSTODIA SANCITO DALL'ART. 2051 C.C., INFATTI, NON PUÒ CHE ESSERE LETTO UNITAMENTE ALLE NORME CHE STABILISCONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI, CON LA CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DA PARTE DI QUESTI ULTIMI DI INVOCARE IL CASO FORTUITO, AD ESEMPIO IL FATTO IMPREVEDIBILE O INEVITABILE DEL TERZO, PRELIMINARIAMENTE DIMOSTRANDO DI AVER CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AL PREDETTO OBBLIGO. IN TAL MODO, L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2049 C.C. ALLE FATTISPECIE RELATIVE AI DANNI DERIVANTI DAL SISTEMA VIARIO PER UN "AFFIEVOLIMENTO" DELLE POSSIBILITÀ DI CUSTODIA APPARE UN'INUTILE FORZATURA DEL DETTATO LEGISLATIVO, DERIVANTE, FORSE, DA UNA VETUSTA CONCEZIONE DELLO STATO E DELLA P.A. CHE QUALIFICA I CITTADINI COME SUDDITI E CHE NON CONSIDERA LO SCOPO DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. CHE È PROPRIO QUELLO DI FORNIRE SERVIZI COMUNI PER I CITTADINI STESSI E CHE NON CONSIDERA LE SPECIFICHE NORME CHE, SI RIPETE, IMPONGONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE VIARIA. D'ALTRA PARTE, LO STESSO D.LGS. 165/2001, NEL PREVEDERE LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA P.A. ED IL RELATIVO SISTEMA DI SANZIONI, HA INTESO ESCLUDERNE L'IMPUNIBILITÀ SIA NEI CONFRONTI DEI TERZI CHE DELLA STESSA P.A. PER CUI DEL TUTTO IMMOTIVATO APPARE L'INDIRIZZO "PROTETTIVO" NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO, LA P.A., CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE DI LEGGE È TENUTO NON SOLO A RISPONDERNE MA ANCHE AD AGIRE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI, SUOI DIPENDENTI, CHE NE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. PERALTRO, LA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO ATTIENE PIÙ ALLÀ CORRESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO LESO (L'INSIDIOSITÀ, INFATTI, ESCLUDE LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO STESSO) CHE ALLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA ED È COMUNQUE IRRILEVANTE AL FINE DI DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA: QUESTI SONO PIUTTOSTO ELEMENTI SINTOMATICI E, PERTANTO, LA LORO CONFIGURAZIONE NON È COMUNQUE SEMPRE SUFFICIENTE AFFINCHÉ NE DERIVI LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SOLO PERCHÉ ATTENGONO ALLO STESSO RAPPORTO CAUSALE TRA L'IPOTETICA CONDOTTA ILLECITA DELL'ENTE (OMISSIONE COLPOSA NELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA STRADA) E IL PREGIUDIZIO LAMENTATO. PERTANTO, LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DALLE COSE CHE SI HANNO IN CUSTODIA, STABILITA DALL'ART. 2051 C.C., È SEMPRE APPLICABILE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE DEL DEMANIO, PUR SE TALI BENI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI CITTADINI: UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA, SARÀ ONERE DELL'ENTE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI DIMOSTRARE EVENTUALMENTE DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L'INSORGENZA DEL PERICOLO ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE E, DUNQUE, CHE IL DANNO È CONSEGUENZA DI UN CASO FORTUITO (IN QUEST'ULTIMO CASO, NEANCHE LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO SAREBBE RILEVANTE, POSTO CHE IL CASO FORTUITO È SCRIMINANTE APPLICABILE ANCHE ALL'ART. 2043 C.C.) OVVERO CHE LA CONDIZIONE PERICOLOSA DEL BENE È DA RICONDURRE, ANCHE O IN VIA ESCLUSIVA, A DIVERSO FATTORE CAUSALE O CHE, COMUNQUE, ERANO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO (EX PLURIBUS CASS. N. 11250 DEL 2002; CASS. N. 6807 DEL 2002; SUL PUNTO SI VEDA ANCHE CORTE COST. N. 155 DEL 1990).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, NELLA FATTISPECIE IN ESAME, È EMERSO CHE L'ATTRICE È CADUTA ED HA RIPORTATO LESIONI INCIAMPANDO IN LIEVE CREPA PRESENTE SULLA STRADA DEL CONVENUTO COMUNE, MENTRE NON È EMERSA LA SCRIMINANTE PREVISTA DALL'ART. 2051 C.C. (CHE NON PUÒ PRESCINDERE DALLA PREVENTIVA DIMOSTRAZIONE DI AVER PREDISPOSTO TUTTE LE MISURE IDONEE AD EVITARE L'EVENTO DANNOSO PREVEDIBILE OVVERO DI AVER TENUTO UNA CORRETTA CUSTODIA). D'ALTRA PARTE, IN CONSIDERAZIONE DELL'EFFETTIVA CONSISTENZA DELLA CREPA DEL MANTO STRADALE IN QUESTIONE, NEANCHE È RISULTATO CHE L'ATTRICE ABBA AVUTO UN COMPORTAMENTO ATTENTO E PRUDENTE PER CUI LA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO DEVE ESSERE RIDOTTA AL 25% EX ART. 1227 C.C. POICHÉ, DALL'ISTRUTTORIA COMPIUTA NON È EMERSO CHE LA CADUTA IN QUESTIONE SIA STATA INEVITABILE ED È PRESUMIBILE CHE LA STESSA SIA STATA CAUSATA ANCHE DAL FATTO COLPOSO DELL'ATTRICE OVVERO DALLA SUA SCARSA "DILIGENZA".

IN CONSEGUENZA, IL CONVENUTO ENTE DEVE ESSERE CONDANNATO A RISARCIRE IL 25% DEI DANNI SUBITI DALL'ATTRICE CHE, CONSIDERANDO LA DOMANDA, SI LIQUIDANO EQUITATIVAMENTE E COSÌ RIDOTTI, IN CONSIDERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, DELLA RICHIESTA FORMULATA E CONDIVIDENDOSI L'ESPERITA C.T.U., IN COMPLESSIVI € 939,40 PER I DANNI NON PATRIMONIALI DI TIPO BIOLOGICO. LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DI TIPO MORALE DEVE INVECE ESSERE RESPINTA NON ESSENDO STATO ACCERTATO, EX ART. 185 C.P. ED INCIDENTER TANTUM, ALCUN FATTO ILLECITO. DEVE ALTRESÌ ESSERE RISARCITO IL DANNO



PATRIMONIALE CORRISPONDENTE ALLE SPESE MEDICHE E GENERALI SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DELL'ACCADUTO, CHE SI LIQUIDANO PER L'INTERO IN € 148,94.  
TRATTANDOSI DI DEBITO DI VALORE LIQUIDATO ALL'ATTUALITÀ, A TALE SOMMA DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE, MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE STESSO, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO (18/1/2016) ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA. SPESE E COMPETENZE DEL PROCESSO SEGUONO LA PARZIALE SOCCOMBENZA, VENENDO RIDOTTE ALLA METÀ, ADEGUATAMENTE AL VALORE DELLA CAUSA ED ALL'ATTIVITÀ SVOLTA.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE,

- 1) DICHIARA CHE IL COMUNE DI ISCHIA È RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DALL'ATTRICE AI QUALI LA STESSA HA CONTRIBUITO NELLA MISURA DEL 75%.
  - 2) CONDANNA IL COMUNE DI ISCHIA A RISARCIRE IL 25% DEI DANNI SUBITI DALL'ATTRICE MEDIANTE PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.088,34 OLTRE INTERESSI LEGALI CALCOLATI SU TALE SOMMA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE, MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO INDICATA IN MOTIVAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA;
  - 3) CONDANNA IL COMUNE DI ISCHIA AL PAGAMENTO DEL 25% DELLE COMPETENZE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ATTRICE CHE COSÌ RIDOTTE SI LIQUIDANO IN € 31,25 PER LE SPESE, OLTRE AD UN QUARTO DI QUANTO EVENTUALMENTE ANTICIPATO/LIQUIDATO AL C.T.U., ED IN € 301,25 PER ONORARI, OLTRE SPESE GENERALI, IVA E CPA CON ATTRIBUZIONE AL SUO DIFENSORE.
- LA PRESENTE SENTENZA È ESECUTIVA COME PREVISTO DALLA LEGGE.  
COSÌ DECISO IN ISCHIA IL GIORNO 23/9/2016

IL GIUDICE DI PACE  
DOTT. SALVATORE CARRO



REPUBBLICA ITALIANA - LE LEGGI

UFFICIO DEL CANCELLIERE DI ISCHIA

Comandiamo a tutti gli Ufficiali di Ischia che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di prestare in detto Ufficio il servizio di Pubblico Ministero di darli esecuzione e a tutti gli effetti della forza pubblica di concorrere a questo fine con ogni provvedimento necessario.

Copia conformi agli originali, ad un esemplare del Giudice di Pace di Ischia, in data 22/11/1911.

Ischia, il 22/11/1911

Il Cancelliere  
*Nicòs Buono (c.a.s.)*

la presente copia è conservata in forma esemplare  
 Ischia, il 22/11/1911

Il Cancelliere  
 Nicòs Buono

Il Cancelliere  
 Nicòs Buono

Il Cancelliere  
 Nicòs Buono

Isola di Ischia, Nicòs Buono, nelle qualità ministeriali.

- Comune di Ischia, in persona del Sindaco p. t. con  
 sede in Ischia alla via Garibaldi 1.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
 Sez. Distaccata di Ischia  
 L'Ufficiale Giudiziario  
 (Dott. Antimo PUCA)

*M. P. U.*  
*Nicòs Buono*  
 22/11/1911





**Oggetto:** Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

**Mittente:** BRUNELLA BAGGIO <brunellabaggio@avvocatinapoli.legalmail.it>

**Data:** 22/12/2016 11:55

**A:** protocollo@pec.comuneischia.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

-----  
- Allegati: -----

sentenza Di Costanzo Ida-Comune Ischia quale attrib.24112016 (1).pdf	910 KB
nota spese Di Costanzo-Comune Ischia (1).pdf	312 KB
procura ad litem avv. Brunella Baggio24112016.pdf	33,5 KB
relata (8).pdf	8,6 KB

COMUNE DI ISCHIA
22 DIC 2016
Prot. N. ....37383.....



N. 2.532/16 SENT.  
3.657/16 R.G.  
72.03/16 Cron.  
N. Rep.  
Ischia 17/10/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.  
Cron.  
Rep.

Il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Angela Castagnaro,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

COMUNE DI ISCHIA
22 DIC 2016
Prot. N. 37383

riservata all'udienza del 19 settembre 2016 nella causa iscritta al N° 3651 dell'anno 2014 del ruolo generale degli affari civili, promossa

da

Di Costanzo Ida, nata a Ischia il 25/10/1968 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla Via Bosco dei Conti n.34, localita Fiaiano, c.f. DCSDIA68R65E329X, elettivamente domiciliata in Forio (Na) alla Via Cesare Piro n.3, presso lo studio dell'avvocato Apollonia Calise, c.f. CUSPLN65A43D702N, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

Nei confronti di

Comune di Ischia, c.f. 00643280639, in persona del Sindaco p.t., Ing. Giuseppe Ferrandino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iacono, c.f. CNINTN53L16B924Q, presso il cui studio in Casamicciola Terme (Na) al Corso Garibaldi n.16, elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTO

E

il Comune di Ischia, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pomigliano d'Arco (Na) in Via Maseria Chavettieri n.2

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

Avente ad oggetto risarcimento danni derivati in Ischia in data 11 ottobre 2016; CONCLUSI, come da atti, verbali di causa e note conclusive in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente pubblicata in data 25 settembre del 2014 la sig.ra Di Costanzo Ida, rappresentata come sopra, ha convenuto in giudizio il Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni

R.G. 1/02014

personali riportate in seguito ad una caduta sul marciapiede sconnesso di una strada comunale.

Più nel dettaglio l'attrice espone che in data 18 marzo del 2010 verso le ore 16:00 c.ca mentre, come pedone, percorreva il marciapiede della Via Iasolino, giunta in prossimità del negozio cartoleria denominato "ABC" inciampava a causa di una buca presente tra i basoli, sconnessi, della pavimentazione riportando lesioni consistenti in "trauma discorsivo con SLO collo piede sx" come accertato con referto del P.S. Ospedale Rizzoli, presso il quale l'infortunata venne prontamente trasportata ed assistita.

Dopo rituale messa in mora, rimasta inevasa, l'attrice si rivolgeva a giustizia, allegando la responsabilità del Comune di Ischia quale custode, ex art. 2051 c.c. o, comunque, per illecito, ex art. 2043 c.c. chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni per le lesioni personali riportate, vinte, con attribuzione, le spese del giudizio.

Si è costituito ritualmente il Comune di Ischia resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto in quanto nulla per genericità, infondata e sfornita di prova; in particolare il Comune escludeva ogni sua responsabilità allegando che, nel periodo del supposto incidente, l'area era interessata a lavori di riqualificazione e manutenzione ed affidata in custodia a terzi, la società appaltatrice CIET Standard srl, dalla quale chiedeva la chiamata in causa in quanto effettiva legittimata passiva, responsabile del cantiere, concludendo, in conformità, per il rigetto della domanda, o, in subordine, dopo l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata, condanna, anche concorsuale, della chiamata in causa vinte le spese del giudizio.

Alla prima udienza questo giudice ammetteva la chiamata in causa del terzo, la CIET Srl, rinviando opportunamente l'udienza.

Quindi, esperito, senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con un testimone di parte attrice e con documenti; all'udienza del 19/09/2016 sulle richiamate conclusioni e con scambio di memorie difensive, la causa è stata riservata a sentenza.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della chiamata in causa CIET Standard srl, non costituitasi, quantunque ritualmente citata in giudizio.

Sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, come condizione dell'azione rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base della prospettazione effettuata dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n. 12286 in Mass. Giur. It., 2004; nello stesso senso Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2005, n. 24457); come questione di merito, soggetta all'onere di allegazione e prova delle parti, relativa alla titolarità attiva e passiva del rapporto dec. 17 in giudizio, la legittimazione attiva è provata con la documentazione medica e con la testimonianza acquisita; la legittimazione passiva del Comune di Ischia, quale proprietario della strada e marciapiede dove è avvenuto l'incidente, è provata con il

este e, documentalmente, con la attestazione del responsabile Area Tecnica del  
4/06/2015.

L'eccezione di nullità della domanda è infondata; infatti trova applicazione l'art. 318 c.p.c.  
in virtù del quale, per l'orientamento alla semplificazione ed alla, prevalente, oralità del  
procedimento innanzi al giudice onorario, è richiesto un contenuto minimo della domanda  
introductiva, che può essere proposta anche oralmente, notevolmente più scarso rispetto  
l'analoga norma prevista per la domanda davanti al Tribunale, al punto che l'atto di  
citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui, per mancata o incompleta esposizione  
dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ. sez. I 30 aprile 2005,  
9025), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, nel quale l'attrice aveva provveduto ad  
allegare documentazioni fotografica del luogo dell'incidente, peraltro precisato anche a  
verbale di l'udienza, e pertanto alcun equivoco né limitazione del diritto di difesa del  
avvenuto poteva sorgere al riguardo.

quanto riguarda l'oggetto del giudizio (*causa petendi*), fermo il differente regime  
laboratorio, nessuna norma impedisce che l'attore possa invocare sotto entrambi i profili,  
art. 2051 e 2043 c.c. la responsabilità del convenuto (cfr. sul punto, tra le tante  
Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.01.2014 n° 999).

merito la domanda è fondata ed andrà, accolta, come segue.

este indotta sig.ra Di Costanzo Ornella, sorella dell'attrice, ha confermata i fatti  
narrati in citazione relativamente al luogo ove è avvenuto l'incidente, alle cause dello  
stesso ed alle lesioni riportate dall'attrice, mentre le osservazioni critiche della difesa  
avvenuta non sono sufficienti a compromettere la attendibilità della testimone, le cui  
affermazioni sono, inoltre, riscontrate da elementi di forte valenza indiziaria: referto del  
Ospedale Rizzoli, nel quale, nell'immediatezza dei fatti (a distanza di circa un'ora  
dall'incidente) l'infortunata dichiarava di essersi procurate le lesioni in seguito a caduta  
sulla pubblica via.

In particolare il Comune, per contestare l'attendibilità della testimone, ha osservato che il  
marciapiede, lato affollato, dove sarebbe avvenuto l'incidente, è stato realizzato solo in  
occasione dei lavori di riqualificazione affidati alla chiamata in causa e terminati nel 2004, per  
l'epoca dei fatti la zona non era dotata di marciapiedi, circostanza, smentita dal

del 30/1/2014

notorio relativo all'esistenza nella zona di un marciapiedi, inteso, secondo la definizione data dal d.l.s. art. 3 n.33 come "parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni", mentre, sempre per dato di comune conoscenza, i lavori eseguiti hanno interessato la riqualificazione e manutenzione della zona, ivi compreso il marciapiedi e la pavimentazione dello stesso; per cui, conclusivamente, correttamente la testimone riferisce di un incidente avvenuto sul marciapiede della strada comunale, senza incorrere in alcuna falsità.

Pertanto, sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito, questo giudice ritiene accertati i fatti dedotti in citazione, relativamente alla caduta dell'attrice, nelle circostanze spazio temporali indicate, a causa di una buca creatasi tra le piastrelle che, all'epoca, costituivano la pavimentazione del marciapiede, non visibile e non evitabile, in quanto, come riferito dalla teste, il materiale che legava le piastrelle, cedeva improvvisamente, sotto il piede del pedone.

In diritto: la fattispecie integra la responsabilità del Comune di Napoli ex art. 2051 del c.c. atteso che era preciso obbligo del Comune <sup>di Napoli</sup> in quanto custode, <sup>in loco</sup> controllare l'area di pertinenza, mantenerla in perfetta efficienza ed adottare tutti gli accorgimenti utili ad impedire che, all'interno di quella zona - come dell'intera della rete viaria comunale - si creassero situazioni potenzialmente pericolose e suscettibili di arrecare danni a terzi.

Come noto negli ultimi anni la Cassazione, mutando un precedente orientamento, ha ritenuto l'applicabilità dell'art.2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui si era verificato il danno sia di un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa. E ciò anche per quanto riguarda il danno stradale.

In particolare la Cassazione ha affermato che il Comune, per la proprietà pubblica sulle strade poste all'interno dell'abitato, è tenuto non solo alla manutenzione, ma anche alla custodia, con conseguente applicabilità ad esso della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c. ( cfr. Corte di Cassazione Civile, sezione terza. Sentenza 11311 del 09/05/2009. Cass. civ. Sez. III, 28-09-2009, n. 2075 ).

atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli (Cass. n. 20825 del 2006, Cass. n. 16670 del 2006, Cass. n. 15383 del 2006, Cass. n. 6515 del 2004, Cass. n. 13266 del 2000). Dalle risultanze processuali non si evince, infatti, che l'area di cantiere fosse stata completamente erucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale e pertanto si deduce come l'ente titolare ne avesse conservata la custodia, sia pure insieme all'appaltatore. (Cass. nn. 15383 e 20825 nel 2006)"

Relativamente all'eccepito concorso della danneggiata nell'evento, per consolidata Giurisprudenza di legittimità, occorre verificare "... se il comportamento (emissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, parimenti il medesimo, qualora sia di solo sufficiente a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti: l'interruzione del nesso di causalità, astrattamente, può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio in caso di uso del tutto improprio del bene demaniale o al di fuori delle regole prescritte, si da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecto" (per tutte, cfr. Cass. n. 9546 del 2010). In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata) ai fini del nesso causale, escludendo o configurando un apporto concorrente; nel caso di specie, come è del tutto evidente, alcuna colpa, per quanto residuale, può essere attribuita alla danneggiata che usava del marciapiede della pubblica via in maniera del tutto conforme ed adeguata, per cui, alla luce della dinamica sopradescritta, l'evento dannoso deve ritenersi del tutto imprevedibile, inevitabile ed alcuna colpa, per quanto residuale, può essere attribuita alla danneggiata.

Ne consegue che sia il convenuto Comune di Ischia, che la chiamata in causa, società appaltatrice dei lavori, dovranno essere condannati, in solido, al risarcimento, integrale, dei danni per le lesioni riportate dall'attrice nell'incidente in oggetto.

L'esistenza dei danni ed il nesso causale con l'incidente sono provati, idoneamente, il teste, infatti, ha dettagliatamente descritto le lesioni e la sintomatologia che l'attrice

lamentava, lesioni successivamente confermate dal referto redatto nell'immediatezza dell'incidente (meno di un'ora dopo) presso il P.S. Ospedale Rizzoli

Relativamente alla quantificazione del danno il decidente, per non gravare di ulteriori spese la causa, non ha ritenuto disporre che, considerato che trattasi di semplice distorsione, con prognosi di gg. 7; pertanto con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., quantifica in € 1.000,00 ai valori attuali, la somma congrua ed equa per il completo ristoro del danno per le lesioni personali riportate dall'attrice.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex artt. 91 ultimo comma e 93 c.p.c., in base al vigente D.M. 55/14 con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ischia definitivamente decidendo, sulla domanda proposta da Di Costanzo Ida, nei confronti del Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., nonché della CIET Standard Srl, in persona del legale rapp.te p.t., chiamato in causa, contumace, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta così provvede:

- accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Ischia e della CIET Standard sri per le lesioni riportate dall'attrice


- Accoglie la domanda,

conseguentemente condanna, in solido, il convenuto Comune, in persona del Sindaco p.t. e la società chiamata in causa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attrice Di Costanzo Ida della somma di € 1.000,00 per le lesioni personali, corrisposta di attualità

- Condanna, altresì, sempre con vincolo solidale, il convenuto e la chiamata in causa, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 750,00 di cui € 50,00 per spese esenti ed il residuo per compensi, oltre spese generali i.v.a e c.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Ischia l'11/10/2016



IL GIUDICE DI PACE

*[Handwritten signature]*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti  
ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, il Pubblico  
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica  
di concosrarvi quando ne siano legalmente richiesti.  
Copia conforme all'originata esistente negli Archivi del Tribunale di  
Pace di Ischia, si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. G. Russo  
Enrico Russo Antonio Russo  
Ischia, il 22.11.16



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*[Signature]*

4

Avv. Brunella Baggio

con il presente Vi conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge. Vi autorizzo, altresì, a richiedere copie esecutive della sentenza n. 2432/16. Ritengo il Vs. operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso di Voi in Forio alla Via Cosare Piro n.5. Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, come previsto dal D.Lvo 196/93, autorizzo il loro trattamento affinché possiate espletare, anche a mezzo collaboratori, sostituti e/o delegati sia interni che esterni allo Studio, il mandato conferito.

Salvo Di Costanzo

tel. è da fornire  
Quercigno

Avv. Brunella Baggio  
Via G.Mazzella,36  
80075 Forio (Na)  
Tel. & Fax 081.33320161  
C.F.: BGGBNL64S57E329K  
P.I. 07159710636  
Pec: brunellabaggio@avvocatinapoli.legalmail.it  
c-mail: avv.baggiob@libero.it

Spett.le  
Comune di Ischia  
-in persona del sindaco p.t.-  
Ufficio Contenzioso  
Via Isolino n.1  
Ischia

Oggetto: nota spese per la Sig.ra DI COSTANZO Ida / Comune di Ischia – sentenza Giudice di Pace di Ischia – dott.ssa Castagliuolo – n.2432/16, depositata il 17.10.16, notificata il, a mezzo pcc, al difensore costituito – avv. Antonio Iacono - ed il al Comune di Ischia,

**Somme da liquidare in favore di Di Costanzo Ida:**

sorta capitale €. 1.000,00  
Totale €. 1.000,00

IBAN Di Costanzo: IT 32B0760103384000040787837– Poste Italiane Spa.

**Somme da liquidare in favore dell'avv. Brunella Baggio, quale difensore antistatario:**

Competenze professionali liquidate in sentenza	€. 750,00
Spese generali liquidate in sentenza (15%)	€. 105,00
	€. 805,00
C.P.A. (4%)	€. 32,20
Iva (22%)	€. 184,18
	€.1.021,38 –
R.A. (20%)	€. 161,00
	€. 900,38
Spese imp. liquid. in sentenza	€. 50,00
Somma totale a pagarsi a favore dell'avv. Brunella Baggio	€. 950,38

Iban: IT

Si invita, nel contempo, a provvedere in tempi brevi al pagamento delle indicate somme; in mancanza, si procederà come per legge.

Distinti saluti.

Li, 24.11.2016

Avv. Brunella Baggio

## **RELAZIONE DI NOTIFICA** **ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritta Avv. Brunella Baggio (C.F. BGGBNL64S57E329K), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, procuratore di se medesima e difensore di Ida Di Costanzo (C.F. DCSDIA68R65E329X) in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

### **HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, sentenza Giudice di pace di Ischia n.2432/2016, procura ad litem nonché nota spese a:

- Comune di Ischia in persona del Sindaco pt, all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comuneischia.it](mailto:protocollo@pec.comuneischia.it) estratto dal Registro PP.AA.

(<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente [brunellabaggio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:brunellabaggio@avvocatinapoli.legalmail.it) iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

### **ATTESTO**

- ai sensi dell'art. 3-bis L 53-1994, che gli allegati files sentenza Di Costanzo Ida-Comune Ischia quale attrib.24112016 (1).pdf ("sentenza Giudice di pace di Ischia n.2432/2016"), procura ad litem avv. Brunella Baggio24112016.pdf ("procura ad litem") e nota spese Di Costanzo-Comune Ischia.pdf ("nota spese") sono copie conformi agli originali da cui sono stati estratti.


F.to digitalmente da  
**Avv. Brunella Baggio**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: SENTENZA CAPUANO

Mittente: "Per conto di: contenzioso@pec.comuneischia.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 16/01/2017 08:55

A: Ufficio protocollo <protocollo@pec.comuneischia.it>



### Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/01/2017 alle ore 08:55:28 (+0100) il messaggio "Fwd: POSTA CERTIFICATA: SENTENZA CAPUANO" è stato inviato da "contenzioso@pec.comuneischia.it"

indirizzato a:

protocollo@pec.comuneischia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20170116085528.13700.06.1.68@pec.aruba.it

*Pilato*  
*Contenzioso*  
30 GEN 2017

— postacert.eml —

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: SENTENZA CAPUANO

Mittente: "Comune di Ischia - Uff. Contenzioso" <contenzioso@pec.comuneischia.it>

Data: 16/01/2017 08:54

A: Ufficio protocollo <protocollo@pec.comuneischia.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SENTENZA CAPUANO

Data: Fri, 13 Jan 2017 17:50:28 +0100

Mittente: Per conto di: [mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it) <posta-certificata@legalmail.it>

Rispondi a: MARIA ARTURO <[mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it)>

A: [contenzioso@pec.comuneischia.it](mailto:contenzioso@pec.comuneischia.it), [protocollo@pec.comuneischia.it](mailto:protocollo@pec.comuneischia.it)

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/01/2017 alle ore 17:50:28 (+0100) il messaggio "SENTENZA CAPUANO" è stato inviato da "[mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it)" indirizzato a:

[protocollo@pec.comuneischia.it](mailto:protocollo@pec.comuneischia.it)

[contenzioso@pec.comuneischia.it](mailto:contenzioso@pec.comuneischia.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 983D4437.00009309.98BCD349.639026E1.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 13/01/2017 at 17:50:28 (+0100) the message "SENTENZA CAPUANO" was sent by "mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:  
protocollo@pec.comuneischia.it  
contenzioso@pec.comuneischia.it  
The original message is attached.

Message ID: 983D4437.00009309.98BCD349.639026E1.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** SENTENZA CAPUANO

**Mittente:** MARIA ARTURO <mariaarturo1@avvocatinapoli.legalmail.it>

**Data:** 13/01/2017 17:50

**A:** contenzioso@pec.comuneischia.it, protocollo@pec.comuneischia.it

Si invita al pagamento degli importi di cui alla sentenza allegata.

Cordiali Saluti.

Avv. Arturo Maria

-----

---

— Allegati: —

daticert.xml	839 bytes
postacert.eml	1,4 MB
postacert.eml	1,4 MB
COPIA CONFORME TITOLO ESECUTIVO CAPUANO.pdf	701 KB
relata di notifica.pdf	329 KB
daticert.xml	980 bytes

N. 311/14 SENT.  
N. 2480/14 F. 3.  
N. 2944/14 c. n.  
N. 227/14 h.p.  
Ischia. 27/11/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ischia dott. Ariuro Uccello ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al N.R.G. 3480/14, riservata all'udienza del 21.09.2016

**T R A**

Capuano Angela, C.F. CPNNGI62B42E329J, rappr. e dif. in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Maria Arturo ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Forio (NA), via Casa Polito n.2/bis

- attrice -

**E**

Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., C.F. 0064328063, dom.to per la carica in Ischia (NA), via lasolino n.1, elett.te dom.to in Ischia (NA), via M. Mazzella n.38 presso lo studio dell'avv. Valeria Pesce che lo rappr. e dif. in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato

- convenuto -

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: all'udienza del 21.09.2016 le parti concludevano come da verbale.

**F A T T O**

Con atto di citazione ritualmente notificato Capuano Angela conveniva in giudizio il Comune di Ischia chiedendo il risarcimento dei danni personali subiti in conseguenza dell'evento accaduto il giorno 10.06.14, di pomeriggio, allorché, mentre percorreva a piedi il Molo Redentore, all'interno del Porto di Ischia, rovinava al suolo per la presenza di una buca nel manto stradale non segnalata né visibile.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Ischia che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.

Acquisita quindi la documentazione necessaria, espletata prova testimoniale nonché CTU medico-legale, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21.09.16 la causa veniva riservata per la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente ritiene il giudicante opportuno evidenziare che la principale *quaestio juris* oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente al regime di responsabilità aquiliana concretamente applicabile nella fattispecie *de qua*.

Sull'argomento va invero osservato che, se è vero che la giurisprudenza della Suprema Corte era precedentemente orientata nel senso di ritenere inapplicabile il diverso regime di responsabilità di cui all'art.2051 cc. in tutte le ipotesi in cui si trattasse di beni demaniali (in particolare le strade) rispetto ai quali si riteneva impossibile un concreto ed efficace controllo o costante vigilanza da parte dell'Ente territoriale (per tutte: Cass. n.24617/2007), è altrettanto vero che la più recente elaborazione giurisprudenziale in materia (a partire da Cass. n.20427/08) ha invece mutato opinione, sostenendo la piena operatività del regime di cui all'art.2051 cc. anche con riferimento agli "... *Enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere ...*" (così da ultimo: Cass.8157/09; Cass. 24428/09; Cass. 24419/09; Cass. 24529/09; Cass. 4039/2013; Cass. 287/2015).

Sulla scorta dunque del recente, costante ed univoco orientamento giurisprudenziale dello S.C., l'art.2051 cc. resta pienamente applicabile anche agli



2480/2014

Enti territoriali per i beni demaniali (nella specie le strade) di cui essi siano proprietari, con la conseguenza che l'indagine sulla responsabilità degli Enti medesimi per i danni provocati dai suddetti beni va condotta tenendo conto dei criteri di imputazione propri dell'art.2051 cc. e non di quelli dell'art.2043 cc., conservando detta norma carattere residuale nelle sole fattispecie nelle quali non sia in concreto invocabile il principio di cui al suddetto art.2051 cc.

Corollario di tale principio è che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A. per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni.

Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode (così testualmente: Cass. 20427/08).

Nei casi di specie poi, avendo l'attrice anche espressamente richiamato anche la norma di cui all'art.2051 cc. (richiamo peraltro non indispensabile giusta il principio generale "jura novit curia"), è tuttavia possibile individuare, nelle allegazioni e deduzioni dei fatti posti a fondamento della domanda, i presupposti e le condizioni richiesti per l'operatività della suindicata norma, constando comunque il riferimento alla condotta omissiva (*reote*: mancata manutenzione) concretamente ascrivibile a carico dell'Ente territoriale proprietario della strada.

Alla luce dei principi innanzi illustrati e che sono pienamente condivisi dallo scrivente, la domanda è dunque fondata.

Invero, dall'istruttoria espletata risulta, ad avviso del giudicante, soddisfatto l'onere probatorio che incombeva a carico dell'attrice per la fattispecie oggetto del giudizio.

Ed infatti, le dichiarazioni rese dai testi indotti dall'attrice, che hanno confermato le circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, consentono di ritenere sussistente la prova del fatto-avento (*reote*: condotta omissiva) ed il nesso di consequenzialità dei danni subiti dall'attrice con il suddetto fatto.

Il teste lacono Agostino, indotto dall'attrice, invero riferisce testualmente: "... eravamo entrambi (anche l'attrice: n.d.r.) diretti verso il Molo del Redentore dove ci attendevano parenti ... lungo la detta via comunale lasolino ad un certo punto la sig.ra Capuano è finita con il piede destro in una buca che si trovava sul manto stradale ... nel mettere il piede in detta buca la sig.ra Capuano cadeva a terra facendosi male alla caviglia ed al piede ... non era assolutamente visibile né segnalata ... lamentava un forte dolore al piede e aveva enorme difficoltà a camminare ... preciso che la buca era posta in una posizione che, nell'immetterci e percorrere la via lasolino, non potevamo avvedarcene ovvero mancava alcun segnale ... le persone del posto riferirono che la detta buca aveva fatto già altre vittime di caduta e che la strada era in dissesto ... il tratto di marciapiede in corrispondenza della buca era all'epoca ostruito da macchine in sosta che non consentivano la salita per cui era inevitabile percorrere quel tratto di manto stradale ...".

La deposizione ha quindi trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall'altro teste escusso dall'attrice, avendo Buono Antonio riferito quanto segue: "... mi trovavo nei pressi della buca ove ha messo il piede ... la sig.ra Capuano aveva incominciato a percorrere via lasolino in direzione Molo del Redentore quando all'improvviso è caduta a terra per la presenza di una buca sul manto stradale che assolutamente non avevamo notato perché lì c'era un avvallamento ... questa buca non era ben visibile e non vi era alcun segnale che la facesse evitare a chi percorreva quel tratto di strada ... la sig.ra Capuano aveva un forte dolore al piede destro e non riusciva a muoversi ...".



La descrizione dell'evento prospettato dall'attrice nell'atto introduttivo ha dunque trovato riscontro nella deposizione resa dai testi indotti dall'attrice che hanno confermato la presenza dell'anomalia (*id est* buca con pavimentazione stradale sconnessa) del fondo stradale individuandola quale causa della caduta e delle conseguenti lesioni personali subite dall'attrice.

Di contro l'Ente pubblico territoriale proprietario della strada non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad esonerarlo da responsabilità, non emergendo peraltro elementi atti ad integrare quelle cause estrinseche e/o estemporanee idonee a concretare il suddetto caso fortuito, dovendosi ragionevolmente e logicamente ritenere, anche dalle risultanze istruttorie acquisite, che l'evidenziato difetto del manto stradale in questione, fosse ampiamente prevedibile, tanto da far reputare legittimamente pretendibile un adeguato e tempestivo intervento da parte dell'Ente comunale, nella specie colpevolmente mancante.

Va conseguentemente dichiarata l'esclusiva responsabilità del Comune di Ischia nella determinazione dei danni subiti dall'attrice.

Per quanto concerne la determinazione e quantificazione del danno subito, ritiene il giudice pienamente attendibile e processualmente utilizzabile la CTU medico-legale redatta dal dott. Forte, apparendo le conclusioni ivi rassegnate logicamente e tecnicamente congrue in relazione alla documentazione medica in atti ed alle lesioni eziologicamente riconducibili all'evento per cui è causa.

Sulla scorta di tale consulenza si ritiene dunque equo e congruo liquidare il danno subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa nella complessiva somma di €. 5.216,71 alla luce delle indicazioni di cui alla L. 57/2001 applicabile nel caso di specie quantomeno sotto il profilo di parametro legale per ipotesi di microlesioni.

All'importo suddetto di perviene dunque secondo il seguente conteggio:

- €. 2.247,76 per danno biologico del 3% in soggetto di anni 52 al momento del sinistro;
- €. 2.074,50 per una I.T.T. di gg.30 (€. 46,10 ciascuno) e di ulteriori gg.30 al 50% (€. 23,05 ciascuno);
- €. 864,45 per il pregiudizio non patrimoniale patito dall'attrice in considerazione della durata del periodo di inattività forzata e della conseguente limitazione alla piena esplicazione della sua persona (pari al 20% del danno biologico complessivo);
- €. 30,00 per spese mediche forfettariamente determinate.

La somma innanzi indicata viene liquidata all'attualità, mentre sulla stessa, devalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT, andranno poi calcolati gli interessi al tasso legale a far tempo dall'evento e fino alla presente sentenza, nonché, sulla somma così determinata, gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dell'attrice anticipatorio ex art.93 cpc. ~~con riferimento all'effettivo valore della controversia ed all'effettiva attività svolta, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.~~

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ischia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna il Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Capuano Angela della complessiva somma di €. 5.216,71 oltre gli interessi come di sopra;

- condanna altresì esso Comune di Ischia alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi €. 1.900,00 oltre ad €. 150,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Maria Arturo ex art.93 cpc.;

P. G. N. 3480/2014

- pone definitivamente a carico del Comune di Ischia le spese di CTU liquidate in favore del dott. Domenico Forte in complessivi €. 450,00 previo rimborso all'attrice di quanto eventualmente già versato.  
Così deciso in Ischia, 19.11.2015

Il Giudice di Pace  
dott. Antonio Piccolo





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

COPIA

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme dell'originale esistente nella cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell'Avv. MARIA ARTURO  
La presente copia è conforme alla copia rilasciata in formula esecutiva il 06/12/2014.

Ischia, 06/12/2014

Il Funzionario Giudiziario  
Vincenzo Abrogato





COMUNE DI ISCHIA  
19. GEN. 2017  
Prot. N. 1806



53/14

N. 3892/14 R.  
2014 CR  
20 GEN 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DOTT. SALVATORE CARRO, HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE  
SENTENZA

NEL PROCESSO ISCRITTO AL N. 3892 R.G. AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2014,  
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI,

*P. Iorio*  
*20 GEN 2014*

T R A

LAURO MICHELE SALVATORE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. GIACOMO IORIO DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

ATTORE,

E

COMUNE DI ISCHIA IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. AGATA BANFI DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

COME DA VERBALE D'UDIENZA E NOTE CONCLUSIVE DEPOSITATE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SECONDO UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE RIMASTO PER LUNGO TEMPO INCONTRASTATO, IN ORDINE AI DANNI SUBITI DALL'UTENTE PER OMESSA O INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA IL REFERENTE NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SAREBBE COSTITUITO - NON DALL'ART. 2051 COD. CIV., CHE SANCISCE UNA PRESUNZIONE INAPPLICABILE NEI CONFRONTI DELLA P.A., CON RIFERIMENTO AI BENI DEMANIALI, LADDOVE ESSI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI - MA DALL'ART. 2043 COD. CIV., CHE IMPONE, NELL'OSSERVANZA DELLA NORMA PRIMARIA DEL NEMINEM LAEDERE, OVVERO DEL FAR SÌ CHE LA STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO NON INTEGRI PER L'UTENTE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO. DETTA RESPONSABILITÀ, PERTANTO, SAREBBE CONFIGURABILE A CONDIZIONE CHE VENGA PROVATA DA PARTE DEL DANNEGGIATO L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE INSIDIOSA CARATTERIZZATA DAL DOPPIO E CONCORRENTE REQUISITO DELLA NON VISIBILITÀ OGGETTIVA DEL PERICOLO E DELLA NON PREDIDIBILITÀ SUDIETTIVA DELLO STESSO (CD. "INCIDIA E TRABOCCHETTO") (CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 15707 DEL 08/11/2002; CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 2087 DEL 13/02/2002; CFR., CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 16179 DEL 21/12/2001; ANCORA, CASS. N. 7062 DEL 1997; CASS. CIV. N. 7742 DEL 1997, CASS. CIV. N. 5989 DEL 1998; CASS. CIV. N. 3991 DEL 1999).

NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO PROPOSTE DELLE VARIANTI A TALE IMPOSTAZIONE. SECONDO UNA PRIMA DIFFERENTE RICOSTRUZIONE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO SU STRADA PUBBLICA SOGGETTA AD USO INDIFFERENZIATO E GENERALE DEI CONSOCIATI, LA P.A. RISPONDEREBBE AI SENSI DELL'ART. 2051 COD. CIV. DEI DANNI CONSEGUENTI A CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STESSA. INFATTI, L'APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA (O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) POSTA DALLA NORMA RICHIAMATA SAREBBE GIUSTIFICATA DA UN POTERE DI SIGNORIA SUL BENE PUBBLICO IN OGNI CASO SUSSISTENTE IN CAPO ALLA PA, VISTO CHE LA STESSA VANTEREBBE POTERI DI GESTIONE, DISPONIBILITÀ E CONTROLLO SUL DEMANIO TALI DA ASSIMILARLA



AD UN NORMALE CUSTODE EX ART. 2051 C.C. (PER TUTTE, CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 3651 DEL 20/2/2006). IN PARTICOLARE, DALLA PROPRIETÀ PUBBLICA DELLE STRADE, DISCENDEREBBE NON SOLO L'OBBLIGO DELL'ENTE PROPRIETARIO ALLA MANUTENZIONE, COME STABILITO DALL'ART. 5 DEL R.D. 15 NOVEMBRE 1923 N. 2056, MA ANCHE QUELLO DELLA CUSTODIA, CON CONSEGUENTE OPERATIVITÀ, NEI CONFRONTI DELL'ENTE STESSO, DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C.: RITENERE NON APPLICABILE ALLA P.A. ANCHE PER I BENI DEMANIALI LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA, MA SOLO QUELLA EX ART. 2043 C.C., COSTITUIREBBE UN INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA P.A. E, DI RIFLESSO, UN INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PER GLI UTENTI. IL DANNEGGIATO, ALLORA, NON SAREBBE PIÙ ONERATO DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DEL DANNO IN CONSEGUENZA DELL'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE QUALIFICABILE COME INSIDIA O TRABOCCHETTO, DOVENDO ESCLUSIVAMENTE PROVARE - COME AVVIENE DI REGOLA PER LE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA UNA COSA IN CUSTODIA - L'EVENTO DANNOSO E L'ESISTENZA DEL RAPPORTO EZIOLOGICO TRA LA COSA E L'EVENTO SUDDETTO. (CFR. CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 19653 DEL 1/10/2004; CASS. 22/4/1998, N. 4070; CASS. 20/11/1998, N. 11749; CASS. 21/5/1996, N. 4673;).

SECONDO UN ULTERIORE ORIENTAMENTO "INTERMEDIO", POI, L'ART. 2051 C.C. POTREBBE TROVARE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO A QUEI BENI DEMANIALI CHE NON SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, MA VENGANO UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA IN SITUAZIONI TALI DA RENDERE POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO ED UNA VIGILANZA IDONEA AD IMPEDIRE L'INSORGENZA DI CAUSE DI PERICOLO (CASS. 30 OTTOBRE 1984 N. 5567), OVVERO, ANCORA, QUALORA SI TRATTI DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI CHE PER LA LORO LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE CONSENTANO UNA ADEGUATA ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STESSE (CASS. 5/8/2005, N. 16675; CASS. N. 11446 DEL 2003; CASS. 1/12/2004, N. 22592; CASS. 15/1/2003, N. 488; CASS. 13/1/2003, N. 298; CASS. 23/7/2003, N. 11446).

PIÙ RECENTEMENTE, IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 156/99, LA CORTE DI CASSAZIONE (SENT. 5208/07) HA CONDIVISIBILMENTE AFFERMATO CHE «IL FATTORE DECISIVO PER L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 2051 C.C. DEVE INDIVIDUARSI NELLA POSSIBILITÀ O MENO DI ESERCITARE UN POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SUI BENI DEMANIALI, CON LA CONSEGUENZA CHE L'IMPOSSIBILITÀ DI SIFFATTO POTERE NON PUÒ RICOLLEGARSI PURAMENTE E SEMPLICEMENTE ALLA NOTEVOLE ESTENSIONE DEL BENE E ALL'USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, CONSIDERATI MERI INDICI DI TALE IMPOSSIBILITÀ, MA ALL'ESITO DI UNA COMPLESSA INDAGINE CONDOTTA DAL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CASO SINGOLO, CHE TENGA IN DEBITO CONTO INNANZITUTTO GLI INDICI SUDDETTI. CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DEMANIO STRADALE, POI, LA NECESSITÀ CHE LA CONFIGURABILITÀ DELLA POSSIBILITÀ IN CONCRETO DELLA CUSTODIA DEBBA ESSERE INDAGATA NON SOLTANTO CON RIGUARDO ALL'ESTENSIONE DELLA STRADA, MA ANCHE ALLE SUE CARATTERISTICHE, ALLA POSIZIONE, ALLE SITUAZIONI, AI SISTEMI DI ASSISTENZA CHE LE CONNOTANO, AGLI STRUMENTI CHE IL PROGRESSO TECNOLOGICO APPRESTA, IN QUANTO TALI CARATTERISTICHE ACQUISTANO RILIEVO CONDIZIONANTE ANCHE DELLE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI, RILEVANDO ANCORA, QUANTO ALLE STRADE COMUNALI, COME FIGURA SINTOMATICA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO EFFETTIVO CONTROLLO, LA



CIRCOSTANZA CHE LE STESSSE SI TROVINO ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO» (V. CASS. N. 3651/2006; N. 15384/2006).

PERTANTO, DEVE AFFERMARSI CHE LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA È REGOLATA DALL'ART. 2051 C.C. SIA CONSIDERANDO LA PROPRIETÀ DEL BENE SIA CONSIDERANDO CHE L'OBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INCOMBE SUGLI ENTI PROPRIETARI INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ESTENSIONE E DALL'USO GENERALE E DIRETTO CHE NE FACCIANO I CITTADINI. LADDOVE VENGA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'EVENTO E LA COSA, L'ENTE PROPRIETARIO HA LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA SUA RESPONSABILITÀ DANDO DIMOSTRAZIONE, SE VE NE SONO I PRESUPPOSTI, DEL CASO FORTUITO PREVISTO DALLO STESSO ART. 2051 C.C. OVVERO DI DARE PROVA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE (E, DUNQUE, COMPRENSIVE ANCHE DELL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE - NON POTENDO ESSERE POSTE A BASE DELLA DECISIONE PRESUNZIONI APODITTICHE E COME TALI CON RICONDUCEBILI ALL'ART. 2729 C.C.) PER EVITARE L'INSORGENZA O LA SUSSISTENZA DEL PERICOLO. INFATTI «L'ESTENSIONE PARTICOLARMENTE AMPIA DEL SISTEMA VIARIO E L'USO DA PARTE DEI CITTADINI, QUANDO RICORRANO CONGIUNTAMENTE, RILEVANO SOLTANTO COME CIRCOSTANZE LE QUALI - IN RAGIONE DELL'INCIDENZA CHE ABBIANO POTUTO AVERE SULL'ESPLETAMENTO DELLA VIGILANZA CONNESSA ALLA RELAZIONE DI CUSTODIA DEL BENE ED AVUTO RIGUARDO ALLE PECULIARITÀ DELL'EVENTO - POSSONO ASSUMERE RILIEVO SULLA BASE DI UNA SPECIFICA E ADEGUATA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CASO FORTUITO E, QUINDI, DELL'ONERE CHE LA P.A. (O IL GESTORE) DEVE ASSolverE PER SOTTRARSI ALLA RESPONSABILITÀ, UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATA L'ESISTENZA DEL NESSO CAUSALE» (CASS. 1 OTTOBRE 2004, N. 19653).

L'OBLIGO DI CUSTODIA SANCITO DALL'ART. 2051 C.C., INFATTI, NON PUÒ CHE ESSERE LETTO UNITAMENTE ALLE NORME CHE STABILISCONO L'OBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI, CON LA CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DA PARTE DI QUESTI ULTIMI DI INVOCARE IL CASO FORTUITO, AD ESEMPIO IL FATTO IMPREVEDIBILE O INEVITABILE DEL TERZO, PRELIMINARMENTE DIMOSTRANDO DI AVER CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AL PREDETTO OBLIGO. IN TAL MODO, L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. ALLE FATTISPECIE RELATIVE AI DANNI DERIVANTI DAL SISTEMA VIARIO PER UN "AFFIEVOLIMENTO" DELLE POSSIBILITÀ DI CUSTODIA APPARE UN'INUTILE FORZATURA DEL DETTATO LEGISLATIVO, DERIVANTE, FORSE, DA UNA VETUSTA CONCEZIONE DELLO STATO E DELLA P.A. CHE QUALIFICA I CITTADINI COME SUDDITI E CHE NON CONSIDERA LO SCOPO DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. CHE È PROPRIO QUELLO DI FORNIRE SERVIZI COMUNI PER I CITTADINI STESSI E CHE NON CONSIDERA LE SPECIFICHE NORME CHE, SI RIPETE, IMPONGONO L'OBLIGO DI MANUTENZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE VIARIA. D'ALTRA PARTE, LO STESSO D.LGS. 165/2001, NEL PREVEDERE LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA P.A. ED IL RELATIVO SISTEMA DI SANZIONI, HA INTESO ESCLUDERNE L'IMPUNIBILITÀ SIA NEI CONFRONTI DEI TERZI CHE DELLA STESSA P.A. PER CUI DEL TUTTO IMMOTIVATO APPARE L'INDIRIZZO "PROTETTIVO" NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO, LA P.A., CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE DI LEGGE È TENUTO NON SOLO A RISPONDERNE MA ANCHE AD AGIRE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI, SUOI DIPENDENTI, CHE NE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. D'ALTRA PARTE, LA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO ATTUENE PIÙ ALLA CORRESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO LESO (L'INSIDIOSITÀ, INFATTI, ESCLUDE LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO STESSO) CHE ALLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA



ED È COMUNQUE IRRILEVANTE AL FINE DI DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA: QUESTI SONO PIUTTOSTO ELEMENTI SINTOMATICI E, PERTANTO, LA LORO CONFIGURAZIONE NON È COMUNQUE SEMPRE SUFFICIENTE AFFINCHÉ NE DERIVI LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SOLO PERCHÉ ATTENGONO ALLO STESSO RAPPORTO CAUSALE TRA L'IPOTETICA CONDOTTA ILLECITA DELL'ENTE (OMISSIONE COLPOSA NELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA STRADA) E IL PREGIUDIZIO LAMENTATO.

PERTANTO, LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DALLE COSE CHE SI HANNO IN CUSTODIA, STABILITA DALL'ART. 2051 C.C., È SEMPRE APPLICABILE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE DEL DEMANIO, PUR SE TALI BENI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI CITTADINI: UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA, SARÀ ONERE DELL'ENTE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI DIMOSTRARE EVENTUALMENTE DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L'INSORGENZA DEL PERICOLO ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE E, DUNQUE, CHE IL DANNO È CONSEGUENZA DI UN CASO FORTUITO (IN QUEST'ULTIMO CASO, NEANCHE LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL' INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO SAREBBE RILEVANTE, POSTO CHE IL CASO FORTUITO È SCRIMINANTE APPLICABILE ANCHE ALL'ART. 2043 C.C.) OVVERO CHE LA CONDIZIONE PERICOLOSA DEL BENE È DA RICONDURRE, ANCHE O IN VIA ESCLUSIVA, A DIVERSO FATTORE CAUSALE O CHE, COMUNQUE, ERANO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO (EX PLURIBUS CASS. N. 11250 DEL 2002; CASS. N. 6807 DEL 2002; SUL PUNTO SI VEDA ANCHE CORTE COST. N. 156 DEL 1999).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ED ESAMINANDO LA CONCRETA FATTISPECIE IN ESAME, RELATIVAMENTE ALLA QUALE L'ECESSIVA ESTENSIONE VIARIA NON HA ALCUN SENSO TRATTANDOSI DI APPARECCHIATURA AUTOMATICA INSTALLATA DAL COMUNE CONVENUTO. PER CUI AL DI LÀ DI QUALSIVOGLIA INTERPRETAZIONE È APPLICABILE L'ART. 2051 C.C., DALL'ISTRUTTORIA COMPIUTA È EMERSO CHE IL VEICOLO DELL'ATTORE È STATO DANNEGGIATO DA UN "PILOMAT" (UN CILINDRO METALLICO) CHE SI È SOLLEVATO AL SUO PASSAGGIO MENTRE IL SEMAFORO (VI POSTO NON PROIETTAVA ALCUNA LUCE E DOPO CHE ERANO PASSATI ALTRI VEICOLI). NULLA È INVECE EMERSO IN ORDINE ALLA CORRETTA CUSTODIA/MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA IN QUESTIONE, ED È IMPOSSIBILE APPLICARE LA SCRIMINANTE PREVISTA DAL CITATO ART. 2051 C.C. (INVERO NON È POSSIBILE NEANCHE APPLICARE SCRIMINANTI DI TIPO GENERALE), ESSENDO NECESSARIO A TAL FINE PRELIMINARMENTE DIMOSTRARE DI AVER AGITO CORRETTAMENTE NEL CUSTODIRE LA COSA OVVERO DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE AFFINCHÉ L'EVENTO NON SI VERIFICASSE. NÈ, IN MANCANZA DI ELEMENTI NOTI, È POSSIBILE PRESUMERE ALCUNCHÉ.

IN CONSEGUENZA, IL COMUNE DI ISCHIA È RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DALL'ATTORE NÈ TALE RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE ESCLUSA (OVVERO RIDOTTA) EX ART. 1227 C.C. IN CONSEGUENZA DI UN FATTO COLPOSO DELL'ATTORE OVVERO DI UNA SUA SCARSA "DILIGENZA" (CHE, PERALTRO, NON VA IDENTIFICATA CON QUELLA PIÙ AMPIA PREVISTA DALL'ART. 1176 C.C.): A PARTE IL FATTO CHE L'ONERE DELLA PROVA, SPECIALMENTE LADDOVE VI SIA UN OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SICUREZZA, SPETTA SENZA DUBBIO AL "DANNEGGIANTE" CHE NULLA HA PROVATO AL RIGUARDO, LA POSSIBILITÀ DI UN ACCERTAMENTO EX OFFICIO DI UN EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO TROVA COMUNQUE UN LIMITE IN-





VALICABILE NELLE EFFETTIVE RISULTANZE PROBATORIE PROCESSUALI E NON PUÒ FONDARSI SU UNA PRESUNZIONE/SUPPOSIZIONE DI "SCARSA DILIGENZA" A CARICO DI UNA SOLA DELLE PARTI SENZA CHE, PERALTRO, SIANO EMERSI ELEMENTI DI CONVINCIMENTO «GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI» IN TAL SENSO. IN MANCANZA DI SIFFATTI ELEMENTI, INFATTI, LA DECISIONE SAREBBE FONDATA SU UNA MEA GENERALIZZAZIONE DI TIPO SOGGETTIVO/PSICOLOGICO CHE NEANCHE POTREBBE ESSERE RICONDOTTA ALL'ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT, PRINCIPIO CHE È UTILIZZABILE LADDOVE SI VOGLIA RICORRERE A CRITERI EQUITATIVI NEL VALUTARE AD ESEMPIO L'AMMONTARE UN RISARCIMENTO, GIAMMAI PER ACCERTARE UN FATTO E/O DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ FONDATA SUL DIRITTO.

PERTANTO, IL CONVENUTO COMUNE DEVE ESSERE CONDANNATO A RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL'ATTORE CHE, CONSIDERANDO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, SI LIQUIDANO EQUITATIVAMENTE IN € 900,00. TRATTANDOSI DI DEBITO DI VALORE LIQUIDATO ALL'ATTUALITÀ, A TALE SOMMA DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE, MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE STESSO, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO (22/7/2014) ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA.

LE SPESE DI LITE SEGUONO LA SOCCOMBENZA.

P. Q. M.


IL GIUDICE DI PACE,

- 1) DICHIARA LA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI ISCHIA PER I DANNI SUBITI DA LAURO MICHELE SALVATORE;
- 2) CONDANNA IL CONVENUTO COMUNE DI ISCHIA AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA LAURO MICHELE SALVATORE MEDIANTE PAGAMENTO IN SUO FAVORE DI € 900,00 OLTRE INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA SOMMA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE INDICATO IN MOTIVAZIONE, MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO INDICATA IN MOTIVAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA;
- 3) CONDANNA IL CONVENUTO COMUNE DI ISCHIA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI GIUDIZIO CHE SI LIQUIDANO IN € 55,00 PER LE SPESE ED IN € 607,00 PER ONORARI, OLTRE SPESE GENERALI, IVA E CPA CON ATTRIBUZIONE AL SUO DIFENSORE;

LA PRESENTE SENTENZA È ESECUTIVA COME PREVISTO DALLA LEGGE.

COSÌ DECISO IN ISCHIA IL GIORNO 19/5/2016

IL GIUDICE DI PACE  
DOTT. SALVATORE CARRO



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA**

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, si rilascia in forma esecutiva a richiesta di.....

*Av. LOPE*

Ischia, li.....

F.to IL CANCELLIERE

**07 LUG 2015**

La presente copia è conforme alla copia rilasciata in forma esecutiva a Ischia, li.....  
Il Cancelliere

**07 LUG 2015**



**IL FUNZIONARIO GIUDICATARIO**  
*Vincenzo Porro*

Studio Legale Avv. Giacomo Iorio, C.so V. Colonna, 124, 80077 ISCHIA TEL. & FAX 081992296

## RELAZIONE DI NOTIFICA POSTALE

CRONOLOGICO N. 49

Io sottoscritto Avv. Giacomo Iorio, difensore di Lauro Michele Salvatore e procuratore antistatario nel procedimento contro Comune di Ischia innanzi al Giudice di Pace di Ischia, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 1814 resa con delibera dell'8.4.2014, ho notificato copia conforme della Sentenza n. 1545/16 del GdP di Ischia a:

- Comune di Ischia, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede alla via lasolino, 1, 80077 ISCHIA, C. F.: 00643280639, mediante raccomandata A.R. atti giudiziari n. 76716835116-9 spedita dall'Ufficio Postale di Ischia Porto, nella data indicata nel timbro postale che segue.

Avv. Giacomo Iorio



18/4/2014  
150077



Co 817

14/15

N. 1744 SENT.  
 N. 1744 R.G.  
 N. 1744 Cron.  
 N. 1744 Rep.  
 Ischia..... 18 GEN 2017

<b>COMUNE DI ISCHIA</b>
25 GEN 2017
Prot. N. <u>2375</u>

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

30 GEN. 2017

*Pilato  
Castagliuolo*

Nella causa iscritta al N° 1744 dell'anno 2015 del ruolo generale degli affari civili, riservata all'udienza del 28/11/2016 promossa

da

Verde Placida, nata ad Ischia (Na) il 22/10/1968 ed ivi residente, alla Via Vecchia Cartaromana n.19, c.f. VRDPCD68R22E329Z, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Mosca Marilena, nata a Lacco Ameno (Na) il 28/07/1998 e residente in Ischia (Na) alla Via Vecchia Cartaromana n.19, c.f. MSCMLN98L68E396H, elettivamente domiciliata in Ischia (Na) alla Via Osservatorio n.40, presso lo studio dell'avvocato Paolo Scarano, c.f. SCRPLA83C21L049D, giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

Nei confronti di

Comune di Ischia, p. iva 00643280639, con sede in Ischia, alla Via lasolino n.1, in persona del Vice Sindaco p.t., dottor Carmine Barile, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Cali, c.f. CLAMRA74L16F839W, elettivamente domiciliato in Ischia, alla Via Michele Mazzella 107, presso la Cancelleria del Giudice di Pace, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e delibera G.M. 546 del 21/04/2015 in atti.

CONVENUTO

Avente ad oggetto: risarcimento danni; decisa in Ischia in data 10/01/2017;  
CONCLUSIONI, come da atti, verbali di causa e note conclusive in atti.

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., come modificati dalla legge n. 69/09, e, pertanto, la motivazione viene espressa in modo conciso.

Con citazione ritualmente notificata la sig.ra Verde Placida, nella spiegata qualità genitoriale e come rappresentata, ha convenuto in giudizio il Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., chiedendone, previo accertamento della responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 1.687,00 per risarcimento dei danni per le lesioni

RG.1744/2015

personali riportate dalla figlia minore, Mosca Marilena, a causa di una buca non visibile e non segnalata, presente sulla carreggiata della strada comunale, vinte con attribuzione le spese del giudizio.

Più nel dettaglio l'attrice espone che in data 07/11/2014, verso le ore 19:00 c.ca, mentre il ciclomotore Scarabeo 50 tg. X6VV3K, condotto da Pilato Antonio e sul quale la minore Mosca Marilena era trasportata, percorreva a velocità moderata la locale Via G.B. Vico, in direzione Via Acquedotto, giunto in corrispondenza del civico 163, rovinava a terra in una agli occupanti, a causa di una buca presente sul manto d'asfalto della carreggiata, non segnalata non visibile anche per l'insufficiente illuminazione pubblica e per la presenza di fogliame e detriti; in conseguenza della caduta al suolo la minore, soccorsa da alcuni passanti, riportava lesioni che ne richiesero il trasporto presso il P.S. Ospedale "A Rizzoli", come da referto in atti.

Dopo rituale richiesta rimasta inevasa, l'attrice si rivolgeva a giustizia.

---

Si è costituito ritualmente il Comune di Ischia resistendo all'avversa domanda in rito e nel merito, nell'*an* e nel *quantum* in quanto nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova; in particolare il Comune eccepiva la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 n.4 c.p.c., escludeva la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. nonché l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., eccependo che il fatto era da attribuire, esclusivamente, alla condotta di guida disattenta e non prudente del conducente del ciclomotore sul quale la minore si trovava come trasportata, e comunque l'assenza di prova circa il fatto storico e la quantificazione dei danni, concludendo in conformità, per la declaratoria di nullità, rigetto, o, in subordine, per l'accertamento del concorso di colpa del conducente del ciclomotore, vinte le spese del giudizio

La causa è stata istruita con documenti ed un testimone di parte attrice; all'udienza del 28/11/2016 sulle richiamate conclusioni è stata riservata a sentenza.

La domanda è procedibile in quanto preceduta da invito a stipulare negoziazione assistita. *CFU*

Sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, come condizione dell'azione rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base della prospettazione effettuata dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.12286 in Mass. Giur. It., 2004; nello stesso senso Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2005, n. 24457); come questione di merito, soggetta all'onere di allegazione e prova delle parti relativamente alla titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto dedotto in giudizio, la legittimazione dell'attrice è provata con il testimone e, sia pure in via inciziaria, con la documentazione sanitaria pubblica prodotta; la legittimazione passiva del Comune di Ischia, relativamente alla proprietà pubblica, della strada dove è avvenuto l'incidente, non è contestata.

---

L'eccezione di nullità della domanda ex artt. 163/164 c.p.c. è infondata; infatti trova applicazione l'art. 318 c.p.c. in virtù del quale, per l'orientamento alla semplificazione ed alla, prevalente, oralità del procedimento innanzi al giudice onorario, è richiesto un contenuto minimo della domanda introduttiva, notevolmente più scarno rispetto all'analoga norma prevista per la domanda davanti al Tribunale, al punto che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui, per mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ. sez. I 30 aprile 2005, n. 9025), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, nel quale i fatti sono sufficientemente esposti e il convenuto Comune è stato, pienamente, in grado di assumere idonea posizione difensiva sulle circostanze oggetto della domanda.

Nel merito la domanda è fondata ed andrà accolta come segue.

L'attrice ha provato i fatti allegati e la responsabilità esclusiva, del Comune, per le lesioni personali riportate dalla figlia minore, assolvendo, pienamente, all'obbligo di cui all'art. 2697 c.c.

Il teste, Pilato Gennaro, del tutto estraneo alle parti e sulla cui attendibilità, in assenza di alcun elemento di prova contraria, non sono emersi dubbi, ha confermato le circostanze allegare con dichiarazioni chiare, dettagliate, precise e prive di alcuna contraddizione o altro vizio logico; in particolare il teste, un automobilista che, occasionalmente, incrociava in senso di marcia opposto, il ciclomotore sul quale si trovava la minore, ha riferito con estrema precisione circa tutta la dinamica dell'incidente, il luogo, strada comunale, ove è avvenuto, ha riconosciuto la documentazione fotografica della zona e della, ampia, buca presente sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, e descritto, dettagliatamente, le lesioni personali riportate dalla minore in conseguenza della caduta al suolo causata dalla presenza della buca.

Pertanto, sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito, questo giudice ritiene accertati i fatti allegati, relativamente alle circostanze spazio temporali ed alla dinamica riferita.

In diritto: la fattispecie integra la responsabilità del Comune ex art. 2051 del c.c. atteso che era preciso obbligo dell'Ente Territoriale, in quanto custode, controllare l'area di pertinenza, mantenerla in perfetta efficienza ed adottare tutti gli accorgimenti utili ad impedire che, all'interno di quella zona - come dell'intera della rete viaria comunale- si creassero situazioni potenzialmente pericolose e suscettibili di arrecare danni a terzi.

Come noto negli ultimi anni la Cassazione, mutando un precedente orientamento, ha ritenuto l'applicabilità dell'art.2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui si era verificato il danno sia di

un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa. E ciò anche per quanto riguarda il demanio stradale.

In particolare la Cassazione ha affermato che il Comune, per la proprietà pubblica sulle strade poste all'interno dell'abitato, è tenuto non solo alla manutenzione, ma anche alla custodia, con conseguente applicabilità ad esso della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c. ( cfr. Corte di Cassazione Civile, sezione terza, Sentenza 11511 del 09/05/2008. Cass. civ. Sez. III, 28-09-2009, n. 20754; Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 2012, n. 19154).

E' noto che " la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa; prova che, nel caso di specie, per quanto esposto è stata esaustivamente fornita, senza che sia necessaria alcuna indagine circa l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la responsabilità Aquiliana. Al custode, di contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare, positivamente, che il danno è derivato da caso fortuito" ( Cass. civ., sez.III, 25 luglio 2008, n. 2047), come anche dal fatto del danneggiato, prova che, nel caso di specie è stata del tutto omessa dalla convenuta.

Ne consegue che il Comune di Ischia dovrà provvedere all'integrale risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate dalla minore.

l'esistenza dei danni ed il nesso causale con l'incidente sono provati, idoneamente, con il testimone, e, sia pure in via indiziaria, con il referto del P.S. Ospedale Rizzoli, acquisito nell'immediatezza dell'incidente.

Relativamente alla quantificazione del danno il decidente, per non gravare di ulteriori spese la causa, non ha ritenuto disporre, trattandosi, peraltro di lesioni di modesta entità, una semplice escoriazione al ginocchio dx guaribile in gg. 7 ( come da referto) che sfugge all'accertamento strumentale; nessuna rilevanza può essere attribuita alla quantificazione proposta dall'attrice, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, sul presupposto, non condivisibile per le ragioni esposte, relative all'assoluta modesta entità della lesione, del riconoscimento di una I.T.T di gg.7; per cui con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., il decidente quantifica in € 1.000,00 ai valori attuali la somma congrua ed equa per il completo risarcimento del danno per le lesioni personali riportate dalla minore.

Le spese e gli onorari seguono la soccombenza e vengono liquidati, come da dispositivo, ex artt. 91 ultimo comma e 93 c.p.c. con attribuzione al procuratore antistatario.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Verde Placida, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Mosca Marilena, nei confronti del Comune di Ischia in persona del Sindaco p.t. ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta così provvede:


-accertata la responsabilità, esclusiva, del convenuto Comune di Ischia per le lesioni riportate dalla minore conseguentemente;

-accoglie la domanda e condanna il convenuto Comune, in persona del Sindaco p.t. a pagare all'attrice la somma di € 1.000,00 corrisposta all'attualità, per il risarcimento, integrale, del danno per le lesioni personali riportate dalla minore Mosca Marilena nell'incidente in oggetto.

-Condanna, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 di cui € 100,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

-Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Ischia li 10/01/2017



IL GIUDICE DI PACE

*Vincenzo Adornato*

RG.1744/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di prestare in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di conservare questo ne siano legittimamente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, si rilascia in forma esecutiva a richiesta di PAOLO SCAMINO PER VERDE PLACIDA N.O.

Ischia, il 24/04/17 F.to IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia rilasciata in forma esecutiva Ischia, il 24/04/17 Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Vincenzo Abrogato

SI NOTIFICA, ALL'ISTANZA DEL SIG. PAOLO SCAMINO  
N. G. di recupero della SIG. RA VERDE PLACIDA, COPIA  
DELL'ANNO SCORRITO N. 1000

CORRISP. DI ISCHIA, IN PERSONA DEL SINDACO P.F.  
BORICILIA TO IN ISCHIA, VIA MARCONI 1

Mehur

di Belle Antoinette

et/porik

Sc. di Ischia  
L'Ufficio Giudiziario  
(Dott. Annino PUCI)



PARTE, DALL'ISTRUTTORIA COMPIUTA È EMERSO CHE L'INCIDENTE NON ERA NORMALMENTE EVITABILE E CHE L'ATTRICE HA TENUTO UN COMPORTAMENTO DI GUIDA PRUDENTE.

TRATTANDOSI DI DEBITO DI VALORE LIQUIDATO ALL'ATTUALITÀ, A TALE SOMMA DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE, MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE STESSO, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO (19/4/2015) ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA. SPESE E COMPETENZE DEL PROCESSO SEGUONO LA SOCCOMBENZA ADEGUATAMENTE AL VALORE DELLA CAUSA ED ALL'ATTIVITÀ SVOLTA.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE,

- 1) DICHIARA LA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE CONVENUTO PER I DANNI SUBITI DALL'ATTRICE;
  - 2) CONDANNA IL CONVENUTO COMUNE A RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL'ATTRICE MEDIANTE PAGAMENTO IN SUO FAVORE DI € 2.578,76 OLTRE INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE, MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO INDICATA IN MOTIVAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA;
  - 3) CONDANNA IL CONVENUTO COMUNE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ATTRICE CHE SI LIQUIDANO IN € 100,00 PER LE SPESE, OLTRE A QUANTO EVENTUALMENTE ANTICIPAT/LIQUIDATO AL C.T.U., ED € 1.300,00 PER ONORARI, OLTRE SPESE GENERALI, IVA E CPA CON ATTRIBUZIONE AL SUO DIFENSORE.
- LA PRESENTE SENTENZA È ESEGUTIVA COME PREVISTO DALLA LEGGE.

COSÌ DECISO IN ISCHIA IL GIORNO 6/1/2017



IL GIUDICE DI PACE  
DOTT. SALVATORE CARRO



PERTANTO, LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DALLE COSE CHE SI HANNO IN CUSTODIA, STABILITA DALL'ART. 2051 C.C., È SEMPRE APPLICABILE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE DEL DEMANIO, PUR SE TALI BENI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI CITTADINI: UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA, SARÀ ONERE DELL'ENTE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI DIMOSTRARE EVENTUALMENTE DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L'INSORGENZA DEL PERICOLO ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE E, DUNQUE, CHE IL DANNO È CONSEGUENZA DI UN CASO FORTUITO (IN QUEST'ULTIMO CASO, NEANCHE LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOGGHETTO SAREBBE RILEVANTE, POSTO CHE IL CASO FORTUITO È SCRIMINANTE APPLICABILE ANCHE ALL'ART. 2043 C.C.) OVVERO CHE LA CONDIZIONE PERICOLOSA DEL BENE È DA RIGONDURRE, ANCHE O IN VIA ESCLUSIVA, A DIVERSO FATTORE CAUSALE O CHE, COMUNQUE, ERANO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO (EX PLURIBUS CASS. N. 11250 DEL 2002; CASS. N. 8807 DEL 2002; SUL PUNTO SI VEDA ANCHE CORTE COST. N. 156 DEL 1999).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, NELLA FATTISPECIE IN ESAME, L'EVENTO DANNOSO È SENZA DUBBIO CONSEGUENTE AD UN DIFETTO DI ADEGUATA SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA IN QUESTIONE E, NON ESSENDO EMERSA LA SCRIMINANTE PREVISTA DALL'ART. 2051 C.C., IL CONVENUTO ENTE DEVE ESSERE CONDANNATO A RISARCIRE I DANNI SUBITI IN TAL MODO DALL'ATTRICE CHE SI LIQUIDANO EQUITATIVAMENTE, IN CONSIDERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E CONDIVIDENDOSI L'ESPERITA C.T.U., IN € 2.578,76.

INFATTI, SEMPRE NELLA FATTISPECIE IN ESAME, LA RESPONSABILITÀ DELLA CONVENUTA NON PUÒ ESSERE ESCLUSA (OVVERO RIDOTTA) EX ART. 1227 C.C. IN CONSEGUENZA DI UN FATTO COLPOSO DELL'ATTRICE OVVERO DI UNA SUA SCARSA "DILIGENZA" (CHE, PERALTRO, NON VA IDENTIFICATA CON QUELLA PIÙ AMPIA PREVISTA DALL'ART. 1176 C.C.): A PARTE IL FATTO CHE L'ONERE DELLA PROVA, SPECIALMENTE LADDOVE VI SIA UN OBBLIGO DI SORVEGLIANZA, SPETTA SENZA DUBBIO AL "DANNEGGIANTE" CHE NULLA HA PROVATO AL RIGUARDO, LA POSSIBILITÀ DI UN ACCERTAMENTO EX OFFICIO DI UN EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO TROVA COMUNQUE UN LIMITE INVALIDABILE NELLE EFFETTIVE RISULTANZE PROBATORIE PROCESSUALI E NON PUÒ FONDARSI SU UNA PRESUNZIONE/SUPPOSIZIONE DI "SCARSA DILIGENZA" A CARICO DI UNA SOLA DELLE PARTI SENZA CHE, PERALTRO, SIANO EMERSI ELEMENTI DI CONVINCIMENTO «GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI» IN TAL SENSO. IN MANCANZA DI SIFFATTI ELEMENTI, INFATTI, LA DECISIONE SAREBBE FONDATA SU UNA MERA GENERALIZZAZIONE DI TIPO SOGGETTIVO/PSICOLOGICO CHE NEANCHE POTREBBE ESSERE RICONDOTTA ALL'ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT, PRINCIPIO CHE È UTILIZZABILE LADDOVE SI VOGLIA RICORRERE A CRITERI EQUITATIVI NEL VALUTARE AD ESEMPIO L'AMMONTARE UN RISARCIMENTO, GIAMMAI PER ACCERTARE UN FATTO E/O DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ FONDATA SUL DIRITTO. D'ALTRA



EVITARE L'INSORGENZA O LA SUSSISTENZA DEL PERICOLO. INFATTI «L'ESTENSIONE PARTICOLARMENTE AMPIA DEL SISTEMA VIARIO E L'USO DA PARTE DEI CITTADINI, QUANDO RICORRANO CONGIUNTAMENTE, RILEVANO SOLTANTO COME CIRCOSTANZE LE QUALI - IN RA-GIONE DELL'INCIDENZA CHE ABBIANO POTUTO AVERE SULL'ESPLETAMENTO DELLA VIGI-LANZA CONNESSA ALLA RELAZIONE DI CUSTODIA DEL BENE ED AVUTO RIGUARDO ALLE PECULIARITÀ DELL'EVENTO - POSSONO ASSUMERE RILIEVO SULLA BASE DI UNA SPECIFICA E ADEGUATA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CASO FORTUITO E, QUINDI, DELL'ONERE CHE LA P.A. (O IL GESTORE) DEVE ASSOLVERE PER SOTTRARSI ALLA RESPONSABILITÀ, UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATA L'ESISTENZA DEL NESSO CAUSALE» (CASS. 1 OTTOBRE 2004, N. 19653).

L'OBBLIGO DI CUSTODIA SANCITO DALL'ART. 2051 C.C., INFATTI, NON PUÒ CHE ESSERE LETTO UNITAMENTE ALLE NORME CHE STABILISCONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI, CON LA CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DA PARTE DI QUESTI ULTIMI DI INVOCARE IL CASO FORTUITO, AD ESEMPIO IL FATTO IMPREVEDIBILE O INEVITABILE DEL TERZO, PRELIMINARMENTE DIMOSTRANDO DI AVER CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AL PREDETTO OBBLIGO. IN TAL MODO, L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. ALLE FATTISPECIE RELATIVE AI DANNI DERIVANTI DAL SISTEMA VIARIO PER UN "AFFIEVOLIMENTO" DELLE POSSIBILITÀ DI CUSTODIA APPARE UN'INUTILE FORZATURA DEL DETTATO LEGISLATIVO, DERIVANTE, FORSE, DA UNA VETUSTA CONCEZIONE DELLO STATO E DELLA P.A. CHE QUALIFICA I CITTADINI COME SUDDITI E CHE NON CONSIDERA LO SCOPO DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. CHE È PROPRIO QUELLO DI FORNIRE SERVIZI COMUNI PER I CITTADINI STESSI E CHE NON CONSIDERA LE SPECIFICHE NORME CHE, SI RIPETE, IMPONGONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE VIARIA. D'ALTRA PARTE, LO STESSO D.LGS. 165/2001, NEL PREVEDERE LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA P.A. ED IL RELATIVO SISTEMA DI SANZIONI, HA INTESO ESCLUDERNE L'IMPUNIBILITÀ SIA NEI CONFRONTI DEI TERZI CHE DELLA STESSA P.A. PER CUI DEL TUTTO IMMOTIVATO APPARE L'INDIRIZZO "PROTETTIVO" NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO, LA P.A., CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE DI LEGGE È TENUTO NON SOLO A RISPONDERNE MA ANCHE AD AGIRE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI, SUOI DIPENDENTI, CHE NE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. PERALTRO, LA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO ATTIENE PIÙ ALLA CORRESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO LESO (L'INSIDIOSITÀ, INFATTI, ESCLUDE LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO STESSO) CHE ALLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA ED È COMUNQUE IRRILEVANTE AL FINE DI DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA: QUESTI SONO PIUTTOSTO ELEMENTI SINTOMATICI E, PERTANTO, LA LORO CONFIGURAZIONE NON È COMUNQUE SEMPRE SUFFICIENTE AFFINCHÉ NE DERIVI LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SOLO PERCHÉ ATTENGONO ALLO STESSO RAPPORTO CAUSALE TRA L'IPOTETICA CONDOTTA ILLECITA DELL'ENTE (OMISSIONE COLPOSA NELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA STRADA) E IL PREGIUDIZIO LAMENTATO.



ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO A QUEI BENI DEMANIALI CHE NON SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, MA VENGANO UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA IN SITUAZIONI TALI DA RENDERE POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO ED UNA VIGILANZA IDONEA AD IMPEDIRE L'INSORGENZA DI CAUSE DI PERICOLO (CASS. 30 OTTOBRE 1984 N. 5567), OVVERO, ANCORA, QUALORA SI TRATTI DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI CHE PER LA LORO LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE CONSENTANO UNA ADEGUATA ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STESSE (CASS. 5/8/2005, N. 16675; CASS. N. 11446 DEL 2003; CASS. 1/12/2004, N. 22592; CASS. 15/1/2003, N. 488; CASS. 13/1/2003, N. 298; CASS. 23/7/2003, N. 11446).

PIÙ RECENTEMENTE, IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 156/99, LA CORTE DI CASSAZIONE (SENT. 5208/07) HA CONDIVISIBILMENTE AFFERMATO CHE «IL FATTORE DECISIVO PER L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 2051 C.C. DEVE INDIVIDUARSI NELLA POSSIBILITÀ O MENO DI ESERCITARE UN POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SUI BENI DEMANIALI, CON LA CONSEGUENZA CHE L'IMPOSSIBILITÀ DI SIFFATTO POTERE NON PUÒ RICOLLEGARSI PURAMENTE E SEMPLICEMENTE ALLA NOTEVOLE ESTENSIONE DEL BENE E ALL'USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, CONSIDERATI MERI INDICI DI TALE IMPOSSIBILITÀ, MA ALL'ESITO DI UNA COMPLESSA INDAGINE CONDOTTA DAL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CASO SINGOLO, CHE TENGA IN DEBITO CONTO INNANZITUTTO GLI INDICI SUDDETTI. CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DEMANIO STRADALE, POI, LA NECESSITÀ CHE LA CONFIGURABILITÀ DELLA POSSIBILITÀ IN CONCRETO DELLA CUSTODIA DEBBA ESSERE INDAGATA, NON SOLTANTO CON RIGUARDO ALL'ESTENSIONE DELLA STRADA, MA ANCHE ALLE SUE CARATTERISTICHE, ALLA POSIZIONE, ALLE DOTAZIONI, AI SISTEMI DI ASSISTENZA CHE LO CONNOTANO, AGLI STRUMENTI CHE IL PROGRESSO TECNOLOGICO APPRESTA, IN QUANTO TALI CARATTERISTICHE ACQUISTANO RILIEVO CONDIZIONANTE ANCHE DELLE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI, RILEVANDO ANCORA, QUANTO ALLE STRADE COMUNALI, COME FIGURA SINTOMATICA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO EFFETTIVO CONTROLLO, LA CIRCOSTANZA CHE LE STESSE SI TROVINO ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO» (V. CASS. N. 3651/2006; N. 15384/2006).

PERTANTO, DEVE AFFERMARSI CHE LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA È REGOLATA DALL'ART. 2051 C.C. SIA CONSIDERANDO LA PROPRIETÀ DEL BENE SIA CONSIDERANDO CHE L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INCOMBE SUGLI ENTI PROPRIETARI INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ESTENSIONE E DALL'USO GENERALE E DIRETTO CHE NE FACCIANO I CITTADINI.

IN CONSEGUENZA, LADDOVE VENGA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'EVENTO E LA COSA, L'ENTE PROPRIETARIO HA LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA SUA RESPONSABILITÀ DANDO DIMOSTRAZIONE, SE VE NE SONO I PRESUPPOSTI, DEL CASO FORTUITO PREVISTO DALLO STESSO ART. 2051 C.C. OVVERO DI DARE PROVA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE (E, DUNQUE, COMPRENSIVE ANCHE DELL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE - NON POTENDO ESSERE POSTE A BASE DELLA DECISIONE PRESUNZIONI APODITTICHE E COME TALI CON RICONDUCIBILI ALL'ART. 2729 C.C.) PER



UNA PRESUNZIONE INAPPLICABILE NEI CONFRONTI DELLA P.A., CON RIFERIMENTO AI BENI DEMANIALI, LADDOVE ESSI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI - MA DALL'ART. 2043 COD. CIV., CHE IMPONE, NELL'OSSERVANZA DELLA NORMA PRIMARIA DEL NEMINEM LAEDERE, OVVERO DEL FAR SÌ CHE LA STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO NON INTEGRÌ PER L'UTENTE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO. DETTA RESPONSABILITÀ, PERTANTO, SAREBBE CONFIGURABILE A CONDIZIONE CHE VENGA PROVATA DA PARTE DEL DANNEGGIATO L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE INSIDIOSA CARATTERIZZATA DAL DOPPIO E CONCORRENTE REQUISITO DELLA NON VISIBILITÀ OGGETTIVA DEL PERICOLO E DELLA NON PREDIBILITÀ SUEBETTIVA DELLO STESSO (CD. "INSIDIA E TRABOCCHETTO") - (CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 15707 DEL 08/11/2002; CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 2067 DEL 13/02/2002; CFR., CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 16179 DEL 21/12/2001; ANCORA, CASS. N. 7062 DEL 1997; CASS. CIV. N. 7742 DEL 1997, CASS. CIV. N. 5989 DEL 1998; CASS. CIV. N. 3991 DEL 1999).

NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO PROPOSTE DELLE VARIANTI A TALE IMPOSTAZIONE. SECONDO UNA PRIMA DIFFERENTE RICOSTRUZIONE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO SU STRADA PUBBLICA SOGGETTA AD USO INDIFFERENZIATO E GENERALE DEI CONSOCIATI, LA P.A. RISPONDEREBBE AI SENSI DELL'ART. 2051 COD. CIV. DEI DANNI CONSEGUENTI A CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STESSA. INFATTI, L'APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA (O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) POSTA DALLA NORMA RICHIAMATA SAREBBE GIUSTIFICATA DA UN POTERE DI SIGNORIA SUL BENE PUBBLICO. IN OGNI CASO SUSSISTENTE IN CAPO ALLA PA, VISTO CHE LA STESSA VANTEREBBE POTERI DI GESTIONE, DISPONIBILITÀ E CONTROLLO SUL DEMANIO TALI DA ASSIMILARLA AD UN NORMALE CUSTODE. EX ART. 2051 C.C. (PER TUTTE, CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 3651 DEL 20/2/2006). IN PARTICOLARE, DALLA PROPRIETÀ PUBBLICA DELLE STRADE, DISCENDEREBBE NON SOLO L'OBBLIGO DELL'ENTE PROPRIETARIO ALLA MANUTENZIONE, COME STABILITO DALL'ART. 5 DEL R.D. 15 NOVEMBRE 1923 N. 2056, MA ANCHE QUELLO DELLA CUSTODIA, CON CONSEGUENTE OPERATIVITÀ, NEI CONFRONTI DELL'ENTE STESSO, DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C. RITENERE NON APPLICABILE ALLA P.A. ANCHE PER I BENI DEMANIALI LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA, MA SOLO QUELLA EX ART. 2043 C.C., COSTITUIREBBE UN INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA P.A. E, DI RIFLESSO, UN INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PER GLI UTENTI. IL DANNEGGIATO, ALLORA, NON SAREBBE PIÙ ONERATO DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DEL DANNO IN CONSEGUENZA DELL'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE QUALIFICABILE COME INSIDIA O TRABOCCHETTO, DOVENDO ESCLUSIVAMENTE PROVARE - COME AVVIENE DI REGOLA PER LE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA UNA COSA IN CUSTODIA - L'EVENTO DANNOSO E L'ESISTENZA DEL RAPPORTO EZIOLOGICO TRÀ LA COSA E L'EVENTO SUDDETTO. (CFR. CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 19653 DEL 1/10/2004; CASS. 22/4/1998, N. 4070; CASS. 20/11/1998, N. 11749; CASS. 21/5/1996, N. 4673;).

SECONDO UN ULTERIORE ORIENTAMENTO "INTERMEDIO", POI, L'ART. 2051 C.C. POTREBBE TROVARE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI ISCHIA
- 8
Prot. N. 4078



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 225/17 ..... SENT.  
N. 2576/15 ..... R.G.  
N. 697/17 ..... Cron.  
N. 16/2017 ..... Rep.  
Ischia 23 GEN 2017

IL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DOTT. SALVATORE CARRO, HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

**S E N T E N Z A**

NEL PROCESSO ISCRITTO AL N. 2576 R.G. AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2015,  
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI,

**T R A**

CERVERA ROSA, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA AD ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV.  
FRANCESCO LAURO DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN  
ATTI,

ATTRICE,

**E**

COMUNE DI ISCHIA IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE DOMI-  
CILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ANTONIO RISPOLI DAL QUALE È RAPP-  
RESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

CONVENUTO.

**CONCLUSIONI**

COME DA VERBALE D'UDIENZA E NOTE CONCLUSIVE DEPOSITATE.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

PRELIMINARMENTE VA RILEVATO CHE LA DOMANDA DELL'ATTRICE NON È AFFETTA DA  
NULLITÀ PERCHÉ IL SUO CONTENUTO È SUFFICIENTE A CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL  
DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO, ESSENDO STATO INDICATO OGNI PARTICOLARE A CIÒ  
NECESSARIO. CIÒ PREMESSO, LA DOMANDA DELL'ATTRICE DEVE ESSERE ACCOLTA PER-  
CHÉ DALL'ISTRUTTORIA COMPIUTA SONO EMERSI ELEMENTI SUFFICIENTI AFFINCHÉ VEN-  
GA DICHIARATA LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. DELL'ENTE CONVENUTO CHE,  
QUALE ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA IN QUESTIONE (E PRESUMIBILE CUSTODE) È  
PASSIVAMENTE LEGITTIMATO RISPETTO ALLA PRETESA DEL DANNEGGIATO QUAND'ANCHE  
ABBIA AFFIDATO A TERZI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. È RISULTATO, INFATTI, CHE IL  
VEICOLO DELL'ATTRICE HA SUBITO DANNI, SLITTANDO A CAUSA DI UNA SOSTANZA  
SCIVOLOSA POSTA SULLA SUA CORSIA DI MARCIA, SULLA STRADA DI PROPRIETÀ DEL CON-  
VENUTO IL QUALE NULLA HA DIMOSTRATO IN ORDINE ALLA CORRETTA CUSTODIA DELLA  
STRADA STESSA. LA PROVA DEL "CASO FORTUITO" DI CUI ALL'ART. 2051 C.C., INFATTI,  
NON PUÒ PRESCINDERE DALLA PREVENTIVA DIMOSTRAZIONE DI AVER PREDISPOSTO TUTTE  
LE MISURE IDONEE AD EVITARE L'EVENTO DANNOSO PREVEDIBILE (OVVERO LA CORRETTA  
CUSTODIA) E NELLA FATTISPECIE IN ESAME NULLA È STATO PROVATO DAL CONVENUTO NÉ  
È ALTRIMENTI POSSIBILE PRESUMERE TALE CORRETTA CUSTODIA.

SECONDO UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE RIMASTO PER LUNGO TEMPO INCON-  
TRASTATO, IN ORDINE AI DANNI SUBITI DALL'UTENTE PER OMESSA O INSUFFICIENTE  
MANUTENZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA IL REFERENTE NORMATIVO DELLA RESPONSA-  
BILITÀ DELLA P.A. SAREBBE COSTITUITO - NON DALL'ART. 2051 COD. CIV., CHE SANCISCE



— Allegati: —

---

postacert.eml	765 KB
1728 RELATA CLIENTE.pdf.p7m	57,4 KB
1728 NOTA SPESE CLIENTE.pdf.p7m	26,7 KB
1728 COMANDIAMO + SENTENZA CLIENTE.pdf.p7m	472 KB
daticert.xml	906 bytes

23/15

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.53 DEL 1994 1728 CLI

**Mittente:** "Per conto di: francescolauro2@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 07/02/2017 20:05

**A:** <protocollo@pec.comuneischia.it>

COMUNE DI ISCHIA
- 8 999 2007
Prot. N. 4078

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 07/02/2017 alle ore 20:05:24 (+0100) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.53 DEL 1994 1728 CLI" è stato inviato da "francescolauro2@avvocatinapoli.legalmail.it" indirizzato a: protocollo@pec.comuneischia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

*P. Lauro  
Controfirmato  
16 FEB 2017*

**Identificativo messaggio:** 12D01498.0006EF3F.19F75534.3DCE2E3C.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

**Certified email message**

On 07/02/2017 at 20:05:24 (+0100) the message "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.53 DEL 1994 1728 CLI" was sent by "francescolauro2@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to: protocollo@pec.comuneischia.it  
The original message is attached.

**Message ID:** 12D01498.0006EF3F.19F75534.3DCE2E3C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

**Oggetto:** NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.53 DEL 1994 1728 CLI

**Mittente:** "Avv. Francesco Lauro" <francescolauro2@avvocatinapoli.legalmail.it>

**Data:** 07/02/2017 20:05

**A:** <protocollo@pec.comuneischia.it>

Avast logo

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

ORIGINALE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme dell'originale esistente nella cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell'Avv. FRANCESCO LAURO

Ischia, 26.01.2017

Il Funzionario Giudiziario  
Vincenzo Abrogato

**RELATA DI NOTIFICA Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto Avv. Francesco Lauro, con studio in Ischia alla via dello Stadio n. 45, cf LRAFNC60A21E329X, P.IVA 06312830638, nella qualità di procuratore della sig.ra CERVERA Rosa CF CVR RSO 64C46Z700F residente in Barano (NA) alla via Spalatriello .n. 3 autorizzato alle notifiche ex art. 21 L. 24 gennaio 1994 n. 53 e succ. mod. giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 20.3.2007 n.001179

**Notifico**

Ad ogni effetto di legge copia informatica da me firmata digitalmente della sentenza n. 225/2017 depositata in data 23.01.2017 con opposizione della formula esecutiva "comandiamo" in data 26.01.2017 ad istanza di Cervera Rosa e contro Comune di Ischia dinanzi al Giudice di Pace di Ischia Dott. Salvatore Carro RG 2576/2015 nonché nota spese dei quali attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, a:

COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco p.l. dom.to presso la Casa Comunale sita in Ischia na alla via lasolino n.1 Trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo@pec.comuneischia.it](mailto:protocollo@pec.comuneischia.it), estratto dal registro pec per le imprese

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente: sentenza, nota spese

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA  
ALL'ATTO CARTACEO**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto al comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, io sottoscritto avv. Francesco Lauro attesto che l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'atto oggetto della notificazione da cui è stato estratto.  
Ischia li 07.02.2017

33/15

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: notificazione ex L. 53/94 sentenza n. 204/17 Itri Eva c/ Comune di Ischia

**Mittente:** "Per conto di: lucianazabatta@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 09/02/2017 12:08

**A:** protocollo@pec.comuneischia.it

COMUNE DI ISCHIA
09.FEB.2017
Prot. N... 4210.....

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 09/02/2017 alle ore 12:08:01 (+0100) il messaggio "notificazione ex L. 53/94 sentenza n. 204/17 Itri Eva c/ Comune di Ischia " è stato inviato da "lucianazabatta@pec.it"

indirizzato a:

protocollo@pec.comuneischia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20170209120801.22693.01.1.69@pec.aruba.it

— postacert.eml —

*Pilato  
Carro*

*16 FEB. 2017*

**Oggetto:** notificazione ex L. 53/94 sentenza n. 204/17 Itri Eva c/ Comune di Ischia

**Mittente:** "lucianazabatta\@pec\.it" <lucianazabatta@pec.it>

**Data:** 09/02/2017 12:08

**A:** protocollo@pec.comuneischia.it

Ai sensi della l. 53/94 notifico i seguenti allegati:

sent. n. 204/17 emessa dal G. Pace Carro in data 27.01.2017 e relata pec. cordiali saluti.

avv Luciana Zabatta

— Allegati: —

dati-cert.xml	844 bytes
postacert.eml	16,3 MB
relata sent.pdf.p7m	62,9 KB
SENT. ITRI EVA.pdf	9,4 MB
ITRI EVA ATTRIBUT..pdf	2,4 MB





N. 204/17 ..... SENT.  
N. 3258/16 ..... R.G.  
N. 674/17 ..... Cron.  
N. 15/2017 ..... Rep.  
Ischia 23 GEN 2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DOTT. SALVATORE CARRO, HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE  
SENTENZA

NEL PROCESSO ISCRITTO AL N. 3258 R.G. AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2015,  
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI,

T R A

ITRI EVA, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. LUCIANA  
ZABATTA DAL QUALE È ISCHIA E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

ATTRICE,

E

COMUNE DI ISCHIA IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE  
DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. EUGENIO MADDIONA DAL QUALE È  
RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

CONVENUTO.

CONCLUSIONI

COME DA VERBALE D'UDIENZA E NOTE CONCLUSIVE DEPOSITATE.


MOTIVI DELLA DECISIONE

PRELIMINARMENTE VA RILEVATO CHE LA DOMANDA DELL'ATTRICE NON È AFFETTA DA  
NULLITÀ PERCHÉ IL SUO CONTENUTO È SUFFICIENTE A CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL  
DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO, ESSENDO STATO INDICATO OGNI PARTICOLARE A CIÒ  
NECESSARIO. SEMPRE PRELIMINARMENTE, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA DI QUESTO  
UFFICIO, SI RITIENE CONDIVISIBILE L'ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE CHE, CON  
SENTENZA DEL 19/12/2006, HA AFFERMATO CHE «LA COMPETENZA DEI GIUDICI DI PACE  
SUBISCE IN BASE ALL'ARTICOLO 7 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE UNA LIMITAZIONE  
RADICALE SOLO CON RIGUARDO AI BENI IMMOBILI E NON ALLE AZIONI DI RISARCIMENTO  
DEL DANNO RISPETTO ALLE QUALI SI APPLICANO DUE DIVERSI LIMITI DI VALORE, QUELLO  
GENERALE DI EURO 2.582,28 E QUELLO SPECIALE DI EURO 15.493,71 SE I DANNI SONO  
PROVOCATI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI. A TALE PACIFICA  
INTERPRETAZIONE (CFR. CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III N. 11170 DEL 11 LUGLIO 2003  
SECONDO CUI "IN CASO DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NON CAGIONATI DALLA  
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O DI NATANTI PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE IL VALORE  
DELLA CAUSA NON DEVE SUPERARE I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO, PARI  
A LIRE CINQUE MILIONI") CONDUCE IN PRIMO LUOGO IL TESTO DELLA NORMA CHE  
ISTITUISCE UNA COMPETENZA GENERALE PER LE CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI, E  
QUINDI ANCHE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CHE COMPORTANO  
POTENZIALMENTE LA CONDANNA DEL DANNEGGIANTE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI  
DENARO A TITOLO DI RISARCIMENTO. IN SECONDO LUOGO, PER QUANTO RIGUARDA LA  
RATIO SOTTOSTANTE A TALE RIPARTO DI COMPETENZA, LA NORMA HA VOLUTO RIPRODURRE  
UNO STORICO LIMITE FUNZIONALE ALLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE (QUELLO  
RELATIVO AI BENI IMMOBILI) E FISSARE PER LE CAUSE RIBARCITORIE CONNESSE ALLA  
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI UN LIMITE DI VALORE PIÙ ELEVATO. QUEST'ULTIMA  
OPZIONE LEGISLATIVA SI GIUSTIFICA CON L'OBIETTIVO DELLA DEFLAZIONE DEI



PROCEDIMENTI PENDENTI PRESSO I GIUDICI CIVILI ORDINARI E SI BASA SUL PRESUPPOSTO DI UNA FREQUENTE SERIALITÀ DELLE QUESTIONI TRATTATE NEI PROCEDIMENTI DI RISARCIMENTO DA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE LI RENDE MAGGIORMENTE COMPATIBILI CON IL RITO PREVISTO PER LE CAUSE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE. QUESTE CONSIDERAZIONI EMERGONO CHIARAMENTE DAI LAVORI PREPARATORI DELLE RIFORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEI GIUDICI CIVILI E DAL SISTEMA COMPLESSIVO DEL CODICE RIFORMATO».

PER QUANTO RIGUARDA, POI, LA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO ENTE, SI OSSERVA CHE, SECONDO UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE RIMASTO PER LUNGO TEMPO INCONTRASTATO, IN ORDINE AI DANNI SUBITI DALL'UTENTE PER OMESSA O INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA IL REFERENTE NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SAREBBE COSTITUITO - NON DALL'ART. 2051 COD. CIV., CHE SANCISCE UNA PRESUNZIONE INAPPLICABILE NEI CONFRONTI DELLA P.A., CON RIFERIMENTO AI BENI DEMANIALI, LADDOVE ESSI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI - MA DALL'ART. 2043 COD. CIV., CHE IMPONE, NELL'OSSERVANZA DELLA NORMA PRIMARIA DEL NEMINEM LAEDERE, OVVERO DEL FAR SÌ CHE LA STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO NON INTEGRI PER L'UTENTE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO. DETTA RESPONSABILITÀ, PERTANTO, SAREBBE CONFIGURABILE A CONDIZIONE CHE VENGA PROVATA DA PARTE DEL DANNEGGIATO L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE INSIDIOSA CARATTERIZZATA DAL DOPPIO E CONCORRENTE REQUISITO DELLA NON VISIBILITÀ OGGETTIVA DEL PERICOLO E DELLA NON PREVEDIBILITÀ SUBIETTIVA DELLO STESSO (CD. "INSIDIA E TRABOCCHETTO") - (CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 15707 DEL 08/11/2002; CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 2067 DEL 13/02/2002; CFR., CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 16179 DEL 21/12/2001; ANCORA, CASS. N. 7062 DEL 1997; CASS. CIV. N. 7742 DEL 1997, CASS. CIV. N. 5989 DEL 1998; CASS. CIV. N. 3991 DEL 1999). NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO PROPOSTE DELLE VARIANTI A TALE IMPOSTAZIONE. SECONDO UNA PRIMA DIFFERENTE RICOSTRUZIONE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO SU STRADA PUBBLICA SOGGETTA AD USO INDIFFERENZIATO E GENERALE DEI CONSOCIATI, LA P.A. RISPONDEREBBE AI SENSI DELL'ART. 2051 COD. CIV. DEI DANNI CONSEGUENTI A CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STESSA. INFATTI, L'APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA (O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) POSTA DALLA NORMA RICHIAMATA SAREBBE GIUSTIFICATA DA UN POTERE DI SIGNORIA SUL BENE PUBBLICO IN OGNI CASO SUSSISTENTE IN CAPO ALLA PA, VISTO CHE LA STESSA VANTEREBBE POTERI DI GESTIONE, DISPONIBILITÀ E CONTROLLO SUL DEMANIO TALI DA ASSIMILARLA AD UN NORMALE CUSTODE EX ART. 2051 C.C. (PER TUTTE, CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 3651 DEL 20/2/2006). IN PARTICOLARE, DALLA PROPRIETÀ PUBBLICA DELLE STRADE, DISCENDEREbbe NON SOLO L'OBBLIGO DELL'ENTE PROPRIETARIO ALLA MANUTENZIONE, COME STABILITO DALL'ART. 5 DEL R.D. 15 NOVEMBRE 1929 N. 2056, MA ANCHE QUELLO DELLA CUSTODIA, CON CONSEGUENTE OPERATIVITÀ, NEI CONFRONTI DELL'ENTE STESSO, DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C.: RITENERE NON APPLICABILE ALLA P.A. ANCHE PER I BENI DEMANIALI LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA, MA SOLO QUELLA EX ART. 2043 C.C., COSTITUIREBBE UN







INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA F.A. E, DI RIFLESSO, UN INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PER GLI UTENTI. IL DANNEGGIATO, ALLORA, NON SAREBBE PIÙ ONERATO DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DEL DANNO IN CONSEGUENZA DELL'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE QUALIFICABILE COME INSIDIA O TRABOCCHETTO, DOVENDO ESCLUSIVAMENTE PROVARE - COME AVVIENE DI REGOLA PER LE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA UNA COSA IN CUSTODIA - L'EVENTO DANNOSO E L'ESISTENZA DEL RAPPORTO Eziologico TRA LA COSA E L'EVENTO SUDDETTO. (CFR. CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 19653 DEL 1/10/2004; CASS. 22/4/1998, N. 4070; CASS. 20/11/1998, N. 11749; CASS. 21/5/1996, N. 4673;). SECONDO UN ULTERIORE ORIENTAMENTO "INTERMEDIO", POI, L'ART. 2051 C.C. POTREBBE TROVARE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO A QUEI BENI DEMANIALI CHE NON SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, MA VENGA UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA IN SITUAZIONI TALI DA RENDERE POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO ED UNA VIGILANZA IDONEA AD IMPEDIRE L'INSORGENZA DI CAUSE DI PERICOLO (CASS. 30 OTTOBRE 1984 N. 5567), OVERO, ANCORA, QUALORA SI TRATTI DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI CHE PER LA LORO LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE CONSENTANO UNA ADEGUATA ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STESSE (CASS. 5/8/2005, N. 16675; CASS. N. 11446 DEL 2003; CASS. 1/12/2004, N. 22592; CASS. 15/1/2003, N. 488; CASS. 13/1/2003, N. 298; CASS. 23/7/2003, N. 11446). PIÙ RECENTEMENTE, IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 156/99, LA CORTE DI CASSAZIONE (SENT. 5208/07) HA CONDIVISIBILMENTE AFFERMATO CHE «IL FATTORE DECISIVO PER L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 2051 C.C. DEVE INDIVIDUARSI NELLA POSSIBILITÀ O MENO DI ESERCITARE UN POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SUI BENI DEMANIALI, CON LA CONSEGUENZA CHE L'IMPOSSIBILITÀ DI SIFFATTO POTERE NON PUÒ RICOLLEGARSI PURAMENTE E SEMPLICEMENTE ALLA NOTEVOLE ESTENSIONE DEL BENE E ALL'USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, CONSIDERATI MERI INDICI DI TALE IMPOSSIBILITÀ, MA ALL'ESITO DI UNA COMPLESSA INDAGINE CONDOTTA DAL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CASO SINGOLO, CHE TENGA IN DEBITO CONTO INNANZITUTTO GLI INDICI SUDDETTI. CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DEMANIO STRADALE, POI, LA NECESSITÀ CHE LA CONFIGURABILITÀ DELLA POSSIBILITÀ IN CONCRETO DELLA CUSTODIA DEBBA ESSERE INDAGATA NON SOLTANTO CON RIGUARDO ALL'ESTENSIONE DELLA STRADA, MA ANCHE ALLE SUE CARATTERISTICHE, ALLA POSIZIONE, ALLE DOTAZIONI, AI SISTEMI DI ASSISTENZA CHE LO CONNOTANO, AGLI STRUMENTI CHE IL PROGRESSO TECNOLOGICO APPRESTA, IN QUANTO TALI CARATTERISTICHE ACQUISTANO RILIEVO CONDIZIONANTE ANCHE DELLE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI, RILEVANDO ANCORA, QUANTO ALLE STRADE COMUNALI, COME FIGURA SINTOMATICA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO EFFETTIVO CONTROLLO, LA CIRCOSTANZA CHE LE STESSE SI TROVINO ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO» (V. CASS. N. 3691/2005; N. 15384/2006). PERTANTO, DEVE AFFERMARSI CHE LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA È REGOLATA DALL'ART. 2051 C.C. SIA CONSIDERANDO LA PROPRIETÀ DEL BENE SIA CONSIDERANDO CHE L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INCOMBE SUGLI ENTI PROPRIETARI



INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ESTENSIONE E DALL'USO GENERALE E DIRETTO CHE NE FACCIANO I CITTADINI. IN CONSEGUENZA, LADDOVE VENGA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'EVENTO E LA COSA, L'ENTE PROPRIETARIO HA LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA SUA RESPONSABILITÀ DANDO DIMOSTRAZIONE, SE VE NE SONO I PRESUPPOSTI, DEL CASO FORTUITO PREVISTO DALLO STESSO ART. 2051 C.C. OVERO DI DARE PROVA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE (E, DUNQUE, COMPRENSIVE ANCHE DELL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE - NON POTENDO ESSERE POSTE A BASE DELLA DECISIONE PRESUNZIONI APODITTICHE E COME TALI CON RICONDUCEBILI ALL'ART. 2729 C.C.) PER EVITARE L'INSORGENZA O LA SUSSISTENZA DEL PERICOLO. INFATTI «L'ESTENSIONE PARTICOLARMENTE AMPIA DEL SISTEMA VIARIO E L'USO DA PARTE DEI CITTADINI, QUANDO RICORRANO CONGIUNTAMENTE, RILEVANO SOLTANTO COME CIRCOSTANZE LE QUALI - IN RAGIONE DELL'INCIDENZA CHE ABBIANO POTUTO AVERE SULL'ESPLETAMENTO DELLA VIGILANZA CONNESSA ALLA RELAZIONE DI CUSTODIA DEL BENE ED AVUTO RIGUARDO ALLE PECULIARITÀ DELL'EVENTO - POSSONO ASSUMERE RILIEVO SULLA BASE DI UNA SPECIFICA E ADEGUATA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CASO FORTUITO E, QUINDI, DELL'ONERE CHE LA P.A. (O IL GESTORE) DEVE ASSolvere PER SOTTRARSI ALLA RESPONSABILITÀ, UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATA L'ESISTENZA DEL NESSO CAUSALE» (CASS. 1 OTTOBRE 2004, N. 19653). L'OBBLIGO DI CUSTODIA SANCITO DALL'ART. 2051 C.C., INFATTI, NON PUÒ CHE ESSERE LETTO UNITAMENTE ALLE NORME CHE STABILISCONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI, CON LA CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DA PARTE DI QUESTI ULTIMI DI INVOCARE IL CASO FORTUITO, AD ESEMPIO IL FATTO IMPREVEDIBILE O INEVITABILE DEL TERZO, PRELIMINARMENTE DIMOSTRANDO DI AVER CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AL PREDETTO OBBLIGO. IN TAL MODO, L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. ALLE FATTISPECIE RELATIVE AI DANNI DERIVANTI DAL SISTEMA VIARIO PER UN "AFFIEVOLIMENTO" DELLE POSSIBILITÀ DI CUSTODIA APPARE UN'INUTILE FORZATURA DEL DETTATO LEGISLATIVO, DERIVANTE, FORSE, DA UNA VETUSTA CONCEZIONE DELLO STATO E DELLA P.A. CHE QUALIFICA I CITTADINI COME SUDDITI E CHE NON CONSIDERA LO SCOPO DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. CHE È PROPRIO QUELLO DI FORNIRE SERVIZI COMUNI PER I CITTADINI STESSI E CHE NON CONSIDERA LE SPECIFICHE NORME CHE, SI RIPETE, IMPONGONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE VIARIA. D'ALTRA PARTE, LO STESSO D.LGS. 165/2001, NEL PREVEDERE LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA P.A. ED IL RELATIVO SISTEMA DI SANZIONI, HA INTESO ESCLUDERNE L'IMPUNIBILITÀ SIA NEI CONFRONTI DEI TERZI CHE DELLA STESSA P.A. PER CUI DEL TUTTO IMMOTIVATO APPARE L'INDIRIZZO "PROTETTIVO" NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO, LA P.A., CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE DI LEGGE È TENUTO NON SOLO A RISPONDERNE MA ANCHE AD AGIRE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI, SUOI DIPENDENTI, CHE NE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. PERALTRÒ, LA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO ATTIENE PIÙ ALLA CORRESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO LESO (L'INSIDIOSITÀ, INFATTI, ESCLUDE LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO STESSO) CHE ALLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA ED È COMUNQUE IRRILEVANTE AL FINE DI DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ IN CAPO



ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA: QUESTI SONO PIUTTOSTO ELEMENTI SINTOMATICI E, PERTANTO, LA LORO CONFIGURAZIONE NON È COMUNQUE SEMPRE SUFFICIENTE AFFINCHÉ NE DERIVI LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SOLO PERCHÉ ATTENGONO ALLO STESSO RAPPORTO CAUSALE TRA L'IPOTETICA CONDOTTA ILLECITA DELL'ENTE (OMISSIONE COLPOSA NELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA STRADA) E IL PREGIUDIZIO LAMENTATO. PERTANTO, LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DALLE COSE CHE SI HANNO IN CUSTODIA, STABILITA DALL'ART. 2051 C.C., È SEMPRE APPLICABILE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE DEL DEMANIO, PUR SE TALI BENI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI CITTADINI: UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA RIBARCITORIA, SARÀ ONERE DELL'ENTE CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI DIMOSTRARE EVENTUALMENTE DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L'INSORGENZA DEL PERICOLO ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE E, DUNQUE, CHE IL DANNO È CONSEGUENZA DI UN CASO FORTUITO (IN QUEST'ULTIMO CASO, NEANCHE LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO SAREBBE RILEVANTE, POSTO CHE IL CASO FORTUITO È SCRIMINANTE APPLICABILE ANCHE ALL'ART. 2043 C.C.) OVVERO CHE LA CONDIZIONE PERICOLOSA DEL BENE È DA RICONDURRE, ANCHE O IN VIA ESCLUSIVA, A DIVERSO FATTORE CAUSALE O CHE, COMUNQUE, ERANO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO (EX PLURIBUS CASS. N. 11250 DEL 2002; CASS. N. 6807 DEL 2002; SUL PUNTO SI VEDA ANCHE CORTE COST. N. 156 DEL 1999).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, NELLA FATTISPECIE IN ESAME, È EMERSO CHE L'ATTRICE È CADUTA MENTRE CAMMINAVA SU UNA STRADA DEL CONVENUTO COMUNE METTENDO IL PIEDE IN FALLO A CAUSA DI UNA BUCA MENTRE NON È EMERSA LA SCRIMINANTE PREVISTA DALL'ART. 2051 C.C. (CHE NON PUÒ PRESCINDERE DALLA PREVENTIVA DIMOSTRAZIONE DI AVER PREDISPOSTO TUTTE LE MISURE IDONEE AD EVITARE L'EVENTO DANNOSO PREVEDIBILE OVVERO DI AVER TENUTO UNA CORRETTA CUSTODIA). D'ALTRA PARTE, NON È RISULTATO CHE L'ATTRICE ABBAIA AVUTO UN COMPORTAMENTO ATTENTO E PRUDENTE PER CUI LA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO DEVE ESSERE RIDOTTA A 2/3 EX ART. 1227 C.C., POICHÉ, COME RISULTA DALLE FOTO PRODOTTE, LA BUCA IN QUESTIONE NON RISULTA AFFATTO INEVITABILE E DEVE RITENERSI CHE LA CADUTA SIA STATA PROVOCATA ANCHE DAL FATTO COLPOSO DELL'ATTRICE OVVERO DALLA SUA SCARSA "DILIGENZA".

IN CONSEGUENZA, IL CONVENUTO ENTE DEVE ESSERE CONDANNATO A RISARCIRE LA METÀ DEI DANNI TUTTI, PATRIMONIALI E NON, SUBITI DALL'ATTRICE CHE SI LIQUIDANO EQUITATIVAMENTE E RIDOTTE A 2/3, IN CONSIDERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E DELLA DOMANDA NONCHÉ DELLA CONDIVISIBILE C.T.U. E DELLE PARIMENTI CONDIVISIBILI TABELLE SVILUPPATE DAL TRIBUNALE DI MILANO, IN COMPLESSIVI € 2.972,67. LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE VA RESPINTA ESSENDO STATA APPLICATA UNA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E NON ESSENDO STATO ACCERTATO, NEANCHE INCIDENTER TANŦUM, ALCUN FATTO ILLECITO.

TRATTANDOSI DI DEBITO DI VALORE LIQUIDATO ALL'ATTUALITÀ, A TALE SOMMA DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVENTIVAMENTE



DEVALUTATA IN BASE AGLI INDICI ISTAT ALLA DATA DEL FATTO (16/4/2015) E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DA TALE DATA A QUELLA DELLA PRESENTE SENTENZA. SPESE E COMPETENZE DEL PROCESSO SEGUONO LA PARZIALE SOCCOMBENZA, VENENDO RIDOTTE A 2/3, ADEGUATAMENTE AL VALORE DELLA CAUSA ED ALL'ATTIVITÀ SVOLTA.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE,

1) DICHIARA CHE IL COMUNE DI ISCHIA È RESPONSABILE DEI 2/3 DEI DANNI SUBITI DALL'ATTRICE;

2) CONDANNA IL COMUNE DI ISCHIA A RISARCIRE I 2/3 DEI DANNI SUBITI DALL'ATTRICE MEDIANTE PAGAMENTO DI € 2.372,67 OLTRE INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVENTIVAMENTE DEVALUTATA IN BASE AGLI INDICI ISTAT ALLA DATA DEL FATTO INDICATA IN MOTIVAZIONE E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DA TALE DATA A QUELLA DELLA PRESENTE SENTENZA;

3) CONDANNA IL COMUNE DI ISCHIA AL PAGAMENTO DELLA METÀ DELLE COMPETENZE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ATTRICE CHE, COSÌ RIDOTTE, SI LIQUIDANO IN € 65,00 PER LE SPESE, OLTRE AI 2/3 DI QUANTO EVENTUALMENTE ANTICIPATO/LIQUIDATO AL C.T.U., ED IN € 1350,00 PER ONORARI, OLTRE SPESE GENERALI, IVA E CPA CON ATTRIBUZIONE AL SUO DIFENSORE.

LA PRESENTE SENTENZA È ESECUTIVA COME PREVISTO DALLA LEGGE.

COSÌ DECISO IN ISCHIA IL GIORNO 9/1/2017



IL GIUDICE DI PACE  
DOCT. SALVATORE CARRO



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

ORIGINALE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme dell'originale esistente nella cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell'Ayv. LAROTTA LUIGI ANTONIO

Ischia, 02 FEB 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Vincenzo Abrogato



# Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

## Indice

- Definizione
  - Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario
  - Le clausole elastiche
  - La trasformazione del rapporto
  - I diritti di precedenza
  - Normativa di riferimento
- 

## Definizione

E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da un orario di lavoro inf

Il contratto di lavoro deve indicare in modo puntuale la durata della prestazione lavorativa e della collocazione ter giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno. Per quanto riguarda oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva - compreso il trattamento economico per in proporzione al numero di ore lavorate (**principio di non discriminazione**).

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in **forma scritta ai fini della prova**.

## Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario

Il **lavoro supplementare** è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite de

E' possibile ricorrere al lavoro supplementare ove previsto dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello. Se il c di lavoro può richiedere lavoro supplementare nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tal con una percentuale di maggiorazione pari al 15%. Il lavoratore si può rifiutare in caso di comprovate esigenze lav professionale.

E' consentito altresì, il **lavoro straordinario**, il lavoro reso oltre l'orario superando l'orario previsto per il temp

## Le clausole elastiche

Con la **clausola elastica** il datore di lavoro può modificare la **collocazione temporale** della prestazione lavor: contratto di lavoro o può aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la **durata della prestazion** determina un incremento stabile della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplemer temporaneo della stessa.

Tali patti possono essere concordati anche quando il rapporto di lavoro è a termine.

Le clausole elastiche possono essere apposte se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva. Il lavoratc lavorativi nonché a specifiche compensazioni previste dalla contrattazione collettiva.

In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti possono concordare per iscritto o certificazione. In tal caso, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da ur elastiche prevedono a pena di nullità le modalità con cui il datore, con preavviso di due giorni, può modificare la d prestazione, nonché la misura massima che non può eccedere il 25% della prestazione annua a tempo parziale. Il l del 15% della retribuzione oraria globale.

L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

In determinati casi il lavoratore ha diritto, senza necessaria previsione della contrattazione collettiva, di revocare elastica: se il lavoratore soffre di patologie oncologiche o patologie cronic-degenerative o se ne sono affetti il coni sotto i 13 anni o con familiari portatori di handicap; se è uno studente.

## La trasformazione del rapporto

La trasformazione da tempo pieno a parziale deve risultare da **atto scritto**.

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporti di lavoro a tempo pieno in parziale o viceversa non costiti

Hanno **diritto alla trasformazione** a tempo parziale:

- i lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro può essere nuovamente in tempo pieno;
- il lavoratore che la chiede in luogo del congedo parentale o entro i limiti dello stesso ancora spettante. La richiesta e la riduzione non deve essere superiore al 50%.

E' riconosciuta **priorità nella trasformazione** a tempo parziale:

- ai lavoratori con coniuge, figlio o genitore affetti dalle suddette patologie o con conviventi con persona invalida;
- ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore a tredici anni.

## I diritti di precedenza

In caso di **assunzione di lavoratori full-time** il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale ha **precedenza** nelle assunzioni a tempo pieno per le mansioni di pari livello e categoria.

In caso di **assunzione di lavoratori a tempo parziale**, il datore di lavoro **deve tempestivamente informare** il lavoratore a tempo pieno e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi.

## Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno, n. 81, artt. 4-12



ID 8323

Sentenza n. 4409/2016 pubbl. il 14/12/2016

RG n. 4303/2010

Repert. n. 4977/2016 del 14/12/2016

# 4409/2016

*Piloto  
eventuale  
16 FEB. 2017*

RG. 4303/10  
Cron. 7729  
Rep. 4977  
Rel. MILANO  
oggetto danni



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dott. Marzia Consiglio | Presidente              |
| Dott. Maria Sena       | Consigliere             |
| Dott. Renato Milano    | Giudice Ausiliario rel. |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 12.07.2016 e vertente

### TRA

COMUNE di ISCHIA, C. F. e P. IVA 00643280639, in persona del Sindaco *pro tempore* ing. Giuseppe Ferrandino, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Morelli e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Ischia (NA), via Edgardo Cortese n. 13, come da mandato in calce all'atto di appello

*[Handwritten signature]*

appellante

### E

SOMMELLA LUCA, C. F.: SMMLCU86D24F839N, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Noce e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Portici (NA), via Armando Diaz n. 138, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale

COMUNE DI ISCHIA
13 FEB 2017
Prot. N. <u>4555</u>

*Meh*

appellato

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 376/2009 del 30.09.2009, il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, accoglieva la domanda proposta da Sommella Luca e condannava il Comune di Ischia al pagamento in suo favore delle somme appresso indicate, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riportato in data 03.10.2002, alle ore 19.00 circa, quando, praticando footing all'interno del parco pubblico "Pineta degli Atleti", era rovinato a terra a causa della presenza sul selciato di un dissesto non visibile né prevedibile ed aveva riportato lesioni con esiti permanenti: € 7.500,00 per danno biologico; € 2.400,00 per ITT con interessi legali dal 03.10.2002 al saldo; € 1.200,00 per IT al 50% con interessi legali dal 03.12.2002 al saldo; € 450,00 per ITP al 25% con interessi legali dal 18.01.2003 al saldo. Le spese processuali erano state liquidate in complessivi € 1.960,00 di cui € 160,00 per esborsi, € 1.000,00 per onorari ed € 800,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese di ctu per l'importo di cui al decreto di liquidazione (€ 350,00 per onorario ed € 50,00 per spese, oltre IVA e Cassa).

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Ischia, deducendo che il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità formale dello atto di citazione ed aveva compiuto un'erronea valutazione della prova, mancando di considerare che il luogo del sinistro era destinato a passeggiate e non a corse e che lo stesso danneggiato - oltre tutto non accompagnato da un genitore che lo sorvegliasse - aveva colposamente concorso alla produzione dell'evento di cui era rimasto vittima. L'appellante contestava inoltre la quantificazione del danno op-

*Di*

*Meh*

rata dal giudice di prime cure e concludeva chiedendo che venisse riconosciuta la mancanza di qualsiasi sua responsabilità ed instando, in via subordinata, in caso di conferma nell'*an* della decisione impugnata, per una congrua riduzione dell'importo spettante al Sommella. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario di quelli relativi al giudizio di appello.

Tempestivamente costituitosi in giudizio, Sommella Luca contestava il fondamento delle eccezioni *ex adverso* formulate e sosteneva che il Comune di Ischia non aveva provato né l'esimente del caso fortuito né la responsabilità di esso danneggiato. Il Sommella proponeva poi appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione di primo grado nella parte relativa alla determinazione del risarcimento dovutogli ed in quella concernente la liquidazione delle spese processuali.

Autorizzate le parti al deposito di copia degli atti in loro possesso, non essendo pervenuto il fascicolo del giudizio di primo grado, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.07.2016 questa Corte si riservava la decisione, previa sostituzione del relatore con altro magistrato della Sezione ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Occorre in primo luogo rilevare l'assoluta infondatezza della censura mossa dall'appellante al Tribunale per aver "omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione di nullità formale spiegata ... in giudizio di primo grado, allorquando la difesa del Comune di Ischia rappresentava al Giudice del Tribunale la totale mancanza nell'atto introduttivo di qualsiasi riferimento alla responsabilità dell'Ente

nella causazione del fatto dannoso ed evidenziava la erronea indicazione giuridica del titolo di tale assunta responsabilità”.

A prescindere dall'evidente contraddizione (il riferimento alla responsabilità dell'ente non può, allo stesso tempo, mancare ed essere fondato su un titolo giuridico ritenuto erroneo), la Corte osserva che, contrariamente a quanto assume l'appellante, sia nella comparsa di costituzione del Comune che nelle “deduzioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.”, unico altro scritto difensivo presente nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado, non si rinviene traccia di alcuna eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, cosicché non risponde nemmeno al vero che la detta eccezione sarebbe stata “ribadita dalla comparsa (difesa del Comune, n.d.e.) in ogni scritto difensivo”. Per contro, nell'atto di citazione il Sommella ha “In via preliminare (si) evidenzia(to) che il convenuto Comune di Ischia, nella duplice qualità di proprietario e custode del Parco Pubblico, è, senza ombra di dubbio alcuno, responsabile a norma dell'art. 2043 e/o 2051 c.c., per i fatti per cui è causa” ed ha chiesto, nelle conclusioni, di “accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità” dell'ente locale.

L'eccezione di nullità in parola, poi, prima ancora che infondata, risulta inammissibile nel presente grado, atteso il divieto dei *nova* in appello.

Il Tribunale, esclusa l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. sostenuta dalla difesa del Comune, ha correttamente inquadrato la *fattispecie* nell'art. 2051 c.c..

Deve essere infatti considerato che è ormai superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria di strade aperte al pubblico transito, occorre fare riferimento alla violazione del generale obbligo del *neminem laedere*, di cui è espressione l'art. 2043 c.c., mentre andava esclusa la ricorrenza della *fattispecie* relativa al

Mebr

"danno cagionato da cose in custodia", di cui all'art. 2051 c.c.; con la conseguente impossibilità per il danneggiato di avvalersi della presunzione di cui allo stesso art. 2051 e con l'obbligo di fornire la prova della responsabilità dell'ente proprietario della strada. Responsabilità che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tanto sussiste in quanto ricorrano situazioni di pericolo non percepibili con l'uso della normale diligenza, sia per il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della sua non prevedibilità.

La Corte di cassazione, infatti, dopo approfondito riesame della materia, ha negato qualsiasi aprioristica esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

In particolare, con la sentenza Cass., Sezione III, 06.07.2006, n. 15384, la Corte - richiamata la natura oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia - ha precisato che, perché tale responsabilità possa configurarsi, deve sussistere in concreto il "potere di controllo del bene che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo" allo stesso riconducibile. In proposito, la Corte ha considerato "la notevole estensione del bene demaniale e l'uso generalizzato di esso da parte degli utenti" quali indici sintomatici della impossibilità di controllo ed ha per converso affermato che "elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune", a quest'ultimo riguardo osservando che "la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente im-

possibile in relazione al bene stradale". Precisato che le "dette circostanze, proprio perché sintomatiche, (debbono) essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito", la Corte ha enunciato il principio secondo cui "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia".

Con sentenza Cass., Sezione III, 06.06.2008, n. 15042, poi, la Corte ha proceduto ad un ulteriore approfondimento della tematica, affermando il principio secondo cui "la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non

sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione". Nella stessa occasione, la Corte ha indicato l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche e la segnaletica contraddittoria o ingannevole tra le cause intrinseche alla struttura del bene, costituenti fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, e la perdita d'olio ad opera di un veicolo di passaggio, al pari dell'abbandono di vetri rotti, di ferri arrugginiti, di rifiuti tossici o di altri agenti offensivi, tra le situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. "Nel primo caso - ha precisato la Corte - è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo".

Ancora più recentemente, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui "posto che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salva la prova del caso fortuito (inteso come fatto estraneo, avente impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato), nel compiere tale valutazione si deve tener conto che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg-

giato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, pertanto, la responsabilità del custode"(Cass., Sezione III, 13.01.2015, n. 287; nello stesso senso Cass., Sezione III, 22.10.2013, n. 23919).

Come sopra richiamato il più recente indirizzo della Corte di cassazione, al quale questo giudice intende uniformarsi, quanto al merito, giova sottolineare che il Tribunale ha evidenziato che "dalle deposizioni testimoniali è emerso che l'incidente si verificò all'interno della 'Pineta degli Atleti' su cui l'Ente locale convenuto esercita il potere di custodia, che il selciato, nel punto in (cui) l'attore cadde, si presentava dissestato e tale condizione era celata dalla presenza di foglie e piccoli arbusti. Tale versione dei fatti trova conforto nella documentazione fotografica, riprodotte lo stato del luogo dell'incidente (così come riconosciuto dal teste Ciriello), inserita nella produzione dell'attore giacché dalla stessa è possibile apprezzare che la pavimentazione di un viale del parco presenta un avvallamento che per la sua conformazione si presenta idoneo a provocare un evento del tipo occorso all'attore. Dal complesso degli elementi probatori acquisiti è pertanto possibile concludere per l'esistenza di un chiaro nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, atteso che fu proprio la sconnessione del pavimento a determinare la caduta dell'istante, conseguenza diretta del particolare stato potenzialmente lesivo assunto dalla cosa".

Dall'istruttoria espletata in prime cure, emerge dunque chiaramente che il dissesto della pavimentazione che ha provocato la caduta del Sommella non era visibile né prevedibile, in difetto di segnalazione; con la conseguenza della responsabilità del Comune di Ischia, proprietario del parco pubblico, che avrebbe



dovuto curarne la manutenzione e quantomeno segnalare il pericolo costituito dall'avvallamento della pavimentazione. Si consideri inoltre che dalla menzionata documentazione fotografica si rileva la presenza di un imponente cancello posto alla entrata del parco, e anche questo conferma che il Comune potesse - e avesse l'obbligo di - adottare ogni iniziativa necessaria ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti del bene.

Né vale sostenere - come fa l'appellante - che il parco era adibito esclusivamente alla "passeggiata nel verde" e che, facendo footing, il Sommella si sarebbe spinto oltre, "volontariamente determinando con tale attività il potenziale rischio di incidente". Preliminarmente rilevato che nessuna prova ha fornito il Comune di Ischia a sostegno dell'asserita limitazione d'uso, va aggiunto che portano ad escludere una tale circostanza la stessa denominazione del parco, "Pineta degli Atleti", e la già richiamata documentazione fotografica, da cui si rileva la presenza di giovani in attività di footing e l'assenza di segnaletica che ne indichi il divieto. La censura mossa al giudice di primo grado per non aver valutato la circostanza che il Sommella all'epoca "era sedicenne e tuttavia non era accompagnato da un genitore che lo sorvegliasse" risulta, poi, del tutto singolare ove si tenga presente che l'attività fisica in parola non è di per sé pericolosa ed è praticata da giovani di età anche inferiore, e che l'ordinamento consente ai sedicenni di ottenere la patente che li abilita alla guida di motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>.

Ed è appena il caso di aggiungere che l'istruttoria svolta in Tribunale non ha fatto emergere alcun dato che consenta di ritenere, come sostiene l'appellante, una - sia pure concorrente - responsabilità dello stesso danneggiato nella produzione del sinistro. Del resto, in base al criterio di riparto dell'onere probatorio, la

prova che nell'occasione il Sommella si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia che ne ha provocato la caduta incombeva sull'ente locale, che si è invece limitato ad invocare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. senza produrre alcun elemento di prova a sostegno del fortuito.

La sentenza impugnata va dunque confermata in punto responsabilità.

L'attenzione deve essere ora rivolta alla quantificazione del risarcimento, contestata perché eccessiva dal Comune appellante ed oggetto di appello incidentale da parte del Sommella, che ne denuncia l'insufficienza e ne chiede la rideeterminazione in base alle tabelle del Tribunale di Milano.

Premesso che non è in discussione la valutazione delle conseguenze lesive dell'evento operata dal ctu, nei cui confronti le parti non avanzano riserve, ed aggiunto che il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno senza precisare il criterio seguito, va detto che la fattispecie in controversia è estranea all'ipotesi del sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e che non sono dunque applicabili i criteri di valutazione del danno biologico stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 07.09.2005, n. 209.

Giova allora ricordare che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, "la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai *nomina iuris* dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del 'danno biologico' e del 'danno morale' continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la

*Handwritten signature*

liquidazione del danno risarcibile". (Cass., Sezione lavoro, 15.01.2014, n. 687; v. anche Cass., Sez. III, 19.02.2013, n. 4043).

Ed ancora più recentemente la Corte di cassazione – che aveva già enunciato il principio secondo cui “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass., Sezione III, 07.06.2011, n. 12408) - ha ribadito che “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica *ex post* del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono” (Cass., Sezione III, 15.10.2015, n. 20895).

In difetto di dette circostanze, e poiché le tabelle in parola (facendo ricorso

al cd punto appesantito) consentono altresì una liquidazione globale ed unitaria del danno non patrimoniale (anche del danno morale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., stante la rilevanza penale del fatto - lesioni colpose) in ossequio alla nota pronuncia delle Sezioni unite civili del 2008 (Cass., Sezioni unite civili, 11.11.2008, n. 26972) in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, quale categoria ampia ed omnicomprensiva, non resta che calcolare quanto dovuto a *Sommella Luca*. E a ciò si procede utilizzando, per semplicità di calcolo, dovendosi poi detrarre la somma di € 11.550,00 già ricevuta in pagamento (come l'interessato dichiara nella comparsa di replica ex art. 190 c.p.c.) le tabelle in vigore all'epoca di redazione della sentenza di primo grado (settembre 2009).

Dalla sentenza impugnata risulta che il ctu ha accertato che, a causa dello evento dannoso in controversia, *Sommella Luca* ha riportato le seguenti conseguenze lesive: IP 6%, ITT giorni 60, ITP al 50% giorni 60, ITP al 25% giorni 45.

Il danno non patrimoniale per la riconosciuta invalidità permanente, comprensivo del danno morale, va dunque liquidato - in relazione all'età del *Sommella* alla data del sinistro (anni 16) ed al grado di inabilità accertato dal ctu (6%) - nella misura di € 10.194,00; somma che ammonta ad € 11.723,00 dopo avervi aggiunto un aumento inteso a personalizzare il risarcimento e stabilito nella misura percentuale del 15%, tenendo conto delle sofferenze e dei turbamenti patiti dal *Sommella*, quali possono realisticamente presumersi con riguardo alle conseguenze lesive evidenziate dal ctu.

Il danno relativo all'inabilità temporanea totale ed all'inabilità temporanea parziale va liquidato, sulla base di un indennizzo giornaliero pari ad € 90,00 ritenuto congruo per l'inabilità temporanea assoluta ed in relazione al grado ed alla durata di inabilità riconosciuti dal ctu, rispettivamente, in € 5.400,00 (90,00 x 60)

per l'inabilità temporanea totale, in € 2.700,00 (45 x 60) per l'inabilità temporanea parziale al 50% ed in € 1.013,00 (22.50 x 45) per l'inabilità temporanea parziale al 25%.

E così, complessivamente, per il danno non patrimoniale va liquidata la somma di € 20.836,00; somma che, al netto dell'importo già ricevuto, si riduce ad € 5.286,00 per ammontare ad € 5.740,00 in conseguenza della rivalutazione dal 2009 ad oggi in base agli indici ISTAT - FOI, e sulla quale sono dovuti gli interessi compensativi che, avuto riguardo all'insegnamento della Corte di cassazione (Cass., Sezioni unite civili, 17.02.1995, n. 1712), potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulla somma iniziale di € 4.615,00 (così devalutata la somma predetta alla data del fatto) via via rivalutata dall'agosto 2002 ad oggi ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al soddisfo.

Nulla è dovuto per le spese mediche, il cui riconoscimento è stato già negato dal Tribunale "giacché manca la prova del relativo esborso". Ed infatti, nonostante il riferimento - al punto 7 delle premesse dell'atto di citazione - ad un esborso "documentato dalle allegate ricevute", queste non sono presenti nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado e non sono nemmeno comprese nello elenco dei documenti prodotti, elenco nel quale l'unico documento sanitario è costituito dalla "Copia relazione medica dott. Sterni". Nella descritta situazione, va sottolineato, le spese in parola non possono essere provate mediante le ricevute inammissibilmente prodotte soltanto all'atto della costituzione nel presente giudizio (Cass., Sezione VI-3, 10.12.2014, n. 26030; Cass., Sezione I, 23.07.2014, n. 16745; Cass., Sezione III, 19.12.2013, n. 28462).

L'appello incidentale merita accoglimento per quanto di ragione anche in punto liquidazione spese processuali del giudizio di primo grado, che - riscontra-

ta la corrispondenza con l'attività svolta delle voci elencate nella nota spese depositata in data 19.09.2009 - vengono rideterminate come in dispositivo in base alla tariffa approvata con D.M. 08.04.2004, n. 127, all'epoca vigente, riconoscendo per intero sia le somme richieste a titolo di diritti nella misura indicata nella menzionata tariffa sia le somme esposte a titolo di spese imponibili e di spese esenti, ed operando una congrua riduzione degli importi esposti a titolo di onorari, avuto riguardo alla scarsa complessità della materia. Dalle spese così rideterminate andrà naturalmente detratto l'importo eventualmente già ricevuto in esecuzione della sentenza del Tribunale.

Il Comune di Ischia, soccombente, sarà anche tenuto al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55 sulla base della nota spese depositata, da questa tuttavia escludendo l'importo esposto alla voce "fase istruttoria e/o di trattazione", in relazione alla quale non è stata svolta attività, ed operando una lieve riduzione sui valori medi, attesa l'evidenziata scarsa complessità della materia.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge l'appello proposto dal Comune di Ischia avverso la sentenza n. 376/2009 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia;

- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Sommella Luca, ed in parziale riforma della predetta sentenza: condanna il Comune di Ischia al pagamento, in favore di Sommella Luca, delle seguenti somme, oltre interessi come in motivazione: per danno non patrimoniale, € 5.740,00; ridetermina come segue le spese del giudizio di primo grado a carico del predetto Comune, a carico del


quale restano anche le spese di cui nella misura già liquidata dal Tribunale: € 12,50 per spese imponibili, € 155,00 per spese esenti, € 1.584,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari ed € 385,50 per rimborso spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, oltre contributo CNPAF ed IVA;

- condanna infine il Comune di Ischia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida come segue: € 3.500,00 per compenso di avvocato ed € 525,00 per rimborso spese forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre contributo CNPAF ed IVA.

Così deciso in Napoli il giorno 29 novembre 2016, nella camera di consiglio della IV Sezione civile di questa Corte.

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente




CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della  
Forza Pubblica di conformarsi quando ne siano  
legalmente richiesti. Comandiamo inoltre che  
La presente copia confermatasi originale ed in  
forma esecutiva si rilasci a richiesta del Sig. Avv.  
LUIGIAMO NOCO  
procuratore di SOPRINTENDENZA LUCEA  
Napoli, li 24 GEN 2017

La presente copia confermatasi originale ed in

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO - G. Avv.

Gennaro Auzino

La presente copia composta di 15 fogli è  
conforme all'originale esecutivo rilasciato  
in data 24 GEN 2017  
Napoli 24 GEN 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gennaro Auzino



### Relazione Di Notificazione


Ad istanza dell'Avv. Luciano Noce si notifici la restroestesa sentenza n. 977/2016, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli - IV sez. civile a:

Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato per la sua carica c/o la Casa Comunale in Ischia in Via Iasolino 1 - 80077.



Date

# SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI



N. 20077 .....v. Rep.

L'Ufficiale Giudiziario  
**Ufficio Unico**

**di Notificazione Atti in Materia Civile  
presso la Corte di Appello di Napoli**


### AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse.

1. Francatura e raccomandazione del piego.
2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve iscriversi sui fogli 1, 1-A.

Deve consegnarsi possibilmer  
Se questi è assente può esse  
uno di famiglia od a persona  
od al servizio del destinatari  
persona sana di mente e di età maggiore ai  
quattordici anni.



76714509420-4

(80077)

Raccomandata N. ....

COMUNE DI ISCHIA

IN PERS. DEL SINDACO P.T.

DON. TO C/O CASA COMUNALE

VIA IASOCINO 1

ISCHIA (NA)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA  
CORSO UMBERTO I  
80138 ISCHIA (NA)  
Tel. 081 511111



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 972/16 SEN  
N. 598/12 R.C.  
N. 1953/16 Cro  
N. 72/16 Rep.  
Ischia 05/03/2017

Il Giudice di Pace di Ischia, dott. Beniamina Di Noto, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 598 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno  
2012

**TRA**

**SASSO Oreste** (C.F.: SSSRST44A02F839B) nato a Napoli il 02.01.1944 ed vi  
residente, alla via Domenico Fontana n. 184 assistito, rappresentato e difeso,  
giusta procura a margine dell'atto dicitazione, dall'avv. Catello Saldamarco (C.F.  
SLD CLL64P02F839S), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al  
Corso Umberto I n. 228 (comunicazioni all'indirizzo PEC: catello.saldamarco@  
postacertificata.gov.it).

ATTORE

**E**

**REA Immacolata** (C.F.: REAMCL53S63F839A) nata a Napoli il 23.11.1953  
ivi domiciliata alla via Domenico Fontana n. 184, ed elettivamente domiciliata in  
Napoli al Corso Umberto I n. 228 presso lo studio dell'avv. Catello Saldamarco  
(Cod. Fise. SLD CLL 64P02 F639S) dal quale è rappresentata e difesa giusta  
mandato (comunicazioni all'indirizzo PEC: catello.saldamarco@  
postacertificata.gov.it).

INTERVENTRICE

**CONTRO**

**COMUNE DI ISCHIA**, (Cod. Fisc. 00643280639), in persona del Sindaco p.l.  
elett.te dom.to in Ischia alla via Michele Mazzella n. 38, presso lo studio  
dell'avv. Bruno Granito, (cod. fisc.: GRN BRN 59T25 E329D), che lo rapp.ta e  
difende, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 04/02/2012, come da  
mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

COMUNE DI ISCHIA  
- 6 MAR 2017  
Prot. N. 6600

*P. Di Noto*  
*Cont. - 12/17*  
20 MAR 2017

*A*

**OGGETTO:** Risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** per Sasso Oreste: 1) Accertare e dichiarare unico ed assoluto responsabile del sinistro de quo il Comune di Ischia (Na) in persona del Sindaco p.t.; 2) Condannare, per l'effetto, esso Comune di Ischia (Na) in persona del Sindaco p. t. al risarcimento di tutti i danni prodotti, quantificati in € 4.997,85 oltre rivalutazione ed interessi come per legge; 3) Condannare esso intimato, al pagamento delle spese,diritti ed onorari di lire,oltre I.V.A. - C.P.A. e R.S.G. con attribuzione al procuratore in causa distrattario; Per l'intervenitrice Rea Immacolata: 1) Accertare e dichiarare unico ed assoluto responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Ischia (Na) in persona del Sindaco p.t.; 2) Condannare per lo effetto esso Comune di Ischia (Na) in persona del Sindaco p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla istante per le lesioni riportate in seguito al sinistro in oggetto quantificati in €. 6.546,43 da contenersi per economia di spese nei limiti di €. 5.000,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge; 3) Condannare esso intimato al pagamento delle spese diritti ed onorari di lire,oltre IVA, CPA, e RSG con attribuzioni al procuratore in giudizio, distrattario. Per il Comune di Ischia: 1) preliminarmente: dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea per mancanza di prova sulla legittimazione passiva del Comune di Ischia per quanto è esposto al punto 1; 2) nel merito: rigettare totalmente le domande di parte attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate, sia sull'an che sul quantum debeatur; 3) in via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di riconoscimento di responsabilità a carico del comune, limitare il risarcimento del danno nei limiti di quanto effettivamente subito e provato, e riducendo in proporzioni della percentuale di concorso di colpa da ascrivere all'attore; 4) in ogni ipotesi: condannare l'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa.

#### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La controversia in esame involge l'accertamento della sussistenza della responsabilità del Comune convenuto in ordine ai danni assunti subiti in data 24.08.2011, alle ore 18,40 circa, in Ischia, alla via Montagna, dall'attore Sasso Oreste e dall'intervenitrice Rea Omnacolata, il primo conducente del motociclo Vespa Piaggio, targato AS 23200, di sua proprietà. la seconda trasportata, a causa del dissesto del manto stradale non visibile a causa della scarsa illuminazione stradale nè segnalato da apposita segnaletica stradale, che determinava la caduta al

suolo della Vespa e dei suoi occupanti che subivano lesioni personali come da certificazioni mediche prodotte. Ritenuta la responsabilità del Comune convenuto per omessa manutenzione stradale l'attore e l'intervenitrice concludevano come in epigrafe in una al comune convenuto che, costituitosi, contestava la domanda.

Le domande sono fondate e meritevoli di accoglimento.

La legittimazione delle parti in causa è pacifica e non validamente contestata ed, in ogni caso, provata per tabulas (cfr. certificazioni mediche, copia carta circolazione del veicolo tg. AS 23200, e corrispondenza allegata al fascicolo di parte attrice) e per testi (cfr. infra).

In ordine ai fatti denunciati, va rilevato che il testimone escusso, sig. Giovanni Falsetti, presente all'evento e della cui attendibilità non è dato dubitare, riferiva della presenza sul manto stradale della via Montagna, del Comune di Ischia, precisamente " *in prossimità dei campi di calcetto, subito dopo lo spiazzo di ingresso della pineta*", di " *buche ricoperte di aghi di pino*" che " *non le rendevano per nulla visibili*" a causa delle quali il motociclo condotta e di proprietà dell'attore, con a bordo quale trasportata la moglie Rea Immacolata, che procedeva ad andatura moderata, " *cadeva sul proprio lato destro e con essa anche gli occupanti*". Il teste, inoltre, riferiva dell'assenza di segnalazioni oltre che della non visibilità delle buche per la presenza di aghi di pino, giacchè la strada " *in quel tratto, sia a destra che a sinistra è completamente contornata di pini*" e priva di illuminazione stradale; che, a seguito della caduta Sasso Oreste e Rea Immacolata subivano lesioni tanto che furono condotti al pronto soccorso da un'auto di passaggio; che, in particolare Sasso oreste lamentava forti dolori al gomito destro ed alla gamba destra e non riusciva a reggersi in piedi, mentre Rea Immacolata lamentava dolori alla spalla ed al braccio dx. ed al petto ed anch'ella non riusciva a dcambulare. Infine il testimone riconosceva nelle fotografie prodotte il luogo del sinistro e le buche di cui aveva riferito.

Tali essendo le risultanze istruttorie ed in ordine alla disciplina giuridica applicabile al caso de quo va, preliminarmente, evidenziato che in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della Suprema Corte, può ritenersi che la responsabilità oggettiva per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art.2051 c.c., trovi applicazione anche in relazione ai beni demaniali, soprattutto laddove trattasi di strade aperte al traffico quale quella teatro del sinistro.

Tanto chiarito e configurandosi il rapporto di custodia di cui all'art. 2051 cc come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), è evidente che solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri può indurre a ritenere escluso il rapporto di custodia e conseguentemente la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito.

Afferma invero la S.C. che *"una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del manto stradale di una struttura viaria, strada o piazza che sia, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico che ne è custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. - il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso; il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto ne hanno caratterizzato la fruizione"*.(Cass. n. 19154/2012)

Tanto chiarito, nel caso di specie, provato dall'attore e dall'intervenitrice il nesso causale tra il danno lamentato e la cosa oggetto della custodia è evidente che la prova sulle cause che avevano determinato l'impossibilità del controllo e della manutenzione gravava sul convenuto Comune ai fini dell'esonero di responsabilità previsto dall'art.2051 cit.. Prova che il convenuto Comune non ha fornito limitandosi a sostenere, erroneamente, che la stessa spettasse agli istanti.

Né può ritenersi il concorso di colpa dei danneggiati giacchè lo stato di normale transitabilità dei luoghi, l'abbondante presenza di aghi di pino, l'orario notturno e l'assenza di segnaletica di pericolo, avrebbero richiesto più della normale diligenza per percepire ed evitare il pericolo.

Va, pertanto, dichiarata la esclusiva responsabilità del Comune di Ischia in ordine ai danni subiti dagli istanti con conseguente condanna della convenuta P.A. al risarcimento dei danni subiti da Sasso Oreste e Rea Immacolata a seguito dei fatti oggetto di causa.

Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attore Sasso Oreste e dall'intervenitrice Rea Immacolata alla loro integrità psico-fisica va rilevato che la prova espletata e la documentazione sanitaria prodotta (cfr. referti pronto soccorso sanitari dell'Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e certificazioni successive provenienti da strutture pubbliche) hanno evidenziato che effettivamente, a seguito del sinistro, essi ebbero a subire i danni lamentati; (cfr. in particolare Sasso Oreste "*distacco parcellare malleolo mediale tibia dx. contusioni escoriazioni multiple per il corpo*" e Rea Immacolata la contusione dell'emitorace dx con frattura della VIII e IX costola nonché contusione coscia dx.).

Il consulente d'ufficio, confermava, peraltro la compatibilità del quadro clinico riscontrato all'atto della visita medico legale con i traumi rispettivamente subiti (cfr. CTU).

Pertanto, sulla scorta delle conclusioni peritali, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi nella individuazione delle lesioni subite, può ritenersi che dall'evento traumatico per cui è causa è derivata a:

1) SASSO Oreste: una ITT di 15 giorni, una ITP al 50% di gg.ni 15 ed una ITP al 25% di ulteriori 15 gg.ni e sono residuati postumi invalidanti incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura che questo giudice, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce del tipo di danno subito, della sua ubicazione, dell'età e del sesso dell'infortunato, ritiene di fissare al 3%.

Il risarcimento dei danni alla persona subiti da Sasso Oreste va, pertanto, determinato, sulla base dei criteri di liquidazione del danno biologico di lieve entità, nel modo che segue: a) a titolo di danno biologico inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona e della generica capacità lavorativa avuto riguardo all'età dell'infortunato al momento del sinistro (67 anni) ed alla percentuale di invalidità accertata, è riconosciuto l'importo di euro 2.048,67; b) a titolo di ITT è riconosciuto l'importo di euro 693,00 (euro 46,20 x 15 gg.ni); c) a titolo di ITP al 50% è riconosciuto l'importo di euro 345,50 (euro 23,10 x 15 gg.ni); d) a titolo di ITP al 25% è riconosciuto l'importo di euro 173,25 (euro 11,55 x 15 gg.ni); e) competono, poi, euro 1.000,00, equitativamente determinati, per danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva (ex morale), non risultando la detta componente del danno biologico ricompresa nei criteri applicati dal legislatore per la quantificazione del danno biologico di lieve entità;

f) infine € 32,91 per spese mediche documentate (cfr. fatture e tickets prodotti).

Non competono ulteriori danni in quanto non provati.

2) REA Immacolata: una ITT di 15 giorni, una ITP al 50% di gg.ni 15 ed una ITP al 25% di ulteriori 20 gg.ni e sono residui postumi invalidanti incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura che questo giudicante, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce del tipo di danno subito, della sua ubicazione, dell'età e del sesso dell'infortunato, ritiene di fissare al 3 %.

Il risarcimento dei danni alla persona subiti da Rea Immacolata va, pertanto, determinato, sulla base dei medesimi criteri innanzi indicati nel modo che segue: a) a titolo di danno biologico (58 anni), è riconosciuto l'importo di euro 2.249,24; b) a titolo di ITT, euro 693,00 (euro 46,20 x 15 gg.ni); c) a titolo di ITP al 50%, euro 345,50 (euro 23,10 x 15 gg.ni); d) a titolo di ITP al 25%, euro 231,00 (euro 11,55 x 20 gg.ni); e) euro 1.000,00, equitativamente determinati, per danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva (ex morale); f) infine € 32,91 per spese mediche documentate (cfr. fatture e tickets prodotti).

Non competono ulteriori danni in quanto non provati.

Conclusivamente, il danno subito da Sasso Oreste ammonta complessivamente ad euro 4.260,42, mentre quello subito da Rea Immacolata ammonta complessivamente ad euro 4.551,65.

Le somme di cui innanzi vanno incrementate degli interessi legali, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, sulle predette somme come devalutate alla data del fatto secondo indici Istat, e, quindi, rivalutate anno per anno, fino alla data della presente sentenza, secondo il medesimo indice oltre che dagli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese del giudizio, (comprehensive delle spese delle due CTU liquidate con decreto del 22.01.2016 in complessivi € 800,00) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Ischia definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe, così provvede:

1) Dichiarare la responsabilità del Comune di Ischia in ordine ai danni subiti da Sasso Oreste e Rea Immacolata seguito del sinistro per cui è causa;



2) Condanna, per l'effetto, il Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di SASSO Oreste della somma complessiva di euro 4.260,42, ed in favore di REA Immacolata della somma complessiva di euro 4.551,65, a titolo di risarcimento alla persona, oltre interessi legali, dalla data del fatto alla data della sentenza, sulle predette somme come devalutate alla data del fatto secondo indici Istat, e quindi rivalutate anno per anno, fino alla data della sentenza, secondo il medesimo indice, nonché interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo:

3) condanna, infine, il Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attore e dell'interveniente delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 1.000,00 per spese (comprehensive di euro 800,00 per le spese di due C.T.U) ed euro 2.100,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Catello Saldamano per anticipo fattone.

Così deciso in Ischia il 23.01.2016

IL GIUDICE DI PACE

(Dot. Beniamina Di Noto)



TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

PROCURA

avv. ...  
avv. ...  
avv. ...

22/06/16

22/6/16

*[Signature]*  
PUBBLICISTA  
GIUDIZIARIO



AVV. CATELLO SALDAMARCO  
CORSO UMBERTO I n. 228  
80138 NAPOLI  
Tel. 0815635565

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza e richiesta dell'Avv. Catello Saldamarco nella qualità di procuratore dei sigg.ri Sasso Oreste e Rea Immacolata, si notifici a:

Comune di Ischia in persona del Sindaco p.t., cod. fisc. 00643280639, dom.to in Ischia alla Via Iasolino n. 1, perché ne abbia conoscenza.

NOTIZIONE DI NOTIFICA  
Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto a  
Trib. di Napoli, scrivente di legge, ha notificato  
a data sopra indicata il presente atto al Comune di  
in persona di Rea  
a mezzo di di Bulle Gusto  
Incaricato di legge addetto alla ricezione atti f. c.  
in sua propria persona.  
Aditi 06/03/2011

Ufficiale Giudiziario  
(Dott. Antimo PUCA)



COPIA

# 1140/2017

6 APR. 2017  
 RG. 262/12  
 Cron. 561  
 Rep. 1348  
 Rel. PUSATERI  
 oggetto ISCHIA

*Corporari  
 Calabrese*



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - sezione IV bis civile, in persona dei Magistrati:

- 1) dott. Umberto Di Mauro - Presidente;
- 2) dott.ssa Caterina Molino - Consigliere;
- 3) dott.ssa Giuseppina Pusateri - Giudice Ausiliario rel.;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.262/2012 R.G. riservata in decisione all'udienza del 30/09/16 e vertente

**TRA**

COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pt dom.to per la carica dom.to in ( PI 00643280639) Ischia alla via lasolino 1, elett.te dom.to in Lacco Ameno alla via Mezzavia n 28 presso lo studio dell'avv. Francesca Cannavacciuolo, C.F.CNNFNC78BA66E329Q, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello come da determina n.ro 137/2011 **APPELLANTE**

**E**

FEDERICA ORNELLA C.F. FDRRL44H61F133D, elettivamente domiciliata in Ischia alla via Osservatorio n.40 presso lo studio dall'avv. Biagio Di Meglio C.F.DMGBGI57A17E329B, che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado **APPELLATA**

9284

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omella Federici, in data 24/10/2008, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli sez distaccata di Ischia, il Comune di Ischia (NA) per sentirlo condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità, al risarcimento dei danni per le lesioni personali e per il danno esistenziale ex art 2059 cc subiti, a seguito dell'evento dannoso avvenuto in Ischia in data 07/09/2008 alle ore 12,00 circa.

La Federici precisava che in dette circostanze di tempo e di luogo mentre percorreva a piedi via Telese, all'altezza dell'hotel Aurora, nell'accostarsi al muro posto lateralmente alla strada, al fine di consentire il passaggio di un autocarro, finiva in una buca del manto stradale, non segnalata non visibile, e rovinava al suolo; si rendeva, pertanto, necessario il trasporto presso il locale presidio di Pronto Soccorso dove le veniva riscontrata la *"frattura composta alla base del IV metatarso del piede sinistro"*, che richiedeva l'immobilizzazione dell'arto con apparecchio gessato. L'attore concludeva l'accoglimento della domanda e la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.

In data 13/02/2009, alla prima udienza si costituiva il Comune di Ischia, in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli art 163 e 164 cpc, eccepiva, altresì, la mancata prova in merito alla legittimazione delle parti e



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

l'assoluta infondatezza della domanda.

Esaurita la fase istruttoria espletata la CTU la causa veniva riservata per la decisione.

Con sentenza n.327/2011 pubblicata in data 19/12/2011 il Tribunale di Napoli sez distaccata di Ischia, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenuta provata la legittimazione delle parti, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio arrecato all'attore, dichiarava l'esclusiva responsabilità del Comune di Ischia per le lesioni subite dalla Federici e lo condannava al risarcimento dei danni quantificati in € 9.532,62, oltre interessi, lo condannava, altresì, alla refusione delle spese di lite.

Il Comune di Ischia, proponeva appello in data 16/01/12 rilevava:

- 1) l'erronea valutazione del Tribunale in merito all'eccezione di nullità della citazione, insisteva, in particolare, sulla mancata pronuncia del Tribunale in relazione alla eccepita generica l'indicazione del luogo del sinistro e sull'indeterminatezza dei fatti esposti che non gli aveva consentito di svolgere una indagine in merito alla effettiva sussistenza della buca che aveva determinato il danno;
- 2) l'erronea valutazione in merito alla responsabilità dell'Ente convenuto, non risultando dimostrato il nesso causale tra la presenza della buca e la caduta; in via gradata l'appellante chiedeva di valutare la condotta imprudente tenuta al momento del sinistro dalla Federici e, per l'effetto, di ridurre il danno liquidato in relazione al grado di corresponsabilità attribuito alle parti.

Il Comune, concludeva per l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.

In data 20/04/12 si costituiva Federici Omella eccepiva: l'infondatezza



dell'eccezione di nullità della citazione, in quanto nell'atto introduttivo risultava ben indicato il luogo del sinistro, si leggeva infatti: "in data 7/09/2008 alle ore 12 circa l'istante percorreva a piedi via Telese, all'altezza dell'Hotel Parco Aurora..."; eccepiva, altresì, l'applicabilità al caso in esame della normativa di cui al 2051cc (cd "danni da cose in custodia"), atteso che l'evento dannoso era avvenuto in una strada comunale, all'interno della perimetrazione del centro abitato, è indice oggettivo del concreto potere di vigilanza da parte di Comune; eccepiva che anche volendo inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina di cui al 2043cc, avendo provato l'attore la non visibilità (presenza di erbacce e carte) e l'imprevedibilità (strada centrale in cui sono presenti ben tre alberghi), il Comune non aveva dimostrato che con l'ordinaria diligenza era possibile rilevare l'anomalia della strada; eccepiva, infine, che la contestazione in merito alla quantificazione dei danni appariva generica e dunque in contrasto con la prevalente giurisprudenza della suprema Corte. (Cass n.18236/2008). Concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 30/09/16, previa sostituzione del relatore, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art 190 cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va considerata l'eccezione di nullità della citazione. L'appellante ripropone le doglianze, già formata in primo grado, rigettate con articolata motivazione dal Tribunale,

La nullità lamentata attiene all'*edictio actionis*, l'articolo 164, quarto comma, c.p.c., il quale stabilisce che la citazione è nulla, nel caso in cui venga omissa o risulti assolutamente incerta la determinazione





della cosa oggetto della domanda ovvero manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Il Tribunale per l'identificazione dell'oggetto della domanda, ha tenuto conto dell'insieme di tutte le indicazioni contenute nella citazione (in particolare l'indicazione del luogo "nei pressi dell'Hotel Parco Aurora") e nei documenti allegati ( vedi foto all. fascicolo primo grado) e solo dopo attenta analisi di tali dati, ha ritenuto che nel caso in esame l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda non era stata nè omessa né incerta, ed ha dichiarato che non si era verificata alcuna nullità dell'atto di citazione.

Tanto appare in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte , la quale ha ritenuto che la nullità dell'atto di citazione, attinente all'*edictio actionis* , si verifica solo se a seguito di un attento esame dell'atto introduttivo e della documentazione allegata l'oggetto la domanda risulti assolutamente incerto (SSUU n. 8077/2012)

Il Collegio ritenuta , per quanto esposto, corretta sotto il profilo logico giuridico la motivazione del Tribunale la fa propria e dichiara infondate le doglianze dell'appellante in merito al primo motivo di gravame.

L'appellante con il secondo motivo rileva l'errato inquadramento del sinistro per cui è causa nell'ambito del 2051cc ed una errata valutazione delle prove testimoniali da parte dei primi giudici,

In ordine all'inquadramento giuridico della vicenda del presente giudizio, va rilevato che dopo contrasti iniziali, composti anche a seguito della sentenza interpretativa della Corte Cost n156/99, la giurisprudenza ha finito per riconoscere la responsabilità della PA per omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche,



ric conducendola nell'ambito dell'art 2051cc, in quanto la PA , quale custode del bene è in grado di esercitare un potere immediato e diretto sulla cosa stessa .

La giurisprudenza in un primo momento ha ritenuto di limitare l'applicabilità della responsabilità oggettiva della PA ( cass n24617 del 26/11/2007; Cass n 15383 del 6 luglio 2006; Cass n 16675 del 5 agosto 2005,) , successivamente è giunta a ritenere invocabile la responsabilità oggettiva, prevista dall'art 2051cc, per danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni ( in tal senso cass Sen n. 4446/2014 Cass. N 1691 del 23/01/2009)

La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia fra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sul custode, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali neanche con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode ( Cass 20427 del 25/07/2008) .

Va ricordato che il caso fortuito può essere, altresì, rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass n 23919 del



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M." or similar.

A small handwritten mark or signature in black ink, possibly a stylized "G" or similar.

20/01/999 Cass n.28811 del 05/12/2008). Conseguе l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale. Incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Inoltre, l'accertamento del nesso causale è fatto dal giudice di merito (Cass., 10 maggio 2005, n. 9754).

I principi giurisprudenziali richiamati indicano che vanno addossati al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione richiesti, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Inquadrata la presente richiesta ai sensi dell'art. 2051 c.c., si passa a valutare i fatti di causa alla luce delle prove offerte in giudizio.

Il Collegio osserva che il fatto storico come esposto in citazione e, in particolare la non visibilità e la mancata segnalazione del dissesto (buca occultata da erbacce e cartacce) rimangono pienamente provati come rimangono provate le lesioni subite.

I testi escussi all'udienza del 2/luglio/ 2010 concordavano sulla ricostruzione dei fatti di causa in particolare ricordavano che il passo indietro della Federici per consentire il passaggio dell'autocarro era stato repentino; precisamente il teste Andrea Impagliazzo riferiva: "La Federici per consentire il transito di un autocarro, nell'accostarsi al muro che delimitava la strada, metteva un piede in fallo in una buca non segnalata e non visibile in quanto era anche parzialmente ricoperta di foglie ..." ed il teste Ettore Impagliazzo dichiarava: la Federici "nell'accostarsi al muro per consentire il transito di un autocarro finiva in una buca nel manto stradale non segnalata in alcun modo".



POSTE ITALIANE  
27.3.17  
CASA

TRIBUNALE CIVILE  
DI CASERTA  
27.3.17  
CASA

La diligenza posta in essere dalla Federici nel transitare nella via V. Telese appare congrua rispetto alle aspettative che la stessa, quale pedone, poteva porre, trovandosi in una strada del centro cittadino; il repentino passo indietro rimaneva ampiamente giustificato per consentire il transito dell'autocarro.

In conclusione, la circostanza che la Federici si trovava in una strada centrale ove erano presenti in un raggio di cento metri tre Alberghi, Parco Aurora, Alexander, Ischia & Lido, ( vedi pag memorie ex 18 IV comma primo termine depositate in primo grado), utilizzata, quotidianamente, da un gran numero di persone, giustificava il convincimento di questa in merito alle buone condizioni della pavimentazione della via Telese; inoltre la mancata segnalazione del dissesto (non visibilità e l'imprevedibilità), come rilevata dai testi, e la mancata prova dell'esistenza del caso fortuito da parte dell'Ente pubblico integravano, inequivocabilmente, la fattispecie di responsabilità del Comune di Ischia ex art 2051 cc.

Dalle considerazioni svolte la caduta è da imputare ad esclusiva responsabilità dell'appellante Comune, pertanto, l'appello va rigettato.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, vanno distratte in favore dell'avvocato Biaggio Di Meglio, per dichiarato anticipo e vanno liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e delle questioni trattate, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - Sezione IV bis civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale



di Napoli sez distaccata di Ischia n.327/2011 dal Comune di Ischia in persona del Sindaco pt nei confronti di Federici Omella , così provvede:

- rigetta l'appello ;
  - condanna il Comune di Ischia in persona del Sindaco pt al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore di Federici Omella in €1.889,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, distratte a favore dell'avv. Biaggio Di Meglio
- Così deciso nella Camera di Consiglio in data 27/01/2016.


Il Giudice Ausiliario est.

dott.ssa Giuseppina Fusateri.



Il Presidente

dott. Umberto Di Mauro



Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario  
Cozzullo Egidio

REPUBBLICA ITALIANA  
Comando  
siano  
esecutive  
di data  
Forza  
legalmente

La presente copia conforme all'originale ed in  
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.  
BIANCIO DI MARCO  
procuratore di SPARTIBUZIONE  
Napoli, li 17 MAR. 2017

*[Handwritten signature]*

La presente copia composta di n. 9 fogli è  
conforme all'originale esecutivo rilasciato  
in data 17 MAR. 2017  
Napoli, 17 MAR. 2017



*[Handwritten signature]*


STUDIO LEGALE  
Avv. Biagio Di Meglio  
Via Osservatorio n. 40  
80077 - Ischia (NA)  
Tel. 081982770 - fax. 0813334493

**DISTINTA DI PAGAMENTO**

Relativa alla Sentenza n. 1140/17 della Corte di Appello di Napoli,  
Sezione IV bis civile, pubblicata il 13.3.2017, resa nel procedimento  
civile di appello Federici Ornella c/ Comune di Ischia, RG 262/2012.

- Compensi liquidati	€. 1.889,00
- Rimborso forfetario	€. 178,35
IVA	€. 473,00
Cpa	€. 82,69
<b>Totale</b>	<b>€. 2.623,04</b>

Avv. Biagio Di Meglio



Stampa circolare: E, 80077, ITALIA, 21, C.A.S.A.M., Totale

Handwritten notes on the left margin


**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**

Io sottoscritto Avv. Biagio Di Meglio, con studio in Ischia alla Via Osservatorio n. 40, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli al n. 6489, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dell'11.1.2013, n.q. di ~~difensore della signora Federica Ornela~~ <sup>pro curatore Costantino</sup>, ho notificato la sentenza n. 1140/2017 della Corte di Appello, di Napoli, che precede, munita di formula esecutiva apposta il 17.3.2017, a:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del suo Sindaco p.t., dom.to per la carica in Ischia alla Via Iasolino, presso la Casa Comunale,

rimettendone copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Casamicciola Terme in data corrispondente a quella del timbro postale di vidimazione.

Avv. Biagio Di Meglio



AVV. DI MEGLIO



127/11

Sentenza n. 1796/2017 pubbl. il 14/02/20

RG n. 95776/20

Repert. n. 52/2017 del 14/02/20



20 APR 2017  
P. del 20.4.2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZONE DISTACCATA DI ISCHIA

In composizione monocratica e nella persona del G.O.T. Dott.ssa Olimpia Criscuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 95776/2011 del R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.

TRA

PESCHERIA COSTA s.a.s. di Costa Ciro & C. p. Iva 01572420634, rapp.ta e difesa dall'Avv. Mario Puca.

CONTRO

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco p.t. c.f. 00643280639, rapp.to e difeso dall'Avv. Cecilia Prota.

All'udienza del 30/01/2017 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e chiedevano che la causa venisse decisa senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. perché già precedentemente depositati

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Pescheria Costa conveniva in giudizio il Comune di Ischia per ivi sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile ex 2043 cc a seguito dei danni patiti dalla società attrice causati dall'allagamento del negozio, l'acqua saliva oltre 60 cm. L'allagamento avveniva a causa dell'enorme quantità di acqua caduta per la pioggia unita all'intasamento di tutte o di parte delle caditoie presenti su Via Buonocore e la relativa traversa. Tra i danni lamentati per l'allagamento vi erano anche quelli subiti al motore del furgone refrigerato di proprietà attorea a causa dell'allagamento all'altezza dei motori. In conseguenza dei danni patiti e patendi chiedeva di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 3.720,00 (come da preventivi), danni da mancato guadagno € 800,00 per il giorno 1 giugno 2011 e di € 5.000,00 quale risarcimento dei danni non patrimoniali o di quella maggiore o minore somma secondo equità. Con spese di lite con attribuzione.

Si costituiva il Comune di Ischia che contestava l'avversa domanda in quanto infondata chiedendone il rigetto, in via gradata chiedeva il concorso di colpa con conseguente diminuzione del risarcimento ex art.1227 c.c. Con vittoria di spese con attribuzione.

Depositata le memorie istruttorie, espletata prova testimoniale, espletata la CTU medico legale la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la legittimazione della ditta attrice alla spiegata domanda di risarcimento.

In ordine alla dinamica del sinistro osserva questo Giudicante che dall'espletata istruttoria, ed in particolare le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi, può ritenersi confermata la vicenda e la dinamica prospettata dall'attore nell'atto introduttivo. I testi escussi (De Angellis Fabio, Andrea Impagliazzo e Geom. Michele Patalano) hanno confermato le circostanze indicate nell'atto di citazione e l'effettivo allagamento dei locali in cui si trova la società attrice.

Successivamente il Giudicante, ritenendo necessaria una perizia, nominò un consulente tecnico che accertò l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento alluvionale ed i danni dell'immobile attore, all'epoca della perizia non fu possibile stabilire se il mancato funzionamento dell'elettropompa dell'impianto di sollevamento abbia generato l'allagamento della strada e del locale. Non fu possibile al consulente nominato stabilire quali siano state le cause di un eventuale arresto dell'elettropompa né, se all'epoca dei fatti era presente un meccanismo di protezione del motore che evitasse il surriscaldamento dello stesso. L'allagamento della strada e quello conseguente dei locali commerciali ha comportato la perdita dei prodotti ittici presenti nel banco frigo e nel congelatore nonché eventuali danni agli stessi. Il consulente determina che non potessero verificarsi rigonfiamenti futuri sulle pareti. Esaminato l'incasso il consulente stabiliva che il mancato guadagno era stimato in € 462,52. I danni venivano quantizzati in complessivi € 2.082,52 (€ 1.200,00 + 420,00 + 462,52).

E' oramai consolidato principio che nella fattispecie che ci occupa grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito. Ovvero che <<l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa>> (Cass. n. 7963-2012). Mentre sulla convenuta P.A., per esimersi dalla responsabilità, graverà l'onere di provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.

Alla luce delle acquisite risultanze processuali questo Giudicante ritiene che l'attore ha ampiamente fornito prova sia in ordine al verificarsi dell'evento lesivo e sia in ordine all'esistenza del nesso

causale tra la cosa e l'evento lesivo. Ovvero risulta ampiamente comprovata la circostanza che i locali si allagarono a causa della pioggia e del mancato assorbimento dell'acqua piovana per la mancata manutenzione delle condotte pluviali ed anche per l'ostruzione dei canali posti nelle vicinanze del mare.

Risulta, quindi, ampiamente comprovata l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.

A carico del custode convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (ex plurimis et ex multis Cass. 07.08.2010 n. 8229; Cass. 19.05.2011 n. 1106; Cass. 18.02.2014 n. 3793; Cass. 25.08.2014 n. 18162; Cass. 23.10.2014 n. 22528).

Ma il convenuto Ente, su tale specifico rilievo, nulla ha provato e/o richiesto di provare.

Ovvero, dimostrato il nesso causale da parte del danneggiato, era onere del Comune, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dare la prova del caso fortuito o quantomeno che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.

Non solo nulla ha comprovato in ordine all'attività manutentiva eventualmente svolta, ma neppure nulla ha comprovato in ordine alla sussistenza di eventuali motivi ostativi che non avrebbero consentito la relativa manutenzione. Nulla ha comprovato in ordine all'adozione di eventuali <<politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada>>. Cfr. Tribunale Napoli, n. 144/2016.

Inoltre non è emerso alcun rilievo a carico dell'attrice società che possa far configurare una sua concorsualità nel verificarsi dell'evento dannoso. Prescindendo che era onere della P.A. provare che l'evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato (Cass. n. 7963/2012), e sul punto nulla ha provato, va evidenziato che il danneggiato ha ampiamente dimostrato la sua diligente condotta.

Da quanto sopra, ex art. 2051 c.c., fornita da parte dell'attore la prova del relativo nesso e comprovata la sua diligente, non avendo fornito il convenuto alcuna prova in ordine alla sussistenza di eventuale causa fortuito e-o di altra eventuale prova liberatoria, consegue la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di Ischia in ordine al verificarsi del sinistro per cui è causa. Responsabilità che a parere di questo Giudicante può dichiararsi anche i sensi dell'art. 2043 c.c. sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge.

Accertata la responsabilità del Comune nel sinistro per cui è causa si procede alla quantificazione dei relativi danni patiti dalla società attrice.

Passando all'esame del danno subito dalla Pescheria Costa, questo Giudicante fa espresso rimando alla descrizione delle stesse contenute nell'espletata ctu, espletata nella fase istruttoria, elaborato svolto e redatto in contraddittorio delle parti e mai contestato dalle medesime. L'elaborato deve ritenersi, pertanto, privo di difetti e-o difetti e per quanto sopra questo Giudice ritiene di poterne

Sentenza n. 1796/2017 pubbl. il 14/02

RG n. 95776

Repert. n. 52/2017 del 14/02.

trarre elementi sufficienti per poter decidere, avendo il consulente accertato le relative lesioni ed il nesso di causalità con l'evento, con valutazione condivisibile, siccome fondata su logici elementi di giudizio medico-legali espressi sulla base dell'esame della documentazione allegata agli atti.

Con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni patiti dall'attrice e l'evento come emersa dalle risultanze processuali il ctu ha affermato che è da ritenere compatibile con la dinamica dell'evento meteorico ed il conseguente allagamento dei locali dell'attrice.

Per quanto concerne la richiesta di liquidazione dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'alluvione si ritiene che appare congrua la somma di € 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo.

In conclusione, nel complesso il danno da risarcire all'attrice Pescheria Costa, cui va condannato il Comune d'Ischia al relativo pagamento, ammonta a complessivi euro 6.082,52 di cui € 4.000,00 per danni non patrimoniali, € 420,00 danni del furgone ed € 1.200,00 per la pulizia ed il ripristino delle attrezzature. Tale somma deve intendersi calcolata all'attualità e su di essa andranno applicati gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, compreso gli oneri della ctu, seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e del relativo alto grado di difficoltà.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:

- accoglie la domanda proposta dalla Pescheria Costa;
- dichiara la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di Ischia nel sinistro per cui è causa;
- condanna il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro-tempore, al conseguente risarcimento di tutti i danni patiti dalla Pescheria Costa s.a.s. di Costa Ciro mediante pagamento in favore della medesima del complessivo importo di euro 6.082,52 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda all'effettivo pagamento;
- condanna il Comune di Ischia al pagamento delle spese di lite, con attribuzione all'Avv. Mario Puca, antistatario, quantizzate in complessivi € 5.235,00, di cui € 400,00 per spese vive, oltre ai compensi ex D.M. 55/14 che vengono così quantificati: € 875,00 per la fase di studio della controversia; € 740,00 per la fase introduttiva; € 1.600,00 per la fase istruttoria; € 1.620,00 per la fase decisoria; il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza n. 1796/2017 pubbl. il 14/02/2

RG n. 95776/2

Repert. n. 52/2017 del 14/02/2

- pone le spese e gli oneri della ctu, come da decreto del 9/01/2015, definitivamente a carico del Comune di Ischia e lo condanna al pagamento delle stesse ovvero al loro integrale rimborso, se anticipate da parte attrice.

Ischia, 4 febbraio 2017

Il Giudice Onorario

Dott. Olimpia Criscuolo



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACATA DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

Ischia, 10-6-07

La presente copia si rilascia in forma esecutiva al sig \_\_\_\_\_

Au. P. Pucc

Ischia, 10-6-07

UFFICIALE PUBBLICO MINISTERO  
D. SSA ROSSO DI NAIRO

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sez. Dist. Di ISCHIA  
Esatti € 13.67  
Ischia 10-10-1077

*[Handwritten mark]*

**Oggetto:** ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.

**Mittente:** "avvpuca" <avvpuca@pec.it>

**Data:** 12/04/2017 15:18

**A:** "Comune di Ischia" <PROTOCOLLO@PEC.COMUNEISCHIA.IT>

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI"  
Aw. Mario Puca

— Allegati: —

sent.1.pdf	434 KB
sent2.pdf	580 KB
sent3.pdf	610 KB
sent4.pdf	544 KB
sent5.pdf	271 KB
sent6.pdf	303 KB





**STUDIO LEGALE**

**Avv. Vito IACONO**

59/10

27

Post. N. 11938

53/10

OPL

28 APR. 2017

Via Pedagno n.2 - Panza - 80075.FORIO (NA)

Tel./Fax: 081907860 - 081907602 - Cell. 3338975794

Partita IVA n. 03834431219; Cod. Fis.: CNI VTI 70L20 E329I

-mail: iaconovito1@tin.it; Casella PEC: iaconovito1@pec.giuffre.it



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2534/2010 R. P.  
N. 1188/2012 SPA  
N. 5735/2012 CRON.  
N. 329/2012 REP.

Il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.2534 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010

**TRA**

ANNA POLITO, nata a Lacco Ameno il 14/05/1980 e domiciliata in Forio alla via Parroco Leonardo D'Abundo, N°48 (CF PLT NNA 80E54 E396I) rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Vito Iacono (CFG CNI VTI 70L20 E329I) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forio - Panza alla via Pedagno, N° 2.

**ATTRICE**

**CONTRO**

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Ischia alla via Iasolino (P.Iva 0064380639) nonché elettivamente in Forio alla via Baiola N° 215, nello studio dell'avv. Sabrina Conte (CF CNT SBN 81P55 E396I) dalla quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e delibera di G.M. N° 200 del 02/09/2010

cc

**CONVENUTO**

**NONCHE'**

SLED S.p.A., capogruppo dell'ATI SLED /CO.ME.GA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in



Napoli alla via Cuma a Santa Lucia n.28, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Lambiase dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI: l'attrice concludeva affinché il Comune di Ischia venisse dichiarato responsabile nella produzione dell'evento dannoso, quale proprietario, gestore e manutentore di via F. Buonocore e/o della società Sled S.p.A, chiamata in causa, quale esecutrice dei lavori di installazione del sistema di pompaggio di acque meteoriche, in solido tra loro o alternativamente, per l'allagamento della via F Buonocore e conseguente danno arrecato all'autovettura attorea e, per l'effetto, condannarsi lo stesso Comune di Ischia e/o la società chiamata in causa, al risarcimento di tutti i danni arrecati al bene mobile di essa attrice e determinati nella complessiva somma di euro 2.100,00 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa dal giudice adito, comprensiva di danno da forzata sosta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, entro il limite di competenza.

Il Comune di Ischia concludeva invece per la declaratoria di esclusiva responsabilità della chiamata in causa, Sled SpA, nella produzione del danno, atteso l'intervenuto contratto di appalto ed operante la garanzia prevista ex lege per difformità e vizi nella realizzazione dell'opera pubblica, in subordine, manlevare e garantire esso Comune di Ischia convenuto per l'ipotesi di sua scongiurata soccombenza e, comunque e nel merito, rigettasi la proposta domanda perché infondata in fatto ed in diritto con condanna dell'attrice al pagamento delle spese del giudizio in suo favore.

ge



La chiamata in causa, Sled S.p.A concludeva pe la declaratoria di nullità della domanda estesa dal chiamante nei suoi confronti, per carenza dei requisiti minimali richiesti dagli articoli 163 e 318 c.p.c., eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che aveva perfettamente realizzato le opere appaltate e che aveva da tempop consegnato il cantiere sicchè la manutenzione dell'impianto fognario, successiva alla consegna dell'opus publicum, era ad esclusivo carico dell'ente convenuto, nel merito, rigettarsi la proposta domanda per essersi il dedotto evento di danno veificato per caso fortuito e/o di forza maggiore, con vittoria di spese e competenze di giudizio.


#### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del convenuto Comune di Ischia e/o della Sled Spa in ordine all'evento dannoso verificatosi in Ischia il 01/05/2007, per l'allagamento di via via F. Buonocore a seguito del quale l'autovettura tipo Mercedes, targata CZ953AY di proprietà di essa istante, ferma in sosta nella indicata strada, a causa del mancato funzionamento dell'elettropompa dell'impianto di sollevamento delle acque piovane di proprietà del Comune di Ischia ed a seguito di copiose piogge, era rimasta gravemente danneggiata.

Premessa la coincisa esposizione in fatto della questione, va preliminarmente evidenziato che la titolarità passiva del rapporto controverso in capo alle parti costituite nelle rispettive qualità è provata per tabulas (cfr. documentazione prodotta dalle parti).

Nel merito la domanda è fondata e va accolta

Invero, dalla prova per testi espletata in istruttoria è rimasto effettivamente provato (cfr testi A. Migliaccio e Martino F.) che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice nell'atto



introduttivo, la via F.Buonocore in Ischia, fu invasa da acque piovane che allagarono la sede stradale e numerose autovetture che ivi erano in sosta, tra cui la Mercedes dell'istante, a causa del mancato funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche, ivi udicato che non entrò in funzione per cui l'acqua piovana invase completamente e allagò via F.Buonocore e le strade limitrofe, sicchè l'autovettura di proprietà dell'attrice, che nell'occorso era ivi parcheggiata, venne sommersa dall'acqua e subì notevoli danni alle parti elettriche, meccaniche ed alla carrozzeria, tanto che fu impossibile spostarla .

Dalla espletata istruttoria, è altresì emerso che l'evento si verificò causa del mancato funzionamento delle elettropompe ivi allocate dal Comune di Ischia, il quale aveva stipulato contratto di appalto con la Sled S.p.A inerente il sistema di smnaltimento fognario di tale parte del territorio comunale.

Sul punto, va rilevato che non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Ischia per essere stati i lavori al sistema fognario della via Buonocore appaltati alla ditta chiamata in causa, esecutrice dei lavori e tenuta per contratto (art.13) ad assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni derivati a terzi dalla esecuzione dei lavori al sistema fognario del Comune.

Ed invero, l'esistenza del contratto di appalto in oggetto, pacifica fra le parti, ed avente ad oggetto i luoghi per cui è causa , non può costituire un motivo di esonero di responsabilità del Comune nei confronti dei terzi, atteso che ""In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi,

de



Escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente""(Cassazione Civile, n. 4591 del 22.02.2008).

In tali ipotesi, pertanto, sussiste la responsabilità concorrente ex art.2051 c.c. sia della impresa appaltatrice dei lavori che della P.A., derivando dalla titolarità del bene, dalla destinazione di esso all'uso pubblico e dal dovere di vigilare sul soggetto al quale ha affidato l'assolvimento dei propri compiti, il dovere per l'Ente di far sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per i terzi.

Accertata, pertanto, la necessità della custodia del Comune di Ischia e della Sled Spa nelle predette qualità in ordine alla strada interessata dall'allagamento ed alle sue pertinenze e risultato provato, altresì, il nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e la cosa oggetto della custodia (impianto fognario mal funzionante pertinenza della detta strada), spettava al Comune convenuto ed alla Sled spa l'onere di provare il caso fortuito che escludesse la loro responsabilità ai sensi dell' art.2051 c.c..

Tanto rilevato e non avendo le predette parti, provato l'esistenza della detta causa esimente, deve dichiararsi la concorrente responsabilità del Comune di Ischia e della Sled spa, in ordine ai danni subiti dall'attrice.

Vanno, pertanto e conseguentemente, condannati il Comune di Ischia e la Sled S.pa., nei confronti della quale la.p.a convenuta ha esteso la domanda, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito dell'evento per cui è causa.

Passando alla quantificazione dei danni, occorre preliminarmente precisare che in tema di risarcimento del danno da illecito, il creditore ha diritto sia al risarcimento del danno emergente, consistente nelle somme dovute, sia al danno da lucro cessante, cioè al danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

de



Ciò posto, deve osservarsi che a tal fine l'attrice ha depositato in atti varie foto del veicolo danneggiato riprodotte le sue condizioni dopo l'evento di danno ed un preventivo di spesa, le cui risultanze, appaiono, tuttavia, obiettivamente eccessive.

Orbene, ritenuto che i danni così come evidenziati appaiono chiaramente riconducibili al sinistro per cui è causa, le risultanze del preventivo di spesa ben possono essere utilizzate, seppure solo in parte, ai fini della determinazione della somma da liquidare. In particolare il detto preventivo di spesa di parte attrice, decurtato delle voci duplicate e non danneggiate, appare congruo per quanto concerne l'individuazione di alcuni degli indicati pezzi di ricambio necessari alla riparazione e l'indicazione dei relativi costi, risulta viceversa eccessivo nella quantificazione del costo della manodopera, notevolmente superiore a quello normalmente praticato sulla piazza, secondo nozioni di comune esperienza e nell'individuazione delle ore necessarie per il ripristino, mentre nulla compete per l'IVA, mancando la dimostrazione dell'effettivo esborso.

Pertanto, alla luce degli elementi di prova sopra elencati, del tipo di veicolo (Mercedes) della vetustà (immatricolato il 21/10/2005) dell'entità e della natura dei danni si ritiene di poter liquidare equitativamente all'istante ed a titolo di integrale risarcimento la somma complessiva di euro 1.100,00 comprensiva di danno da forzata sosta.

Va inoltre evidenziato che vertendosi in tema di risarcimento danni e trattandosi, quindi, di debito di valore, la somma sopra liquidata va adeguata, dalla data del sinistro all'attualità alla svalutazione monetaria medio tempore intervenuta, calcolata con il consueto criterio, ciò secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo e va

oe



ulteriormente maggiorata degli interessi al tasso del 2,5% annuo a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta, interessi calcolati sulla sorta capitale e quindi, sulla somma sopra indicata, così come progressivamente rivalutata (Cass, Sez. Unite N°1712 del 17/2/1995).

Infine, ai sensi dell'art. 1282 C.C. sulla somma così determinata decorreranno, ovviamente gli interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

La soccombenza dei convenuti comporta altresì la condanna degli stessi al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite, così come liquidate in dispositivo.

La sentenza in oggetto è titolo esecutivo ex lege.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Anna Polito nei confronti del Comune di Ischia e la società SLED S.p.A capogruppo dell'ATI SLED /CO.ME.GA come rappresentata, chiamata in causa, così provvede:



- a) dichiara la responsabilità concorrente dei convenuti nella produzione dell'evento di danno per cui è causa;
- b) condanna, per l'effetto, essi convenuti, in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 1.100,00 a titolo di integrale risarcimento danni, oltre interessi al tasso annuo del 2,5 % sulla somma liquidata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da questa al soddisfo, agli interessi legali;
- c) condanna altresì essi convenuti in solido tra loro, al rimborso, in

favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 750,00 di cui euro 50,00 per esborsi , euro 370,00 per diritti, euro 330,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avvocato Vito Iacono che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Ischia il 7 settembre 2012

Il Giudice di Pace

dott. ssa Angela Castagliuolo









STUDIO LEGALE  
 AVV. VITO IACONO  
 Via Pedagno n.2 - Panza - 80075 FORIO (NA)  
 Tel. Fax: 081907860 - 081907602 - Cell. 3338975794  
 Partita IVA n.03834431219; Cod. Fis: CNI VTI 70L20 E3291  
 e-mail: iaconovito1@tin.it Casella PEC: iaconovito1@pec.giuffre.it

Ad istanza dell'Avv. Vito IACONO, SI NOTIFICHI la copia conforme della Sentenza Sentenza n. 1188/12 (Cron. n. 5735/12), emessa in data 07 settembre 2012 dal Giudice di Pace di Ischia Dott.ssa Angela CASTAGLIUOLO, depositata in Cancelleria in data 07 novembre 2012, spedita in formula esecutiva in data 19 dicembre 2012, con allegata nota spese, al **COMUNE DI ISCHIA**, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Ischia (NA) alla via Iasolino n.1; (Cod. Fis.: 00643280639).

TRIBUNALE DI ISCHIA  
 Ufficiale di Tribunale addetto al  
 notificazioni  
*Ischia*  
*L. Balle Antonino*  
 21 aprile 2017

TRIBUNALE DI ISCHIA  
 Ufficiale di Tribunale addetto al  
 notificazioni  
*[Signature]*

AVV. PASQUALE PACIFICO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
VIA FONDO BOSSO, 22 - 80077 ISCHIA (NA)  
Tel.: 081 984975 - Fax 081 333 41 61  
pacifico.p@libero.it



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 796/16 ..... SENT.  
N. 2163/17 ..... R.G.  
N. .... Cron.  
Ischia ..... Rep.  
20 FEB 2017

IL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DOTT. SALVATORE CARRO, HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE  
SENTENZA

NEL PROCESSO ISCRITTO AL N. 2296 R.G. AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2016,  
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI,

T R A

DE ANGELIS FABIO, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. PASQUALE PACIFICO DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

ATTORE,

E

COMUNE DI ISCHIA IN PERSONA DEL SUO SINDACO PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN NAPOLI PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. INES GRILLO DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

CONVENUTO

NON CHÈ

ISCHIA AMBIENTE S.P.A., ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ISCHIA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. LEONARDO MENNELLA DAL QUALE È RAPPRESENTATO E DIFESO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI,

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

COME DA VERBALE D'UDIENZA E NOTE CONCLUSIVE DEPOSITATE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

DALLA PROVA TESTIMONIALE RACCOLTA, È EMERSO CHE L'AUTOVEICOLO DI DE ANGELIS FABIO È STATO COLPITO E DANNEGGIATO, MENTRE SI TROVAVA SU UNA STRADA COMUNALE, DA UNA PIGNA CADUTA DA UN ALBERO IVI RADICATO.

SECONDO UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE RIMASTO PER LUNGO TEMPO INCONTRASTATO, IN ORDINE AI DANNI SUBITI DALL'UTENTE PER OMESSA O INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DI UNA STRADA PUBBLICA IL REFERENTE NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SAREBBE COSTITUITO - NON DALL'ART. 2051 COD. CIV., CHE SANCISCE UNA PRESUNZIONE INAPPLICABILE NEI CONFRONTI DELLA P.A., CON RIFERIMENTO AI BENI DEMANIALI, LADDOVE ESSI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI - MA DALL'ART. 2043 COD. CIV., CHE IMPONE, NELL'OSSERVANZA DELLA NORMA PRIMARIA DEL NEMINEM LAEDERE, OVVERO DEL FAR SÌ CHE LA STRADA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO NON INTEGRÌ PER L'UTENTE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO. DETTA RESPONSABILITÀ, PERTANTO, SAREBBE CONFIGURABILE A CONDIZIONE CHE VENGA PROVATA DA PARTE DEL DANNEGGIATO L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE INSIDIOSA CARATTERIZZATA DAL DOFFIO E CONCORRENTE REQUISITO DELLA NON VISIBILITÀ OGGETTIVA DEL PERICOLO E DELLA NON PREVEDIBILITÀ SUBIETTIVA DELLO STESSO (CD. "INSIDIA E TRABOCCHETTO") - (CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 15707 DEL 08/11/2002; CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 2087 DEL 13/02/2002; CFR., CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 16179 DEL 2/12/2001; ANCORA, CASS. N. 7062 DEL 1997; CASS. CIV. N. 7742 DEL 1997; CASS. CIV. N. 5969 DEL 1998; CASS. CIV. N. 3991 DEL 1999). NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO PROPOSTE DELLE VARIANTI A TALE IMPOSTAZIONE. SECONDO UNA PRIMA DIFFERENTE RICOSTRUZIONE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO SU STRADA PUBBLICA SOGGETTA AD USO INDIFFERENZIATO E GENERALE DEI CONSOCIATI, LA P.A. RISPONDEREBBE AI SENSI DELL'ART. 2051 COD. CIV. DEI DANNI CONSEGUENTI A CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STESSA. INFATTI, L'APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA (O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) POSTA DALLA NORMA RICHIAMATA SAREBBE GIUSTIFICATA DA UN POTERE DI SIGNORIA SUL BENE PUBBLICO IN OGNI CASO SUSSISTENTE IN CAPO ALLA PA, VISTO CHE LA STESSA VANTEREBBE POTERI DI GESTIONE, DISPONIBILITÀ E CON-

COMUNE DI ISCHIA
- 9 GIU 2017
Prot. N. 18020

9 3 GIU 2017

COPIA



TROLLO SUL DEMANIO TALI DA ASSIMILARLA AD UN NORMALE CUSTODE EX ART. 2051 C.C. (PER TUTTE, CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 3651 DEL 20/2/2006).

IN PARTICOLARE, DALLA PROPRIETÀ PUBBLICA DELLE STRADE, DISCENDEREbbe NON SOLO L'OBBLIGO DELL'ENTE PROPRIETARIO ALLA MANUTENZIONE, COME STABILITO DALL'ART. 5 DEL R.D. 15 NOVEMBRE 1923 N. 2056, MA ANCHE QUELLO DELLA CUSTODIA, CON CONSEGUENTE OPERATIVITÀ, NEI CONFRONTI DELL'ENTE STESSO, DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C.: RITENERE NON APPLICABILE ALLA P.A. ANCHE PER I BENI DEMANIALI LA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA, MA SOLO QUELLA EX ART. 2043 C.C., COSTITUIREbbe UN INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER LA P.A. E, DI RIFLESSO, UN INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PER GLI UTENTI. IL DANNEGGIATO, ALLORA, NON SAREbbe PIÙ ONERATO DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DEL DANNO IN CONSEGUENZA DELL'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE QUALIFICABILE COME INSIDIA O TRABOCCHETTO, DOVENDO ESCLUSIVAMENTE PROVARE - COME AVVIENE DI REGOLA PER LE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAGIONATI DA UNA COSA IN CUSTODIA - L'EVENTO DANNOSO E L'ESISTENZA DEL RAPPORTO EZIOLOGICO TRA LA COSA E L'EVENTO SUDDETTO. (CFR. CASS. CIV. SEZ. 3, SENTENZA N. 19653 DEL 1/10/2004; CASS. 22/4/1998, N. 4070; CASS. 20/11/1998, N. 11749; CASS. 21/5/1996, N. 4673;). SECONDO UN ULTERIORE ORIENTAMENTO "INTERMEDIO", FOI, L'ART. 2051 C.C. POTREbbe TROVARE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO A QUEI BENI DEMANIALI CHE NON SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, MA VENGANO UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA IN SITUAZIONI TALI DA RENDERE POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO ED UNA VIGILANZA IDONEA AD IMPEDIRE L'INSORGENZA DI CAUSE DI PERICOLO (CASS. 30 OTTOBRE 1984 N. 5567), OVVERO, ANCORA, QUALORA SI TRATTI DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI CHE PER LA LORO LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE CONSENTANO UNA ADEGUATA ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STESSE (CASS. 5/8/2005, N. 16675; CASS. 11446 DEL 2003; CASS. 1/12/2004, N. 22592; CASS. 18/1/2003, N. 488; CASS. 13/1/2003, N. 298; CASS. 29/7/2009, N. 11446).

PIÙ RECENTEMENTE, IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 156/08 LA CORTE DI CASSAZIONE (SENT. 5208/07) HA CONDIVISIBILMENTE AFFERMATO CHE «IL FATTORE DECISIVO PER L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 2051 C.C. DEVE INDIVIDUARSI NELLA POSSIBILITÀ O MENO DI ESERCITARE UN POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SUI BENI DEMANIALI, CON LA CONSEGUENZA CHE L'IMPOSSIBILITÀ DI SIFFATTO POTERE NON PUÒ RICOLLEGARSI PURAMENTE E SEMPLICEMENTE ALLA NOTEVOLE ESTENSIONE DEL BENE E ALL'USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI TERZI, CONSIDERATI MERI INDICI DI TALE IMPOSSIBILITÀ, MA ALL'ESITO DI UNA COMPLESSA INDAGINE CONDOTTA DAL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CASO SINGOLO, CHE TENGA IN DEBITO CONTO INNANZITUTTO GLI INDICI SUDDETTI. CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DEMANIO STRADALE, POI, LA NECESSITÀ CHE LA CONFIGURABILITÀ DELLA POSSIBILITÀ IN CONCRETO DELLA CUSTODIA DEBBA ESSERE INDAGATA NON SOLTANTO CON RIGUARDO ALL'ESTENSIONE DELLA STRADA, MA ANCHE ALLE SUE CARATTERISTICHE, ALLA POSIZIONE, ALLE DOTAZIONI, AI SISTEMI DI ASSISTENZA CHE LO CONNOTANO, AGLI STRUMENTI CHE IL PROGRESSO TECNOLOGICO APPRESTA, IN QUANTO TALI CARATTERISTICHE ACQUISTANO RILIEVO CONDIZIONANTE ANCHE DELLE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI, RILEVANDO ANCORA, QUANTO ALLE STRADE COMUNALI, COME FIGURA SINTOMATICA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO EFFETTIVO CONTROLLO, LA CIRCOSTANZA CHE LE STESSE SI TROVINO ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO» (V. CASS. N. 3651/2006; N. 15384/2006).

PERTANTO, DEVE AFFERMARSI CHE LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA È REGOLATA DALL'ART. 2051 C.C. SIA CONSIDERANDO LA PROPRIETÀ DEL BENE SIA CONSIDERANDO CHE L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INCOMBE SUGLI ENTI PROPRIETARI INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ESTENSIONE E DALL'USO GENERALE E DIRETTO CHE NE FACCIANO I CITTADINI. IN CON-

PASQUALE PACIFICO  
FONDO BOSSO, 22. 000  
Tel. 081 994444



SEQUENZA, LADDOVE VENGA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'EVENTO E LA COSA, L'ENTE PROPRIETARIO HA LA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA SUA RESPONSABILITÀ DANDO DIMOSTRAZIONE, SE VE NE SONO I PRESUPPOSTI, DEL CASO FORTUITO PREVISTO DALLO STESSO ART. 2051 C.C. OVVERO DI DARE PROVA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE (E, DUNQUE, COMPRENSIVE ANCHE DELL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE - NON POTENDO ESSERE POSTE A BASE DELLA DECISIONE PRESUNZIONI APODITTICHE E COME TALI CON RICONDUCEBILI ALL'ART. 2729 C.C.) PER EVITARE L'INSORGENZA O LA SUSTISTENZA DEL PERICOLO. INFATTI «L'ESTENSIONE PARTICOLARMENTE AMPIA DEL SISTEMA VIARIO E L'USO DA PARTE DEI CITTADINI, QUANDO RICORRANO CONGIUNTAMENTE, RILEVANO SOLTANTO COME CIRCOSTANZE LE QUALI - IN RAGIONE DELL'INCIDENZA CHE ABBIANO POTUTO AVERE SULL'ESPLETAMENTO DELLA VIGILANZA CONNESSA ALLA RELAZIONE DI CUSTODIA DEL BENE ED AVUTO RIGUARDO ALLE PECULIARITÀ DELL'EVENTO - POSSONO ASSUMERE RILIEVO SULLA BASE DI UNA SPECIFICA E ADEGUATA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CASO FORTUITO E, QUINDI, DELL'ONERE CHE LA P.A. (O IL GESTORE) DEVE ASSOLVERE PER SOTTRARSI ALLA RESPONSABILITÀ, UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATA L'ESISTENZA DEL NESSO CAUSALE» (CASS. 1 OTTOBRE 2004, N. 19653).

L'OBBLIGO DI CUSTODIA SANCITO DALL'ART. 2051 C.C., INFATTI, NON PUÒ CHE ESSERE LETTO UNITAMENTE ALLE NORME CHE STABILISCONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI, CON LA CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DA PARTE DI QUESTI ULTIMI DI INVOCARE IL CASO FORTUITO, AD ESEMPIO IL FATTO IMPREVEDIBILE O INEVITABILE DEL TERZO, PRELIMINARMENTE DIMOSTRANDO DI AVER CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AL PREDETTO OBBLIGO. IN TAL MODO, L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. ALLE FATTISPECIE RELATIVE AI DANNI DERIVANTI DAL SISTEMA VIARIO PER UN "AFFIEVOLIMENTO" DELLE POSSIBILITÀ DI CUSTODIA APPARE UN'INUTILE FORZATURA DEL DETTATO LEGISLATIVO, DERIVANTE, FORSE, DA UNA VETUSTA CONCEZIONE DELLO STATO E DELLA P.A. CHE QUALIFICA I CITTADINI COME SUDDITI E CHE NON CONSIDERA LO SCOPO DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. CHE È PROPRIO QUELLO DI FORNIRE SERVIZI COMUNI PER I CITTADINI STESSI E CHE NON CONSIDERA LE SPECIFICHE NORME CHE, SI RIPETE, IMPONGONO L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE VIARIA. D'ALTRA PARTE, LO STESSO D.LGS. 165/2001, NEL PREVEDERE LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA P.A. ED IL RELATIVO SISTEMA DI SANZIONI, HA INTESO ESCLUDERNE L'IMPUNIBILITÀ SIA NEI CONFRONTI DEI TERZI CHE DELLA STESSA P.A. PER CUI DEL TUTTO IMMOTIVATO APPARE L'INDIRIZZO "PROTETTIVO" NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO, LA P.A., CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO O VIOLAZIONE DI LEGGE È TENUTO NON SOLO A RISPONDERNE MA ANCHE AD AGIRE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI, SUOI DIPENDENTI, CHE NE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. PERALTRO, LA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO ATTIENE PIÙ ALLA CORRESPONABILITÀ DEL SOGGETTO LESO (L'INSIDIOSITÀ, INFATTI, ESCLUDE LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO STESSO) CHE ALLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA ED È COMUNQUE IRRILEVANTE AL FINE DI DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA: QUESTI SONO PIUTTOSTO ELEMENTI SINTOMATICI E, PERTANTO, LA LORO CONFIGURAZIONE NON È COMUNQUE SEMPRE SUFFICIENTE AFFINCHÉ NE DERIVI LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SOLO PERCHÉ ATTENGONO ALLO STESSO RAPPORTO CAUSALE TRA L'IPOTETICA CONDOTTA ILLECITA DELL'ENTE (OMISSIONE COLPOSA NELLA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA STRADA) E IL PREGIUDIZIO LAMENTATO.

PERTANTO, LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DALLE COSE CHE SI HANNO IN CUSTODIA, STABILITA DALL'ART. 2051 C.C., È SEMPRE APPLICABILE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE DEL DEMANIO, FUR SE TALI BENI SIANO OGGETTO DI UN USO GENERALE E DIRETTO DA PARTE DEI CITTADINI: UNA VOLTA CHE SIA DIMOSTRATO IL NESSO DI CAUSALITÀ POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA, SARÀ ONERE DELL'ENTE

1047/1000  
ca. 337/461  
P. 10/11/01  
P. 10/11/01



CHIAMATO A RISPONDERE DEI DANNI DIMOSTRARE EVENTUALMENTE DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L'INSORGENZA DEL PERICOLO ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE VIARIA IN QUESTIONE E, DUNQUE, CHE IL DANNO È CONSEGUENZA DI UN CASO FORTUITO (IN QUEST'ULTIMO CASO, NEANCHE LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'INSIDIA E DEL TRABOCCHETTO SAREBBE RILEVANTE, POSTO CHE IL CASO FORTUITO È SCRIMINANTE APPLICABILE ANCHE ALL'ART. 2043 C.C.) OVVERO CHE LA CONDIZIONE PERICOLOSA DEL BENE È DA RICONDURRE, ANCHE O IN VIA ESCLUSIVA, A DIVERSO FATTORE CAUSALE O CHE, COMUNQUE, ERANO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE DEL CASO (EX PLURIBUS CASS. N. 11250 DEL 2002; CASS. N. 6807 DEL 2002; SUL PUNTO SI VEDA ANCHE CORTE COST. N. 156 DEL 1999).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, NON È EMERSA LA SCRIMINANTE PREVISTA DALL'ART. 2051 C.C. POICHÉ QUESTA NON PUÒ PRESCINDERE DALLA PREVENTIVA DIMOSTRAZIONE DI AVER PREDISPOSTO TUTTE LE MISURE IDONEE AD EVITARE L'EVENTO DANNOSO, CHE PERALTRO ERA DEL TUTTO PREVEDIBILE, OVVERO DI AVER TENUTO UNA CORRETTA CUSTODIA: PIUTTOSTO È EMERSO CHE IL CONVENUTO NON HA EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALCUNA MANUTENZIONE ED HA AFFIDATO AL SOGGETTO CHIAMATO IN CAUSA LA SOLA MANUTENZIONE DELLE PIANTE E DEGLI ALBERI DI BASSO FUSTO OVVERO FINO ALL'ALTEZZA MASSIMA DI 4 METRI PER CUI È EVIDENTE CHE NON V'È NEANCHE UN CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MEDESIMA CONVENZIONE. IN TAL MODO, NON SOLO MANCA LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DI UN ELEMENTO ASSOLUTAMENTE ESTRANEO, TALE DA INTERROMPERE IL NESSO EZIOLOGICO TRA LA CUSTODIA ED IL DANNO, MA NEANCHE RISULTA CHE IL COMUNE ABBA EFFETTIVAMENTE FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE L'INSORGENZA DEL DANNO CHE, PERALTRO, ERA DECISAMENTE PREVEDIBILE PER LA NATURA DELLA COSA E TALE DIMOSTRAZIONE È IMPRESCINDIBILE LADDÒ SI VOGLIA INVOCARE LA SCRIMINANTE DEL CASO FORTUITO.

IN CONSEGUENZA, DEVE ESSERE DICHIARATA LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. DEL CONVENUTO COMUNE, PROPRIETARIO E PRESUMIBILE CUSTODE DELL'ALBERO IN QUESTIONE, IL CUI DANNO È DI € 472,00, EQUITATIVAMENTE LIQUIDATI IN CONSIDERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E NON CONTESTATA. INOLTRE, TRATTANDOSI DI DEBITO DI VALORE, A TALE SOMMA DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI SULLA STESSA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE STESSO, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO (5/3/2016) ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA.

PER QUANTO RIGUARDA, POI, LA DOMANDA DI MANLEVA FORMULATA DAL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA CHIAMATA IN CAUSA, SI OSSERVA CHE NON ESSENDO EMERSA PROVA ALCUNA DELLA ALTEZZA DELL'ALBERO DAL QUALE È CADUTA LA FIGNA CHE HA DANNEGGIATO L'ATTORE, QUESTA VA RESPINTA.

LE SPESE DI LITE SEGUONO LA SOCCOMBENZA ADEGUATAMENTE AL VALORE DELLA CAUSA ED ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, DOVENDO ESSERE COMPENSATE TRA IL COMUNE E LA CHIAMATA IN CAUSA, IN CONSIDERAZIONE DELLE CIRCOSTANZE EMERSE NEL CORSO DEL GIUDIZIO.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE,

- 1) DICHIARA LA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO COMUNE DI ISCHIA PER L'EVENTO DANNOSO DI CUI IN PREMESSA;
- 2) CONDANNA IL CONVENUTO COMUNE DI ISCHIA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DI DE ANGELIS FABIO MEDIANTE PAGAMENTO € 472,00 OLTRE INTERESSI LEGALI SU TALE SOMMA PREVIAMENTE DEVALUTATA AL MOMENTO DELL'INCIDENTE MEDIANTE DIVISIONE PER IL COEFFICIENTE

SOQUARE PACIA  
FONDO BASSO 22. 20  
1001 984975 - r  
Pacifica




ISTAT RISULTANTE NELLA TABELLA DEGLI «INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO» RELATIVO AL MESE DELL'INCIDENTE SOPRA INDICATO, E PROGRESSIVAMENTE RIVALUTATA DALLA DATA DEL FATTO INDICATA IN MOTIVAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA;

3) CONDANNA IL CONVENUTO COMUNE DI ISCHIA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI DE ANGELIS FABIO CHE SI LIQUIDANO IN € 50,00 PER LE SPESE ED € 607,00 PER ONORARI, OLTRE SPESE FORFETTARIE, IVA E CPA. CON ATTRIBUZIONE AL SUO DIFENSORE;

4) RIGETTA LA DOMANDA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA CHIAMATA IN CAUSA E COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA QUESTE PARTI.

LA PRESENTE SENTENZA È ESECUTIVA COME PREVISTO DALLA LEGGE.

Così deciso in ISCHIA IL GIORNO 9/1/2017



IL GIUDICE DI PACE  
(SALVATORE CARRO)

(M) 10/1/17

AVV. PASQUALE PACIFICCO  
PROMINENTE IN CASSA  
FONDO BOSSO  
Tel. 091 400.000





## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme dell'originale esistente nella cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell'Avv. PIRILLO PASQUALE (autofirma)  
La presente copia è conforme alla copia rilasciata in formula esecutiva il

Ischia, 8 marzo 2017

Il Giudice di Pace  
Pasquale PIRILLO

RELAZIONE  
80077 ISCHIA (NA)  
0975 - Fax 0975 333 91 61

5

1000


Ad istanza dell'Avv. Pasquale Pacifico, nella qualità di antistatario, si notifici a tutti gli effetti di legge, copia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 508/2017, RG. 2296/2016, al Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro-tempore, via lasolino, Ischia.

RELAZIONE IN FORMA

Il sottoscritto Luigi funzionario addetto al Tribunale di Napoli, iscritto al n. 99, ha notificato in data 02/10/2017 copia del presente atto al Comune di Ischia in persona del Sindaco pro-tempore Luigi consegnando 1 esemplare del presente atto ricevuto atti t. g.

02/10/2017

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sec. D. 1  
L'Ufficiale Luigi  
(Dott. Luigi PUGA)



62/14

LAURA AVANTAGGIATO

CN = AVANTAGGIATO LAURA  
O = non presente  
C = IT



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. ... SENT.  
N. ... R.G.  
N. ... Cron.  
R. ... Rep  
Ischia

Il Giudice di Pace di Ischia, dottessa Angela Castagnuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 424 del ruolo generale degli atti. Oggetto: Promessa di concessione dell'anno 2014, vertente

TRA

GIOVANNI MINUTOLO, nato a Castellammare di Stabia il 09/08/1941 (C.F. MNTGANN 411019 0129F) effettivamente domiciliato in Forte alle Tori Via Cardinale C. Corrado N° 19, nello studio dell'avvocato Laura Avantiaggiato (C.F. AVNTG LRA 054471529N) dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a maggio dell'atto di citazione notificato.

ATTORI

E

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore (P.I.A. n° 0764280629) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mattura (C.F. MTT LUC 75408 5329S) nel cui studio è effettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Veneto N° 670, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione nonché Deliberazione di G. C. N° 75 del 09/07/2014, in atti.

CONTENUTO

CONCLUSIONI, come da verbali di causa e note conclusive in atti

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

15/06/2017

Con atto di citazione ritualmente notificato Giovanni Minutolo, come rappresentante convenuta in giudizio davanti a questo Tribunale di Ischia, in persona del Sindaco, legale rappresentante per tempo, ha fatto istanza di ottenere al risarcimento dei danni per lesioni personali riportate da esso, esecrate il 09/12/2012, a seguito della rovinosa caduta al suolo dalla bicicletta, in cui sulla sella veniva si era incastrata nell'intervallo della griglia in ferro posta a protezione di un pozzetto per la raccolta delle acque reflue posta in via evolutiva in Ischia, peraltro, non prevedibile e quindi, evitabile.

Propriamente la lite, si costituiva in giudizio la amministrazione comunale convenuta, rappresentata, la quale con comparsa di costituzione e risposta nell'impugnare quanto ex adverso richiesto, dedotto e prodotto, eccepeva ed in primo luogo, dei presupposti legittimanti la sua partecipazione al giudizio e, comunque, la infondatezza in fatto ed in diritto della proposta domanda di risarcimento integrale rigetto.

Non esserito con esito negativo il tentativo di componimento bonario della lite, con tutti documenti, ammessa ed espletata prova testimoniale, rassegnati in merito, la causa, all'udienza del 18/12/15, previa discussione, veniva riservata a decisione.

Essa la concisa esposizione in fatto della questione, va preliminarmente precisato che sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa come emane dall'azione rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle prospettazioni fatte dalle parti (Cir. Cass. civ. sez. III, 05/07/2014, n.12286 in Mass. Civ. II, 2014, 1456) e, altresì, come Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2008, n. 24457) ma, come è noto, è sempre soggetta all'onere probatorio della parte

che prova, infatti, con la documentazione prodotta e depositata in atti (copia del verbale di sopralluogo di P.S.) la legittimazione dell'attore al pedale, nonché quella passiva del Comune di Ischia, in ordine alla titularità della strada comunale ove è avvenuta l'incidente, peraltro, non specificamente contestata.

Merito la domanda è fondata o no.

Il convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha assolto all'onere probatorio, posto a suo carico, dimostrando con documenti e con i testimoni i fatti sui quali fonda la pretesa e, conseguentemente, fatta valere.

Premesso che, ferme le allegazioni di parte, la qualificazione giuridica del fatto è stata fissata in precedenza dalla Cassazione (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2008, n. 19934) ritiene il decidente che nel caso di specie la responsabilità del convenuto Comune sussista ai sensi dell'art. 2051 del c.c., in quanto il Comune era tenuto, in quanto proprietario e custode, a controllare la sede stradale, l'area di pertinenza e gli accessori, mantenendola in perfetta efficienza ed adottare tutti gli accorgimenti utili ad impedire che, all'interno di quella zona, si creassero situazioni potenzialmente pericolose suscettibili di arrecare danni a terzi.

Come noto negli ultimi anni la Cassazione, emulando un precedente orientamento, ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, anche con riferimento ai beni comunali, nei casi in cui il luogo in cui si è verificato il danno sia di un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa e ciò anche per quanto riguarda il centro stradale.

In particolare, la Cassazione ha affermato che il Comune, per la proprietà pubblica sulle strade all'interno dell'abitato, è tenuto non solo alla manutenzione, ma anche alla custodia, conseguente applicabilità ad esso della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 11514 del 09-05-2008, Cass. civ., sez. III, 28-09-2009, n. 20754).

È noto che "la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un caso di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare necessariamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa: prova che, nel caso di specie, per quanto introdotto è stata esautoratamente fornita. Al custode, per contro, per essere esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato "in caso fortuito" (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 2047), come anche dal fatto che il danneggiato, prova che, nel caso di specie, è del tutto evidente che alcuna prova è stata dedotta dal Comune, anche ai fini dell'eventuale esistenza dell'inverosimiglianza o dell'autoresponsabilità dell'utente.

Infine, nel caso di specie, il decidente ritiene, altresì, che sussista anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che i testimoni hanno fornito la prova dell'esistenza di un fatto di natura oggettiva e oggettivamente ingenerativi dell'insidia e trabocchetto che integrano la responsabilità extracontrattuale, in quanto i danni fisici riportati dall'attore; i testimoni, infatti, hanno confermata la presenza sulla sede stradale della res insidiosa, non segnalata ed imprevedibile.

condannata la responsabilità della convenuta amministratrice per i danni riportati al soggetto che dovrà essere condannata al pagamento dei danni più le spese processuali dall'attore a seguito della revocata caduta al suolo.

In merito alla ricostruzione dinamica può affermarsi che il sinistro è avvenuto sul sito stradale sito in Ischia allo Svincolo Porto e nelle circostanze di tempo e di luogo tutte in citazione e confermate dai testi esclusi (ex deposizione di Mignacco Ossandro) e che per effetto della caduta al suolo, Giovanni Minutolo, riportò traumi, come rilevati dai sanitari dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ove venne trasportato per le prime cure.

Definitiva, in assenza di un concorso di colpa dell'istante nella produzione dell'evento, deve pertanto affermarsi la responsabilità esclusiva della convenuta parte che dispone la condanna della stessa all'integrali risarcimento del danno in favore del istante.

Assunto alla quantificazione dei danni fisici riportati dall'istante nel sinistro, occorre preliminarmente precisare che in tema di risarcimento del danno da illecito, il creditore ha diritto sia al risarcimento del danno emergente, corrispondente alle somme dovute, sia al danno da lucro cessante, cioè al danno da mancato impiego dell'obbligazione risarcitoria.

Per quanto attiene al danno per lesioni personali riportate dall'istante, è rilevato che dalle documentazione medica in atti, è emerso che Giovanni Minutolo riportò traumi fisico-lesivi, localizzati in regione frontale, temporale e occipitale, con lesioni multiple, per le quali, in merito di ES in atti, per le dette lesioni, vennero sottoposto a cure e terapie fisiche con il risultarsi di postumi invalidanti di natura permanente.

In merito economico, è derivato un periodo di inabilità temporanea totale in quanto in base alle supposte un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale in giorni 120, stime valutabili al 50% e un danno biologico per i residui postumi invalidanti nella misura che questo giudice, in assenza di CTU, ritiene di determinare sulla base del DTS.

Infine, alla luce della entità e natura delle lesioni subite, della durata delle inabilità temporanea, totale e parziale, il danno fisico può essere liquidato nel complessivo importo



Nulla può poi essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale e di conseguenza l'attore non ha in alcun modo dimostrato né si avvale di alcun mezzo di prova che consenta di aver posto una decurtazione dei propri redditi in relazione alle conseguenze riportate, sia per le lesioni riportate non appaiono di gravità tale da ripercuotersi sulla specifica capacità di lavoro, e quindi sull'attitudine del soggetto a produrre reddito.

Altra spesa per cure mediche in quanto non risultano documentati esborso, oltre evidenziato che vertendosi in tema di risarcimento danni e trattandosi di danno di valore, la somma sopra liquidata va adeguata, dalla data del sinistro all'attuale, all'evoluzione monetaria medio tempore intervenuta, calcolata con il consueto criterio secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo e va ulteriormente maggiorata degli interessi al tasso del 2,5% annuo a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo, conseguimento della somma dovuta, interessi calcolati sulla sorta capitale e quindi, sulla somma sopra indicata, così come progressivamente rivalutata (Cass. Sez. Unite n. 1712 del 12/1/1995).

Infine, ai sensi dell'art. 1282 C.C. sulla somma così determinata deve essere accreditato, ovviamente con gli interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfacimento delle soccombenze della convenuta amministrazione comunale, comporta altresì la sua condanna al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite, così come liquidate in via definitiva.

La sentenza in oggetto è titolo esecutivo ex lege.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giovanni Minutolo nei confronti del Comune di Ischia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. accoglie la domanda e dichiara la esclusa responsabilità del convenuto Comune di Ischia nella produzione del sinistro per cui è causato;

2. condanna per l'effetto il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 1.515,60 a titolo di integrale risarcimento del danno fisico riportato dall'istante nel sinistro, comprensivo di danno biologico, morale e di ITT ed ITP, oltre ai costi di causa ammontanti al 2,5% della

11/03/2017

... liquidata dalla data del fatto (09/03/2012) ...  
... sentenza e da parte al sostituto agli atti ...  
... condanna altresì esso convenuto, al rimborso in favore dell'attore delle spese e  
... compensi di lite che liquida in complessivi euro 1.250,00 di cui euro 100,00 per  
... sborsi oltre Iva e Cpa se dovute, coram per legge, con attribuzione all'avvocato  
... Laura Avantaggiato che ha dichiarato di averne fatto anticipi.  
... così decise in Ischia il 07 marzo 2017

TRIBUNALE DI ISCHIA  
Sezione I  
11 MAR 2017  
F. P. ...  
M. ...

Il Giudice di Pace  
...  
...

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

Corona  
ed  
Ministero  
di  
copie  
Pace di Ischia  
Avv. LAURA MANTAGGIA  
Ischia, li 25/03/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
V. MANTAGGIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
ISCHIA

ESATTI € 12,40  
ISCHIA 25/03/16

Il Cancelliere



LAURA AVANTAGGIATO

CN =

AVANTAGGIATO

LAURA

O = non presente

C = IT

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 *bis* Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avvocato Laura Avantaggiato, c.f. VNTLRA81S47E329N, partita IVA 06162061219 con studio in Forio (NA), alla via Cardinale Lavitrano, n. 19, in relazione al giudizio definito dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Ischia, contraddistinto dal numero 3298 R.G. dell'anno 2014,

#### NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica per immagine della sentenza in forma esecutiva n. 663/2016 resa nella causa Minutolo Giovanni/Comune di Ischia addì 7/03/2016 e depositata il 11/03/2016, a:

- 1) COMUNE DI ISCHIA, c.f. 00643280639, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede in Ischia, alla via Iasolino, n. 1, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comuneischia.it](mailto:protocollo@pec.comuneischia.it), estratto dall'elenco web <http://www.indicepa.gov.it>.

Attesto, infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati, anch'essi sottoscritti digitalmente: sentenza n. 663/2016 del Giudice di Pace di Ischia.

#### ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 *bis*, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 *quater*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Laura Avantaggiato attesto che l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta.

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv. Laura Avantaggiato del Foro di Napoli.

Forio, 15 giugno 2017

42/14

**Oggetto:** Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 sentenza 663/16 minutolo giovanni, relata di notifica

**Mittente:** LAURA AVANTAGGIATO <lauraavantaggiato@avvocatinapoli.legalmail.it>

**Data:** 16/06/2017 11:17

**A:** Comune Ischia protocollo <protocollo@pec.comuneischia.it>

*Filato  
cont. fin*

Avv. Laura Avantaggiato

**4 LUG. 2017**

—Allegati:—

sentenza 663-16-signed.pdf	906 kB
relata sentenza-signed.pdf	166 kB

COMUNE DI ISCHIA
26 GIU 2017
Prot. N. <u>19574</u>

